

5 100

R A G I O N I

P E R

S. M. C., e C. che Dio guardi.

Per lo credito, che rappresenta sul Patri-
monio dell'Amatrice, contra il Gran
Duca di Toscana.

*Da esaminarsi nella Regia Ca-
mera della Sommaria.*

5 A R E L A Z I O N E

*Del Presidente Ill. Marche-
se di Carlo Rè.*



Presso l'Attuario Cecere;

I N D I C E

D E C A P I :

Della presente scrittura .

Serie de' fatti pag. 1.

PARTE PRIMA, *Che quando il Fendo dell' Amatrice si potesse dir devoluto per la morte del Principe D. Alessandro Maria Orsini; l'ipoteche sopra quello contratte con assenso à beneficio di D. Anna Maria Caffarelli non si siano estinte, ma rimaste salde, e debbano operare anche à beneficio dell'erede estraueo pag. 11.*

CAPO I. *L'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i Feudi non può stimarsi feudale, ed in quella come in ogn'altra azione burgense, fatica debbono succedere tutti gli eredi anche estranei pag. 12.*

CAPO II. *La grazia dell'anno 1586. del Rè Filippo II. fa una dichiarazione della controversia, che v'era tra feudisti, non già una nuova legge, o nuova disposizione pag. 17.*

CAPO III. *Non osta alla successione à beneficio degli eredi estranei nell'azione feudale la clausola solita apponerli negli assenti, pro se, & heredibus, ex corpore pag. 21.*

CAPO IV. *Non ha luogo la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Rè Filippo II., e quando la limitazione contenuta nella medesima potesse ostarne, a quella s'è derogato coll' altra grazia susseguente esecutoria, ta anche nel Regno pag. 25.*

CAPO V. *Si esaminano le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, non si debbano per la devoluzione estinguere, e si fa menzione delle Carte Regali per ciò spedite, e della Pratica universale di giudicare pag. 35.*

CAPO VI. *Che per lo credito dell' Augustissimo nostro Imperatore oltre l'assenso spedito sopra l'istromento de' capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo del Rè Ferdinando I. d' Aragona per cui vi sia restata l'opposizione delle parti. pag. 40.*

CAPO ULTIMO, *Che quando pure l'assenso non potesse giovare per la devoluzione dello Stato dell' Amatrice in beneficio della Regia Corte, non possa farsi tal opposizione dal Gran Duca di Toscana, o qualunque altro creditore pag. 43.*

PAR.

PARTE SECONDA. *Che lo Stato dell' Amatrice, e suoi fiscali feudali per la morte del Principe D. Alessandro non si devolsero a beneficio del Regio Fisco, ma s'acquistarono dalla Gran Duchessa, come chiamata per l' investitura dell' Imperator Carlo V. pag. 47.*

CAPO I. *Che nella investitura dello Stato dell' Amatrice conceduto dall' Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i di lui discendenti. pag. 48.*

CAPO II. *Che per le parole contenute nell' investitura pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore legitimè descendantibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum, vennero compresi anche i congiunti collaterali all' ultimo moriente ultra septimum gradum, purchè fossero discendenti da Alessandro Vitelli. pag. 53.*

CAPO III. *Che le nostre leggi feudali non affatto poteano impedire alla Gran Duchessa quella successione, che assai ragionevolmente domandava pag. 61.*

CAPO IV. *Che vennero alla successione dello Stato dell' Amatrice chiamate anche le femmine pag. 69.*

CAPO V. *Che per la transazione seguita nell' anno 1693. la G. Duchessa di Toscana non acquistò nuovo titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel titolo, che prima aveva della successione pag. 73.*

CAPO VI. *Che così in vigore della transazione, come per l' investitura conceduta nell' anno 1696. dal glorioso Monarca Carlo II. si dichiarata la medesima G. Duchessa legittima succeditrice nel Feudo dell' Amatrice, e suoi fiscali feudali pag. 76.*

CAPO VII. *Che il Feudo dell' Amatrice in realtà si acquistò dalla G. Duchessa colla qualità di Feudo antico pag. 83.*

CAPO ULTIMO. *Che così la consulta del Tribunal della Regia Camera, à cui s' uniformò l' Ill. Vicerè, come tutti gli altri atti successivi per l' acquisto del d. Feudo à beneficio della G. Duchessa riguardarono il solo titolo della successione, in vigore della sudetta investitura dell' Imperator Carlo V. pag. 95.*

PARTE TERZA. *Si risponde all' eccezione de' crediti dedotti dal G. Duca di Toscana pag. 98.*

CAPO I. *Crediti dedotti ex iuribus della quond. Isabella Vitelli pag. 98.*

CAPO II. *De' crediti acquistati dal G. Duca, ex iuribus di D. Beatrice Orsino nell' anno 1696. pag. 100.*

PARTE ULTIMA. *Si dimostra quanto importa il credito di S. M. Imp. su lo Stato dell' Amatrice, così di sorte, come d' Interesse pag. 106.*

J. M. J. J.



ENCHE 'l sentimento del Giureconsulto Erennio Modesti-
no nel libro singolare *de praefer.* di doverfi da' Giudicanti
nelle cose dubbie piuttosto contro del Fisco profferir la
sentenza, in altri casi in vero un qualche sbigottimento
arrecar ci potrebbe; il riflettere tuttavolta, che la causa;
ch'a pro del nostro Augusto Imperadore prendiamo a di-
fendere, vien da tanta giustizia, e da sì forti, e convin-
tenti ragioni assistita, che il desiderarne maggiori cosa inutil sarebbe,
fa che da ogni quantunque lieve timore il nostro animo resti affatto
sgombrato. Anzi avendo l'Imperial Maestà fra tanti celebri Avvocati,
de' quali il nostro Napoletano foro va sì adorno, voluto trasceglie-
noi, che ben a molti ci conosciamo inferiori, ed onorarci del pre-
gevol peso di sostener i suoi diritti nella causa, su la quale siam
per ragionare, e la di cui direzione è stat' appoggiata anche al Regio
Consigliero Valdetari; puo questa scelta medesima, (se pur non andia-
mo errati) in qualche parte dimostrare di quanta chiarezza non meno
che gagliardia sien fornite le ragioni, onde a pro di Cesare vien la pre-
sente controversia sostenuta; imperocchè ben conoscendo egli esser tale
della verità la natura, che quantunque ignuda, e d'ogni ornamento pri-
va, purchè sia sol tanto chiaramente proposta, forza è che sia dalle
umane menti abbracciata, ha ragionevolmente immaginato, che a
mantener saldo il di lui diritto in questa controversia, non ci fos-
se uopo di più accorto, e fermo patrocinio di quello, che possa dal-
la nostra insufficienza esserc'impiegato; tanto più ch'ei sembra tra per
la chiarezza delle cose, e per la somma comprensione, e dottrina de'
Signori Giudicanti dover esser bastevole, che i fatti ch'occorrono sian
loro con ordine rappresentati.

SERIE DE' FATTI.

A 17. Gennajo dell' anno 1636. la Marchesa D. Olimpia Muti, D. Ga-
sparo Caffarelli Duca d'Affergio, e D. Baldassarre suo fratello ma-
ritarono D. Anna Maria Caffarelli loro figlia, e sorella *respettive*, con
D. Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice, e le costituirono
in dote, per tutto ciò che mai poteale spettare, la somma di scudi 30.
mila di moneta Romana, nella forma che siegue, cioè, scudi 6. mi-
la in

A

la in

2
la in contanti; altri 2. mila fra lo spazio d'anni due, con obbligarfi in tanto all'interesse del 5. per 100. ducati mille per lo Banco dello Spirito Santo di Napoli; per scudi 10. mila alcune Case site in Roma, trà le quali vi s'incluse il Palagio grande nella piazza de' Caffarelli; e per la rimanente somma le cedè D. Gasparre varj crediti, che dovea dalla Regia Corte per sua pensione conseguire, de' quali aveane ottenute le liberanze.

Il Principe all'incontro dell'Amatrice obbligò tutti i suoi beni, anche feudali per la restituzione di tal dote, e donò a detta D. Anna Maria negli stessi Capitoli Matrimoniali, oltre annui scudi 300. per lacci, e spilli, la quarta dotale, per causa d'antefato, e le permise ancora la disposizione della medesima, secondo gli statuti Romani, avendo per tal fine ottenuta dispensa dal Sommo Pontefice, Urbano VIII. perocchè tali statuti non comprendeano, ne consideravano le doti di tal somma sì eccessiva, come si legge fol. 15.; & 16. tra le scritture di S. M.

Ma perchè l'obbligo de' feudali non potea aver luogo, senza il Regio assenso; questo a diece Marzo del 1638. vi s'interpose; e vedesi al foglio 24., e tra le medesime scritture di S. M.

Nell'istesso tempo ricevè la maggior parte di questa dote, ch'eragli stata promessa, come dall'Istrumento della quietanza fol. 30. ad 33., e poi agli 11. Luglio del 1640. confessò d'averla ricevuta intieramente in più partite, che qui par che non accada trascriverle, non potendosi affatto diffcultare, aparendo da pubblico istrumento fol. 37.

Essendo poi nell'anno 1648. passata da questa a miglior vita la detta Principessa D. Anna Maria Caffarelli, per morte violenta ingiustamente datale dal detto Principe suo marito, il di lei figliuolo D. Felice Maria Orsini Marchese di Pernè, dopo qualche tempo convenne suo Padre nella Corte di Roma, a cui ritrovavasi sottoposto, per la restituzione delle doti, ed antefato di detta D. Anna Maria sua Madre, e finalmente nell'anno 1678. dall'Emin. Cardinal Caraffa Giudice delegato da Papa Innocenzio X. ottenne sentenza, con cui fu 'l Principe dell'Amatrice condannato a pagare ducati 2. mil. con le loro annualità su del suo Stato cogli annui ducati 540. de' fiscali, e gl'interessi de' scudi 10. mila, e 500. residuo della dote, dal dì della morte di detta Principessa a ragione del sette, e mezzo per 100. Ed in oltre fu condannato al pagamento dell'usufrutto della quarta parte dell'intera dote di scudi 30. mila per anni 22., alla ragione del sette, e mezzo per 100., giusta la disposizione del medesimo statuto, e con la stessa sentenza furon riserbate le altre ragioni a detto Marchese, come si legge da quella, che tuttocchè

chà fosse alquanto lunga, abbiamo nientedimeno stimato, & interamente trascriverla.

Christi Nomine invocato: Pro Tribunali sedentes, & solum Deam prae oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam de iuris peritorum consilio facimus in his scriptis in causa, & causis, quae primo, & in prima coram nobis in vim specialis commissionis Santissimi D. N. Papae manu signata versa fuerunt, & vertantur instantis inter D. Franciscum Felicem Ursinum Marchionem de Pernè Actorem ex qua, & D. Alexandrum Mariam Ursinum Principem de Amatricibus Reum conventum ex altera, & super integra restitutione dotis scutorum triginta millium monetæ, ac iuriam dotalem bonæ memoriæ Principissæ Anna Mariae Cassarella de Ursinis Matris ejusdem D. Marchionis, rebulque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi latius deductis: Dicimus, pronunciamus, declaramus, decernimus, & definitivè sententiamus, dotem prædictam pro summa scutorum decem millium quingenta quinque monetæ, fuisse solutam, satisfactam, & restitutam in pecunia numerata per dictum D. Marchionem recepta vigore mandatorum bonæ memoriæ Cardinalis Guakerij, & Eminentissimorum, & Dominorum R. & Anagnini respectivè. Pro alia parte summa, scutorum decem millium quatuorcentiam quinque dictæ monetæ fuisse eidem D. Marchioni satisfactam, & restitutam in tot liberantiis Regiæ Curia Regni Neapolis, & propterea pro dictis respectivè summis dictum Dominum Principem absolvendam fore, & esse proat absolvimus, & liberamus, & pro absoluto haberi volumus, & mandamus, reservatis tamen d. D. Marchioni juriibus, si quæ composuit super prædicta meticulosa receptione dd. liberantiarum in causam, & computum prædictam, nec non pro fructibus summae in dd. liberantiis contentæ. Item per nostram definitivam sententiam, ac etiam pro executione sententiæ dictæ bonæ memoriæ Cardinalis Guakerij dictam, & declaratam, & factam Dominum Principem teneri, & obligari, & ad satisfactionem dictæ dotis liberè tradere, & restituere dicto D. Marchioni in formam Instrumenti permutationis inter eum bonæ memoriæ D. Cassarella Ducissæ à latere sub dno 6. Decembris 1627. sed per acta Facultatis Curia Capitalis Neapolitanae prædictæ donec casus in forte ducatorum bis mille monetæ dicti Regni, & communitate Amatricis, nec non functiones fiscales annuatim redditus ducatorum 540 ejusdem monetæ ab eadem communitate portio debitas, & in dicto Instrumento in locum Palatii dotalis subrogatas, vel loco damnarum, & interesse teneri dictum Dominum Principem solvere dicto Domino Marchioni præteriam dictorum censuum, & fiscalium per nos liquidandam, & prædictis manda-

A 2

tum

tum ad factam, & respective executionem; ac aliud quodcumque desuper necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout decernimus, & relaxamus.

Item pari nostra sententia dicimus, declaramus prædictum Dominum Principem pro rata dictorum scutorum 10095. sortis dictæ dotis teneri, & obligatum esse solvere dicto Domino Marchioni fructus decursos, per annos viginti duos calculandos à die obitus dictæ Principissæ sub die 15. Martij 1648. defunctæ ad rationem Statutariam Scutorum septem cum dimidio pro quolibet centenariio, & anno. Pro rata verò dictorum censuum, & functionum fiscalium teneri dictum Dom. Principem solvere dicto Domino Marchioni fructus decursos à præfata die obitus Principissæ usque in præsens, & usque ad effectivam restitutionem dd. censuum, & fiscalium, scilicet illorum prætij solutionem ad rationem fructuum eorundem censuum, & fiscalium, reservata tamen nobis in liquidatione dictorum fructuum facienda in executione præsentis sententiæ cognitione super diminutione dd. fructuum Censuum, nec non super detractio- ne Adobæ pro dictis Fiscalibus Regiæ Curia debita. Volumus autem cum prædictis partitis occasione fructuum per dictum Dominum Principem debitis ultra scuta 400. moneta soluta dicto Domino Marchioni vigore mandati R.P.D. Baranzoni de anno 1659. scilicet &c. Et ultra alia scuta 1115. moneta residualia majoris summae soluta dicto Domino Marchioni, vigore dicti mandati Eminentissimi Acciajoli teneri, & obligatum esse dictum D. Marchionem compensare omnes alias summas per ipsam D. Marchionem exactas ab Eminentissimo Domino Cardinali Sabello, atque à Domino Principe pariter Sabello pro fructibus censuum debitorum dicto Domino Principi Amatricis, nec non quasquamque alias partitas solutionum, & expensarum per dictum Dominum Principem factarum in beneficium dicti D. Marchionis ab eodem Domino Principe legitime justificandas, & facta dicta excomputatione pro residuo summarum in executione præsentis sententiæ per nos, ut supra liquidanda- rum ex nunc pro tunc ad favorem dicti D. Marchionis mandata executi- ra, & alia quodcumque desuper necessaria, & opportuna decernimus, & relaxamus.

Item pari nostra definitiva sententia, & per caput omnino separatim di- cimus, & declaramus eundem D. Principem teneri, & obligatum esse sol- vere dicto Domino Marchioni quartam dotale integræ dotis, scilicet ducato- rum triginta millium moneta in usufructu tamen calculandam per an- nos viginti duos ad rationem pariter statutariam scutorum septem cum dimidio pro quolibet anno, & centenariio sortis dictæ quartæ, & pro præ- missis mandatum executionum, & aliud desuper necessarium, & opportu- num decernimus, & relaxamus. Item

Itera pari nostra sententia dicimus &c. à ceteris prætenfis per dictum Dominum Marchionem, dictum Dominum Principem absolvendum fore, & esse, prout absolvimus, & liberamus, de pro absoluto haberi volumus, & mandamus, victumque victori, pro rata Vittoria in expensis condemnamus. Ita pronunciaui Ego Carolus Cardinalis Caraffa die 23. Decembris 1678. fol.

Essendo tal sentenza passata in cosa giudicata ne avrebbe senza dubbio alcuno il Marchese di Pernè conseguita l'efecuzione, se la morte prevenendolo non glielo avesse impedito.

Lasciò egli nel suo ultimo testamento erede il gloriosissimo Imperador Leopoldo di felice ricordanza, il quale, che ne fosse stata la cagione, non curò per allora proseguire tal giudizio, e lasciò prima morire il Principe debitore, che avesse contro a lui proceduto ad atto alcuno.

Morì il Principe dell'Amatrice nell'anno 1692., senza che di se avesse lasciato figliuoli legittimi, e naturali, o altro congiunto, che secondo la disposizione delle leggi feudali di questo Regno, gli avesse potuto ne' feudi succedere; il perchè ad istanza dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio fu per la Reg. Camera della Summaria per lo cap. ex prestantiosa ordinato il sequestro dello Stato predetto nomine Regia Curia, et fol. 13., & 14. 1. vol., supponendo esserli quello devoluto, e successivamente fu ordinato l'apprezzo del medesimo, quale di già seguì.

Comparvero in tanto nella Regia Camera varj Creditori del Principe defunto, e domandarono la tenuta di questo Stato, e la soddisfazione de' loro crediti, per le ipoteche, che v'avean contratte, in vigore de' Regj assenti, de' quali erano i di loro crediti corroborati.

Fu tra' l numero di costoro l'Augustissimo Imperador Leopoldo, per cui l'Illustre Vicerè di quel tempo ordinò alla Regia Camera, che non avesse ad atto alcuno proceduto, se non prima gli avesse riferito distintamente lo Stato del di lui credito, affinchè non avesse avuto in detta vendita a rimaner gravato fol. 78., & 79. d. 1. vol.

Ma perchè allora non si ritrovava presentata negli atti, se non la sola riferita sentenza del Cardinal Caraffa; Per tanto l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, allora il non mai abbastanza lodato Francesco d'Andrea, di cui vive ancora, e viverà immortale la fama, rispose che la domanda dell'Imperador non poteva aver luogo, dovendosi presentare non solo il testamento del Marchese Pernè, e l Preambolo della G. C. della Vicaria, ma ancora tutte le altre scritture necessarie per dare a divedere la chiarezza di detto credito, ed essere validamente, e con assenso contratte le ipoteche sopra di detto feudo, secondo le leggi del Regno, non bastando la sola sentenza del Cardinal Caraffa.

Caraffa, per non essere la Regia Camera Giudice di semplice esecuzione, ma misto, a cui s'apparteneva l'essaminare i decreti d'ogni altro Giudice, che fusse. Eccone le parole dell'istanza fiscale dell'ultimo febbrajo 1692.: *Fiscus instat fieri relationem suae Excellentiae de statu hujus causae, ut possit rescribere Domino Oratori Casareo, secundum Amatricis ob defectum successorum esse devolutum ad Regiam Cameram, & proinde super eo nullam actionem competere creditoribus Illustris quondam Principis, nisi per legitima documenta doceant de Regio assensu super ipsorum hypothecis, & de aliis requisitis per Regni Pragmaticas, & gratias huic Regno concessas; & proinde opus esse, ut ne dum exhibeatur testamentum Illustris quondam Marchionis cum fide mortis, sed omnes aliae scripturae, ex quibus constet de qualitate crediti ejusdem Marchionis; etiam quia Regia Camera non est mera executrix sententiae prolatae per quemcumque aliam judicem, quibus exhibitis, non debeat Regia Camera absque ulla mora jus reddere omnibus creditoribus juxta Regni leges.*

Degli altri creditori, non fu intesa, se non la sola Gran Duchessa di Toscana D. Vittoria Montefeltria della Rovere, la quale dedusse, dover succedere in quello Stato dell'Amatrice al Principe defunto senza descendent; imperocchè era il Principe figlio di Latino Orfino, e di Beatrice Vitelli, che fu figlia di Giacomo Vitelli, il quale nacque da Alessandro primo acquirente dello Stato; ed all'incontro essa G. Duchessa era nata dal Principe Federico della Rovere figlio di Francesco Maria Duca d'Urbino, e di Livia della Rovere, che fu figlia del Marchese Ippolito della Rovere, e d'Isabella Vitelli, la quale nacque da Giacomo, che abbiain detto essere stato figlio d'Alessandro primo padrone del feudo dell'Amatrice. E sebbene fusse stata con tal discendenza niente meno prossima al Principe, che nel settimo grado, veniva tuttavolta a succedere nello Stato per ispecial favore, e privilegio, che concedè l'Augustissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1538. a detto Alessandro Vitelli, e suoi posterj, derogando alle leggi feudali del Regno nell'investitura, che feceglj di detto Stato, mosso da gravi, e relevantissimi servizj, che ricevuti avea dal medesimo. Al che aggiunse ancora di rappresentar credito *ex jure* di D. Isabella Vitelli per lo paraggio, che le spettava in esecuzione di sentenza del S. C. ascendente a più migliaia di ducati, come si legge *fol. 111., & 112.* E di vanraggio offerì di pagare al Regio Fisco *in vim transactionis* la somma di ducati 28. mila, purchè le si fossero dalla Regia Camera cedute in suo beneficio tutte le ragioni in qualsiasi modo poteano spettare al-

tare alla Regia Corte, in virtù della devoluzione, e si fosse tolto di mezzo detto Regio Fisco, rimanendo a peso d'essa G. Duchessa il dover pagare que'creditori, che fossero stati dalla Regia Corte acclarati veri, e roborati di Regj assensi, validi, ed anteriori a suoi crediti, che supponea rappresentare sopra il Patrimonio sudetto fol. 164. usque ad 173., in piedi della quale a 3. Maggio 1693. dall'Avvocato Fiscale allora del Regal Patrimonio D. Cesare di Natale si fè la seguente istanza: *Fiscus cedit in beneficium Serenissimæ Dominae Magnæ Ducissæ Hetruriae Civitatem Anatricis cum ejus integro Stato, cum omnibus juribus potestate reintegrandi, cum primis, secundis, & tertijs causis, & officij magistrorum actorum causarum in novum feudum sub contingenti feudali servitio, & adhoc, prout ad præsens reperitur taxata, cum taxa tamen facienda præ secundis, & tertijs causis non taxatis, & jura, quæ super dicta Civitate ad Regiam Curiam pertinent, PROUT EA TAMEN PERTINENT, ET SPECTANT, ET NON ALITER, CUM ONERE DICTÆ SERENISSIMÆ DOMINÆ MAGNÆ DUCISSÆ EXTRAHENDI REGIUM FISCUM INDEMNEM, ET ILLÆSUM ETIAM ANTE DAMNUM PASSUM AB OMNIBUS, ET QUIBUSCUNQUE Creditoribus super dicta Civitate, & integro statu, vel causa ipsius, PRO QUIBUS IN OMNEM CASUM AD NIHILUM FISCUS TENETUR; promittens TANTUM Forum Regiæ Camerae præ causa, & causis cum dictis creditoribus, ET SUAM ASSISTENTIAM TANTUM, & de expressis in comparitione præ parte Serenissimæ Dominae Magnæ Ducissæ, ea habeatur ratio, quæ habenda erit; nec censeantur per Regium Fiscum admisa, itant possint in exemplum adduci, & cum hac apostilla, & reservatione Fiscali acceptat oblationem factam ducatorum viginti octo mille effectivorum, quibus solutis non impedit stipulari minutas, & fieri consultationem S. C. Majest. & intelligi jura cessa, MODO, ET FORMA SUPER EXPRESSES: fol. 173., & at.*

In vigore di tal'istanza a 27. Maggio del 1693. s'interpose il decreto della Regia Camera a relazione del Presidente D. Ottavio Capece-Scondito, e se ne fè consulta all'Illustre Vicerè di quel tempo (nella maniera che in appresso come in luogo più opportuno divideremo) il quale essendosi con suo biglietto uniformato a quanto si era di già fatto, si stipulò l'Istrumento col la G. Duchessa, che subito pagato il prezzo, ebbe le provvisioni per lo possesso di detto Stato fol. 183. & seqq., e le furono intestati i fiscali feudali di detto Patrimonio.

Ad Aprile poi dell'anno 1696. si ottenne l'assenso, o investitura di detto

feudo

feudo dal gloriosissimo Monarca Carlo II. di felice ricordanza a tenore di ciò che s'è detto.

A 18. Maggio dello stesso anno 1696. dagli eredi di detta Serenissima G. Duchessa di Toscana appariscono pagati all'Ill. Duchessa di Sicignano, al Principe di S. Arcangelo, ed al Marchese D. Francesco Barile Duca di Caivano mediante partita di Banco ducati 21347. 1. i medesimi che nel detto nome pretendeva poi dover conseguire sopra detto Stato dell'Amatrice, *ex iuribus* della quond. Beatrice Orfini, *ut fol. 53. & pro parte fol. 55. lit. A. & fol. 60., & prop. fol. 62. lit. A. & B.*, e così detto Stato dell'Amatrice, come detti Fiscali si sono posseduti, ed al presente si possedono tuttavia per la di lei morte dall'odierno Gran Duca di Toscana.

Seguita la già detta transazione nell'anno 1694. avendo l'Eccellentissimo Ambasciatore della Maestà dell'Imperatore Leopoldo D. Antonio Floriano Principe di Lichtesteim data l'incumbenza del proseguimento di tal causa al Regio Consigliere D. Benedetto Valdetari nel tempo, che degnamente esercitavasi nella carica d'Avvocato; questi produsse i documenti più valevoli per chiarire detto credito di D. Francesco Felice Orfini Marchese di Pernè, e le scritture tutte, dalle quali potea aver dipendenza, specialmente il Regio assenso sopra quello interposto, e nell'istesso tempo fè nella G. C. della Vicaria spedire il decreto di preambolo a beneficio dell'Augustissimo Imperador Leopoldo, e lo presentò negli atti *fol. 40.* Fè in oltre più istanze per l'ammissione di detto credito, e per la soddisfazione del medesimo, anche a tenore di detta sentenza, che l'accettò per quanto facesse per det. Augustissimo Imperadore, riserbando tutte le ragioni al medesimo competenti per quelle parti contrarie *ut fol. 4.* notificate cō monizione, così al Procuratore del G. Duca di Toscana, che domandò il termine *ad denunciandum fol. 84. at.* come al Procuratore de' Creditori *fol. 49. at.*, e ne ottenne più decreti *per R. Cameram, quod moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam*, uno in data de' 15. Agosto 1696. *fol. 96.* tra le scritture di sua Maestà, l'altro in data de' 5. Settembre dell'istesso anno *fol. 47.* ne gli fù permesso di proseguire innanzi in tal giudizio per la morte poco dopo seguita dell'Augustissimo Leopoldo di felice mem. per cui vennegli la sua procura a mancare, sì anche perchè il medesimo Valdetari dalla Real Munificenza di Sua Maestà Cattolica Dio Guardi fù creato Consigliere del Real C. di S. Chiara, onde bisognò che la cosa in questi termini rimanesse. Pervenuta poi a notizia del nostro Invittissimo Padrone la somma giustizia che l'assiste non istimando più lungamente lasciare altrui godere di quello che
per

per indubitato gli s'appartiene; si è degnato di dare a noi il carico del proseguimento di essa causa. Noi all'incontro sopraffatti per tanto onore, in ricevere i suoi Regal'ordini senza perder niente di tempo, abbiamo subitamente rinnovate le prime istanze, domandando l'ammissione del credito importante la somma di scudi più di 245560. *ex jure* di D. Anna Maria Caffarelli coll' anteriorità dell'anno 1638. sopra i beni burgenfatici, e feudali del detto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Urfini in vigore de' Capitoli matrimoniali, e Regio Assenso sopra essi spedito; e conseguentemente ordinarfene la soddisfazione, con procedersi intanto al sequestro di detto Stato, e de' fiscali feudali di esso.

E dovendosi presentemente procedere alla determinazione di questa causa, par che prima d'ogni altra cosa convenga risponderfi ad alcune vane, ed irragionevoli opposizioni, che fecerfi allora alla suddetta Maestà di Leopoldo per parte della Gran Duchessa di Toscana, affinchè tolto di mezzo le medesime, possa apparire più chiara, ed evidente quella giustizia, che assiste al credito, che rappresentiamo. E ciò anche secondo l'avviso di *Lattan. al lib. 1. de falsa relig. a cap. 23.* che disse: *Primus autem sapientia gradus est falsa intelligere, secundus, vera cognoscere.*

Dicea adunque allora la Gran Duchessa, ch'essendosi il feudo dell'Amatrice devoluto in beneficio della Regia Corte, si erano estinte tutte le ipoteche sopra quello contratte, ed in conseguenza anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo, e ch'essendosi queste ragioni di devoluzione in suo beneficio cedute, potea ragionevolmente pretendere di detenere lo Stato. Aggiungea, che quando mai ciò non fosse stato vero, rappresentava crediti di somme assai rilevanti, che erano anteriori a tutti gli altri Creditori concorsi. E per terzo dicea, che non pienamente il suddetto credito appariva, ne in quella somma, ch'abbiamo noi diviso.

In quanto al primo punto, il fondava (e così vogliam credere, che debban fondare quei, che degnamente fan le parti del presente Signor Gran Duca di Toscana) con dire, che nell'assenso concesso a beneficio di detta D. Anna Caffarelli, vi sia la solita clausola: *pro se, & heredibus, & successoribus ex corpore legitime descendentibus* fol. 24. *ager.*; Onde non essendo la Maestà di Leopoldo erede istituito dal Marchese di Pernè, erede *ex corpore* della prima acquirente dell'azione ipotecaria sopra i beni feudali del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, ma erede estraneo, non possa giovarsi di detto assenso, essendosi perciò estinta l'ipoteca per la devoluzione a beneficio dal Pa-

B

dron

dron diretto. E quantunque in vigor della grazia conceduta nel parlamento generale al Baronaggio del Regno nell'anno 1586. dal Re Cattolico Filippo II. di gloriosa memoria, si fosse ordinato che gli assenti Regj sopra l'ipoteche de' beni feudali s'intendessero dati a beneficio di tutti gli eredi anche estranei, a quali passa l'entrata burgenfatica, non ostante la suddetta clausula, *pro se, & heredibus ex corpore*; non di meno ciò si fosse limitato nel caso della devoluzione de' feudi a beneficio della Regia Corte (ch'era il caso di cui si trattava), dicendosi: *Placet Regia, & Catholica Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur, dum tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo, nec feuda pro quibus Curia nostra de evictione teneatur, minimeque ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regia Curia generari possit*; come si legge nella *Pram.27. de feudis*.

Quanto però debole sia questa opposizione non è da credere, e molte risposte potrebbe ricevere, ma noi per non renderci assai lunghi, e rincrescevoli, ci contentiamo solamente di darne due, delle quali la prima farà.

Che quando il feudo dell'Amatrice si fosse devoluto a beneficio del Regio Fisco fin dall'anno 1692. per la morte del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Urfini, le ipoteche con assenso sopra quello contratte a beneficio di D. Anna Maria Caffarelli, per la restituzione delle doti, ed antefato, non si sieno estinte, ma rimaste in piedi, e salde, anche a favore dell'erede estraneo, che fu l'Augustissimo Imperador Leopoldo istituito dal Marchese di Pernè.

Secondo dimostreremo non essersi devoluto det. Feudo dell'Amatrice per la morte del Principe D. Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Regio Fisco alla fu Serenissima Gran Duchessa D. Vittoria Montefeltria della Rovere, perchè era di quello legittima succeditrice, come discendente da Alessandro Vitelli in vigor delle clausule dell'investitura dell'Imperador Carlo V. E che per la transazione seguita nell'anno 1693. non acquistò nè titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel titolo che prima avea della successione, anzi che acquistò il feudo colla qualità di feudo antico.

Terzo discorreremo degli affetti crediti del Serenissimo G. Duca, così *ex jure* della quond. Isabella Vitelli, come di D. Beatrice Urfino.

E per ultimo divideremo quanto importa il credito di S. Maesta Imperial così di sorte, come d'interessi,

P A R.

PARTE PRIMA.

Si dimostra, che quando il feudo dell'Amatrice si potesse dire devoluto per la morte del Principe D. Alessandro Maria;

L'ipoteca sopra quella contratta a beneficio di D. Anna Maria Caffarelli, non si sieno estinte, ma rimaste salde, e debbano operare anche a beneficio dell'erede estraneo.

A Finchè possa rendersi a ciaschaduno per ogni verso, e con più evidenza, manifesta, e palese la verità di ciò, che ne abbiamo in questa prima parte di nostra difesa proposto; divideremo con distinzione de' capi, i seguenti punti, da quali dipende la pruova del nostro assunto, cioè.

Primo che l'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non debba stimarsi feudale, e che in quella, così come in ogni altra azione burgensatica, debbano succedere tutti gli eredi, anche estranei.

Secondo che la grazia dell'anno 1586. del Rè Filippo II. sia stata come una dichiarazione della controversia, che v'era trà Feudisti, non già una nuova legge, o disposizione.

Terzo dimostreremo, non ostare alla successione a beneficio degli eredi estranei nell'azione suddetta, la clausula solita apporsi negli assenti: *pro se & heredibus ex corpore*.

Quarto divideremo, non ostarne la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Rè Filippo II., e quando mai ne dovesse pregiudicare per la limitazione, ch'in essa si contiene; ne debbano indubbitamente giovare le altre grazie susseguenti anche esecutoriate nel presente Regno.

Quinto esamineremo le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, per la devoluzione non debbano estinguerli, e faremo menzione delle carte regali sopra ciò spedite, e della pratica universale di giudicare.

Sesto daremo a vedere, che per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperadore, oltre l'assenso spedito sopra l'istrumento de' capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo, conceduto dal Rè Ferdinando, per cui vie più riesce vana l'opposizione delle parti.

E finalmente dimostreremo, che quando l'assenso si fosse risoluto (il che

B 2

non è)

non è) tal' opposizione di risoluzione non possa farsi per parte del Serenissimo Gran Duca, ne di qualsivoglia altro creditore di detto fu Principe dell'Amatrice.

CAPO PRIMO:

L'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non può stimarsi feudale, ed in quella, come in ogn'altra azione burgensatica, debbono succedere tutti gli eredi, anche estranei.

ERA prima della grazia ottenuta nell'anno 1586. gravissima la controversia tra feudisti; se l'azione ipotecaria sopra i feudi, dovesse regularsi *ad instar feudi*, con estinguerli per la mancanza de' chiamati dalle nostre leggi del Regno, nella successione de' feudi, rimanendo questi liberi a beneficio, o de' creditori posteriori, o del Padron diretto. Ed alcuni senza riflettere minutamente all'articolo, e senza punto esaminare l'une, e l'altre ragioni sostennero la sentenza assertiva, e forse ancora senza ben intendere alcun detto di grave Autore feudista, giusta la qual sentenza veggiamo avere il *Presidente de Francis* compilate le *decis.* 41., e 75.

Altri all'incontro con assai più fior di senno de' primi, che senza esser mossi da ragioni, non erano stati intesi, che a seguire l'un l'altro, *cume le pecorelle escon dal chiuso*

più validamente sostennero, che l'azione *ad fructum* non dovesse stimarsi feudale, e che perciò dovesse far passaggio a qualunque erede, anche estraneo, e che l'azione sola *quæ fundi corpus vindicabat* si fosse dovuta regolare nella successione, come il feudo stesso: E questa seconda sentenza fu universalmente tenuta per la più vera, e la più ragionevole, come interpretando l'autorità di *Andrea d'Isfemia* nella *constitut. honorem nostri diadematis*, l'avvertirono *Montano in repetit. cap. Imperialium §. præterea ducatus num. 77. de prohib. feud. alienat.*, il *Reg. de Pont. de potest. Proreg. tit. 7. §. 8. Scbra lende feud. part. 7. cap. 2. num. 26* il *Reg. Galeota lib. 1. controvers. 28. num. 33.*, il *Cons. Teodoro allegat. §. 4.*, e il *Cons. Franc. Maria Prato disceptat. Forens. tom. 1. cap. 26. per tot.* per la ragione, che l'azion'ipotecaria non tocca il dominio, ne costituisce un feudo formato, allo scrivere del *Reg. Merlini centur. 2. controvers. 81. num. 6.* per lo test. nel *cap. si Titius si de feudo defuncti*, e perciò le leggi che parlano della successione del feudo, non pro-

pro-

Ad hoc de quæ. num. 13. cap. 6. n. 112. Data. 2. cit. 214. a. n. 10. 21.

⁸³
 procedono in azione ad feudum, come conchiudono i citati Dottori, non ostando le clausule dell'assenso *pro heredibus ex corpore*; siccome l'altre convenevoli al feudo, se espressamente la concessione non si fa di cosa in feudum, come largamente insegnò Pier di Gregor. de concess. feud. part. 2. quæst. 1. num. 9. ¶ e fu solennemente deciso à 12. Aprile 1621. dalla Reg. Camera à relazione del Ragnone Casanate nella celebre causa d'Isabella Polizio col Regio Fisco, della qual decisione farem più larga menzione nel capo terzo di questa prima parte della presente scrittura.

Per la migliore intelligenza di che è da rifletterfi, che l'azione ad feudum in due maniere può competere. O per conseguire il corpo dello stesso feudo, o per conseguire alcuna somma, o altra cosa burgenfatica, per la cui pagamento ritrovasi obbligato il feudo. Nel primo caso, l'azione è interamente feudale, & *jure feudi confessor*, così per l'acquisto, come per la successione, ne senza assenso può acquistarsi, o trasferirsi, ne in quella può alcuno succedere, se non che colui, ch'è legittimo successore ne feudi, perchè in tal caso l'azione istessa compete per la consecuzione del feudo; e colui che quella avea, in vigore della medesima può acquistare il feudo, e perciò ha luogo la regola, che l'azione si specifica dall'oggetto, a cui si dirige; anzi perchè in vigor di quella si può venire all'acquisto del feudo, importa al Padron diretto, che non s'acquisti, che da colui, che può essere legittimo possessore del feudo, come ottimamente discorre Capnet. in extrav. Volentes §. sed quid si fuerit nn. 17. & seqq. Ed avvertisce il Reg. Galeota controverf. 24. num. 34. & seqq. lib. 1. Ne intorno a tale azione ritrovasi fatta alcuna mutazione per le grazie concedute al Baronaggio del Regno, poichè in quelle anche oggi non succede, se non che colui, ch'è legittimo successore ne beni feudali.

Non ossi per la seconda azione, la quale si dà al padrone feudale, per una cosa burgenfatica, coll'ipoteca però del feudo, contratta coll'assente, poichè l'azione principale non è ad acquistare il feudo, ma a conseguire le somme burgenfatiche; e perciò l'azione è assente burgenfatica. E quantunque l'azione ipotecaria è quella annessa *feudum ipsum tangat*, e per ragione dell'ipoteca annetta al feudo, *aliquid feudale sapiat*; nulladimeno perchè è unita all'azione personale, de genera dalla natura feudale. E onde quantunque *quoad acquisitionem*, non possa costituirsi senza assenso, perchè il feudo non si può obbligare senza assenso, ne sopra di quello validamente costituirsi ipoteca, tuttavolta dopo ch'è costituita, sempre *videtur accedere magis naturæ burgenfaticæ, quàm feudali*, perchè in fatti compete ad acqui-

let. reg. 2.
 n. 30.
 H. Greg.
 in citata

28
 34.

acquistare una cosa burgenfatica. E così dottamente discorrono, oltre *Cannet.*, e *Galeot.* ne' luoghi citati, *Schrader. de feud. part. 10. sect. 5. num. 61.*, & *seqq.*, e largamente *Merlin. controu. 81. num. 62.*, & *63. tom. 2.*, e meglio d'ogn'altro *Carlo Molineo*, che che sia di sua religione in *Gloss. ad consuetud. Parisiens. §. 11. num. 28.*, & *seqq.*

Anzi lo stesso celebre feudista *Andrea d'Isernia*, che prima di tutti si riferisce per la sentenza, che l' medesimo sia dell'azione *ad feudum*, che del feudo stesso, nella citata costituzione *honorem nostri diadematis*, parla di quell'azione, che si concede per conseguire l'istesso feudo, e così anche parlarono quanti prima di lui scrissero, a riserva di *Freccia*, e di alcuni altri Dottori moderni, che anno trattato il punto confusamente, e senza la distinzione de' veri termini, il che si compruova con molte altre dignissime riflessioni; poichè se l'azione *ad feudum* fusse feudale, non si potrebbe negli obblighi de' feudi concedere l'assenso dal Signor Vice-Re, sì perchè si costituirebbe un nuovo feudo in persona di quel Creditore, che hà di già acquistata l'ipoteca, che solo il Re il può fare; si anche perchè il feudo dell'ipoteca si dividerebbe dal feudo sopra di cui compete l'ipoteca, il che similmente a' Signori Vicerè è proibito. E qual cosa più assurda può mai Uom dire, che l' doverli costituire un feudo sopra quell'ipoteca, che si dà *ad pecuniam consequendam*? Se il feudo consiste in cose immobili, & *quæ inter immobilia connumerantur*, ne si può costituire nel danajo, o in altra cosa mobile, per la sentenza comune de' feudisti, di cui fa menzione *Schrader. de feud. par. 3. cap. 2. num. 1.* *Rosenthal. de feud. cap. 2. conclus. 1.* *Zasius de feud. par. 4. VVesembecius de feudis cap. 7.* *Alvarot. Affl.*, ed altri appo il *Cons. Giuseppe de Rosa in præludiis feudalibus lect. 2. nu. 2.*, come potrà consistere in un'azione, che dassi a conseguire il danajo? E se le azioni non sono inventate ad altro, che, perchè siano mezzi ad ottenere le cose a noi dovute, e perciò da queste sono distinte, in maniera che di quella natura dee giudicarsi l'azione, di cui è l' fine a cui s'indirizza, come per lo testo nella *l. ad id solvendum Cod. de prædiis minor.* integnò *Tiraqu. de retract. consanguinei §. 1. glos. 4. num. 3.*, & *4.*; sembra assai arduo il dire, che la cosa, la quale domandiamo per mezzo dell'azione sia burgenfatica, ed il mezzo, o l'azione, con cui la domandiamo sia feudo, come spiega *Montan. in l. Imperialem §. præterea ducatus num. 75.* & *76.* nõ perchè la medesima contenesse *substantialia feudi*, ma perchè *tangit feudum*: in se però è distinta, e diversa dal Feudo, quale non può consistere *absque forma Feudi*, che non ritrovasi nell'ipoteca, come avvertì *Bartolomeo Camerario* il primo Feudista del Regno dopo *Andrea d'Isernia*, che illustrò tutta la ragione feudale con i suoi acutissimi comen-

ti fu i capitoli feudali, e che fu Luogotenente della Regia Camera, ed amministrò il Patrimonio regale nel regnare dell' invittissimo Re Filippo II. nel suo commento fu la costituzione di *Federico nel d. cap. Imperialem cart. 15. lit. O. & P. de Ponte conf. 17. num. 10. lib. 2.* siccome anche qualsivoglia azione ha specie distinta dalle cose, alle quali compete, come coll' autorità del *Speculat. Gio. Andr. Bart. Oldrad. Aleß.*, ed altri insegnò *Tiraquell. de retract. lignag. §. 1. glos. 7. num. 9. & 11. nec eodem jure ac ipsa res censeri debet, quando discriminis ratio aliter suadet*, come disse il medesimo *Tiraquell. num. 19.*, e quantunque nel testo della *l. qui actionem ff. de reg. jur.* si dice che chi ha l'azione a recuperare una qualche cosa, sembri avere l'istessa cosa; nondimeno non è applicabile al nostro caso, perchè il testo procede *per viam fictionis*, come ponderando la parola *videtur* riflette *Decio*. E poi perchè ivi si tratta del dominio della cosa, non già dell'ipoteca, dicendosi: *ad rem recuperandam*, e perciò la *glos.* pone l'esempio nel contratto di *rei vindicatione*.

Senza che, dove nell'ipoteca, che al creditore s'acquista, vien mai compreso o'l servizio, o la fedeltà, o tutte le altre cose, che da' Baroni debbonfi al Padrone diretto prestare? Dourà pertanto necessariamente dirsi, ch'ella non sia feudo, ne cosa feudale, ma che sia solamente tale ne' puri termini, e nelle semplici parole, e che più in là per se non s'avvanzi.

Da ciò è nato, che questa ipoteca sopra i feudi s'acquista anche a beneficio di coloro, che sono incapaci di feudo, cioè alle Chiese, alle persone Ecclesiastiche, ed altri simili, come lo pruovò il *Reg. de Ponte de Potes. Proreg. tit. de refut. feudor. §. 11.* dove discorrendo meglio di ciò avea divilato in *tit. de refut. feudor. §. 11.*, sostiene, che in niun modo a queste ipoteche possa applicarsi la natura di vero feudo.

Da questo similmente è venuto, che la proibizione a' Signori Vice-Re di prestare l'assenso su l'alienazione de' feudi, che si facesse da' Forastieri, ricercandosi l'assenso del Re, come dalla *Pram. 16. de feudis*, non comprende l'azione *ad feudum*, che ha il forastiere, potendogli ben concedere l'assenso il solo Sig. Vice-Rè, giusta lo che insegnò largamente *Teodoro nell' Allegazione 94.*, dove così rapporta deciso, e 'l Regente *de Pont. tit. de assens. Reg. §. 4.*, il *Reg. Rovito in dict. Prag. 16.*, e il Reggente *de Marinis lib. 1. resolut. 22.*, e così anche fu deciso nella causa, in cui scrisse il Consigliere *Giuseppe di Rosa di Tobia Spinola* colli Creditori del Principe di Conca, come attesta in *consultat. 20. num. 3.*

Et idem juris è nell'assenso a pro delle Chiese, o delle Università, che possono ben averlo dal Signor Vice-Re, dov'all'incontro non ne po-

*1. de assensu
Reg. n. 1.
Prat. de capt.
P. c. 26. n. 6.
et 26. in h.
P. ex p. h.
D. de refut. feud.
de dec. 10.
Decio.*

*S. Don. de l'una
ra il detto di
Rovito circa
trebe
de 24. mag. 1611.*

trebbero certamente ottener i feudi, venendo ciò proibito dalla *Pragma 4. de feud. cap. 1.* di che n'è la decisione del Marchese della Padula appo il Consigliere *Teodoro alleg. 54. per tot.*, e l'avvertirono ancora il Reggente *Rovito nella Pragm. 17. de feudis sub num. 4.* il Consigliere *Giuseppe di Rosa cons. 20. tom. 1. num. 8.* *Novar. ad prag. 4. de feud. collect. 1. num. 2.* e il Reggente *de Ponte de potest. Proreg. tit. de assensu Regis 8. num. 6.* dove anche pruova, che quantunque non potesse il Vice-Re concedere l'assenso all'alienazione de' feudi, che si facesse da colui, *qui caret legitimo successore*, ciò non dimeno non abbia luogo nell'alienazione dell'azione ipotecaria *super feudo*, il che anche s'era avvertito dal Reggente *Lonario cons. 87.*, e dal Reggente *Rovito in ead. Pragm. num. 17.*

Per lo stesso motivo il rescritto, che gli assensi si registrino ne' quinterni della Regia Camera, non comprende detta azione, giusta l'avvertimento del Reggente *Rovito decis. 84.*

E finalmente dall'istessi principj è nato, che tal'azione *non incidit in caducitatem*, né a colui, che la rappresenta si dà il Balio, come fu deciso due volte dal S. C. appo il Consigliere *de Georgiis in repetit. feudali cap. 43. num. 15.*, e *Giuseppe di Rosa in præludis feudilibus lectio. 7. num. 4.*; ne si rende impotente colui, che hà tale azione d'impetrare l'assenso per la morte de' contraenti, come avvertirono il Reggente *Capace-Latro decis. 43. num. 7.* *Botta conclus. feud. 30.* *Franc. Rocco de officiis rub. 13. super Pragm. 4. de feudis 6. casu num. 112.*

Per la qual cosa anno insegnato i suddetti Dottori, che così il primogenito, come il secondogenito possino agire con azione ipotecaria, in volendo conseguire le doti materne obbligate con assenso su i beni feudali, poiché l'azione ipotecaria passa a colui, al quale passa l'azione personale, come l'avvertì anche *Carl' Antonio di Luca observat. 4. ad decis. 41. Praesid. de Franch.*

Alle decisioni, che si allegano in contrario 41. & 79. del Presidente de *Franch.* meglio di noi risponde il citato Consigliere *Rocco loc. cit.*, e perciò basterà tras rivere le sue parole, colle quali dimostra non essere applicabili all'articolo: *Quin immò dice egli, pradiitis non contradicunt allegata per Praesid. de Franch. in supra dictis decisionibus, etenim principaliter proposita in decis. 41. se vertunt num quid possit secundogenitus compellere primogenitum, ut gressus dirigat pro exactione dotis super feudilibus. S. C. in hoc articulo decrevit, huiusmodi actionem contra primogenitum non dari, nisi in subsidium; itaque deponitur, quod principaliter tribuitur secundogenito facultas iura proponendi, & ex petiendi pro consequitione dotium. Insuper idem Praesid. de Franch. in ead.*

ead. decis. 41. asseverat, dote recuperata, competere secundogenito portionem ad instar partis pretij, quæ debetur secundogenito in feudo, sed hoc assumptum corrumpit, etenim dotes ut plurimum mulier nanciscitur à suis agnatis; ideoque ad instar feudi antiqui non daretur secundogenito pars pretij, sed dumtaxat vita militia; camque Pras. de Franch. ibid. concludit, dari secundogenito portionem; igitur non regulatur successio ad instar feudi. Itidem allegata in decis. 75. ad alium articulum se referunt; proût diximus, & in articulo ut primogenitura vigeat in actione ad feudum, licet utatur doctrina Camerarij, & Cannetij, tamen prædicti DD. aliter loquuntur, & dictam contrariam opinionem nullatenus autumant; etenim Camerarius, & Cannetius docent, quod ius primogenituræ, sicut habet locum in feudo, habebit etiam locum in actione, quæ competeat defuncto ad recommending feudum, per eum venditum cum pacto de retrovendendo, unde dispar est casus.

Laonde dalle cose sudette rimane ad evidenza dimostrato, che l'azione ipotecaria di credito pecuniario, non debba stimarsi feudale, e che in quella, come in ogn'altra azione burgenfatica debbano soccedere tutti gli eredi, anch'estranei.

C A P O S E C O N D O.

La Grazia dell' Anno 1586. del Rè Filippo II. fù come una dichiarazione della controversia, che vi era trà feudisti, non già una nuova legge, ò nuova disposizione.

Quantunque nella quistione agitata prima della grazia, la sentenza più vera, e più uniforme alla ragione, fosse stata, che l'azione ad feudum non dovesse stimarsi feudale, e perciò che dovesse far passaggio a qualsivoglia erede, anche estraneo, come abbiám dimostrato; nientedimeno perchè negli assenti, che spedivansi sù l'ipoteca de' beni feudali si era introdotto d'apponerli la clausula, *ut ille assensus pro fit creditoribus hypothecam acquirenti, ejusque hæredibus, & successoribus ex corpore*, che solamente competeва alla concessione del corpo del feudo pretesero pertanto gli Avvocati Fiscali; doverli succedere nella detta azione non ad vindicandum corpus feudi, ma nella stessa maniera, che succedea in feudi; perciò nell'anno 1586. nel Parlamento Generale del Regno per togliere detta quistione si domandò per grazia alla

C

alla

alla Maestà del Rè Filippo II., che nella cessione di detta azione ipotecaria di credito pecuniario *super feudis*, si dovesse succedere come in ogni azione burgenfatica; e perciò potessero succedere tutti gli eredi, anche estranei, non ostante, che vi fosse apposta la clausula, *prò se, & heredibus ex corpore*, sempre che non vi fosse interesse del Regio Fisco, o'l feudo non si possedesse dalla Regia Corte, ò veramente il Fisco non fosse tenuto *de evizione*, come dalle parole del Baronaggio, che si leggono trà le grazie concesse da detto Monarca nel §. 5., e nella *Pram. 27. de feudis*: *Item perchè ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, d'annue entrate sopra burgenfatici, d' di promesse di pagamenti, d' in qualsivoglia altro contratto, suole il venditore obbligare in caso d'evizione, d' per osservanza del contratto li beni feudali, mediante il Regio assenso, il quale assenso si presta ordinariamente dall' Illustrè Vicerè, e dal Regio Collateral Consiglio con la clausula: prò se, & heredibus ex corpore, dal che nasce, che morendo il compratore di detti beni, d' annue entrate burgenfatiche, d' il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorchè l'entrata burgenfatica, d' il credito passi a beneficio dell'erede estraneo, non di meno quando questo erede straniero volesse esercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede ex corpore dell'acquisitore; perlocchè estinguendosi l'ipoteca a beneficio d' del possessor del feudo, d' degli altri creditori posteriori, resta deluso del suo credito. Si supplica perciò V. M. a degnarsi concedere, che gli assensi Regj dati sin' ora sopra le ipoteche de' beni feudali apposti ne' sudetti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgenfatica, d' l'azione personale, non ostante, che negl' assensi vi sia la clausula, *prò se, & heredibus ex corpore*, e che negl' assensi prestandi da ora in avanti da V. M., o dall' Illustrè Vicerè di questo Regno sopra le dette ipoteche de' beni feudali, si ponghi la clausula, *prò se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*; E perchè questa grazia non può cagionare danno, e pregiudizio al Regal Patrimonio, si potrà stabilire per V. M. che detti eredi estranei non possino in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto dalla Regia Corte, d' da altri, a chi la Regia Corte l'avesse venduto con promessa d'evizione, dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niun pregiudizio alla Regia Corte. In piedi di cui si ottenne la grazia colle molte clausule, che si leggono, in essa, cioè, *quantum ad hoc caput attinet, Regia, & Cat. Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jam expeditis, in his tamen, qui post hanc concedentur, placet R. & C. M. concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur*, colle limitazioni di sopra espresse, ne' casi*

di

di devoluzioni de' feudi, per l'ipoteche, ed alienazione de' quali potesse inferirsi alcun danno alla Regia Corte.

Vedesi adunque questa grazia, o vogliansi considerare le proprie parole di essa, o quelle della supplica, essere stata concessuta sopra un punto, che tanto s'era da' Dottori disputato, e forse, e senza forse, se la passion non c'inganna, a favor nostro determinato, e conseguentemente non potrà darcele il titolo di nuova concessione, di nuova legge, perocchè propriamente le si conviene quello di dichiarazione, avendo spiegata, e dichiarata la già detta quistione, per cui la sentenza contraria a quella ch'abbiam di sopra divisata, avea per se ottenuto l'uso della clausula, ch'apponeasi negli assenti *pro se, & heredibus ex corpore*.

Tanto maggiormente, che quando mai tutte le ragioni considerate per la sentenza, che l'azione *ad feudum* non sia feudale, ma burgenfatica, non avessero luogo, quando mai non fosse stata la medesima universalmente ricevuta, ed abbracciata da tutti i Dottori, quando pure non fosse stata avvalorata da più decisioni favorevoli; non potranno certamente le Parti a noi dire senza nota di troppo ardite, che si fosse prima della grazia, avuta la lor sentenza per indubitata, giacchè il dubbio non certamente nascea da qualche legge espressa dettante a lor favore, ne si era ancora per esse indotta una costante, ed uniforme consuetudine di giudicare: e perciò dovendosi la cosa ammettere almeno per dubbia, per capace di disputa; chi mai potrà dire, che fosse stata la grazia del Rè Filippo II. una nuova legge, e non più tosto una spiegazione della già detta quistione? Chi mai potrà aver l'ardire di non confessarlo, ancora che tutti i Dottori fossero stati per la sentenza contraria, perchè questi almeno, ed alla peggior lettura non potevano il lor sentimento fondare, se non prima risposto avessero alle ragioni, che da' nostri Dottori s'adduceano in contrario?

In questi proprj termini scrisse Paolo di Castro nella *l. heredes palam alit. de testam.* ove in parlando di grazie, stimò non doverfi dire, che *declaratorie*, dove cadeffero sù cose dubbie, e che quelle ragionevolmente s'avessero *novæ dispositiones* a chiamare, che concedeanfi sù punti, che non pativano per legge controversia alcuna. E questa dottrina fù concordemente dagli altri approvata, come potrà vederfi appo Gabbriello *communium conclus. lib. 6. de regul. juris conclus. 3.* Beccius *cons. 3. num. 44.* Sard. *decis. 29. num. 6.*, & 7. & *cons. 426. num. 44.* Gratian. *discept. forens. 427.* Mansi. *lib. 3. consult. 202. num. 14.* Torre *de primogenit. Italia part. 1. cap. 10. num. 54.*, & *cap. 39. num. 95.*

Ed in fatti abbiamo per massima legale, che chi dichiara non fa alcuna co-

fa di nuovo; ma solamente scuopre; e paleſa ciò ch'era già vero; e diſpoſto, ſiccome ſcorgeſi in varj eſempi, che ne abbiamo nella *l. ſicuti §. ſed ſi quaratur ff. de ſervitutibus*; ivi: *Quia per ſententiam non debet ſervitus conſtitui, ſed quæ eſt, declarari* nella *l. hæredes palam, §. ſi quid poſt ff. de teſtamentis* in quelle parole: *Nihil enim tunc dat, ſed datum ſignificat*, nella *l. ſi donatæ §. 1. ff. de donationibus inter virum, & uxorem*, la ove dice: *Quia tum factam donationem confirmare videtur, non inchoare novam*; e nella *l. aded §. cùm quis ff. de acquirendo rerum dominio*, ivi: *Qui excuſſit ſpicas, non novam ſpeciem facit, ſed eam, quæ eſt, detegit.*

Che perciò con ſomma ragione Caſtill. *controv. quotid. cap. 56. num. 88.* trattando d'una Prammatica, in cui eraſi diſpoſto, che poteſſe ne' majorati rappreſentarſi la perſona di colui, ch'era morto anche prima, che ſi fuſſe quello iſtituito, fermamente ſoſtenne, ch' eſſendoli di ciò fatta prima qu'iſtione ne' termini della *l. 40. Tauri*, nella quale erano ſtate varie le oppenioni de' Dottori, e ſ'adduceano ragioni ugualmente forti, ed urgenti per l'una, e l'altra parte, doveſſe perciò tal prammatica giudicarſi, come una ſemplice dichiarazione di quella legge. Ecco le fue parole: *Quod autem dicta Pragmatica in ea parte, in qua indiſtinttè repræſentationem inducit, etiã ante inſtitutum majoratum aliquo decedente, declarativa ſit, fortiter urgere videtur communis illa reſolutio Doctorum, de qua ſupra, quod declaratio vera, & propria dicatur, quæ ſit de re dubia, non certa, & clara. Negari autem nullo pacto poterit, quin etiã poſt editam dictam legem Tauri 40., & ante Pragmaticam ipſam dubitatum fuerit, an jure non radicato, & ante fundatorem ipſum majoratus, vel majoratum etiã inſtitutum, ſi is cujus perſona repræſentatur, deceſſiſſet, repræſentationi ſit locus, nec ne, & prò utraque parte efficaces, concludentesque juris rationes ponderatas fuiſſe communiter, & verè efficacioreſ, atque concludentes magis viſas fuiſſe illas quæ ex verbis legis ipſius Tauri deducebantur, & repræſentationi favebant, prò qua ſepè pronunciatum vidimus. Quando verd in aliqua dubia quæſtione ſunt prò utraque parte non modò fortiores, & urgentiores juris rationes, ſed æquè concludentes apparent, tunc equidem lex, conſuetudo, diſpoſitionem unam approbans, dicetur eſſe declarativa, & favorabilis.*

E parimente il Cardin. de Luca de alienat. diſcuſſ. 25. num. 4., & 5. parlando delle noſtre Prammatiche 10., & 11. de adminiſtrat. Univerſit. pubblicate nell'anno 1605., e 1606. colle quali fù proibito agli Amminiſtratori dell' Univerſità il prender danajo a cambio, o far vendita d' annue entrate ſenza il Regio aſſenſo; ſcriſſe che non eraſi per eſſe indotta

«*Questa cosa di nuovo*», ma semplicemente spiegata la legge comune, che variamente era stata da' Dottori interpretata, intorno a questa solennità, se richiedeasi o non altrimenti: *Difficultas*, dice egli, *considerabilis consistere videbatur in eo, quod dum id est de jure communi saltem dubium, idè dicta Pragmatica dicenda non sunt omnino inductiva novi juris, sed potius renovativa juris communis, vel ejus declarativa ad tollendam questionem ex opinionum varietate resultantem.* E perciò è da conchiudere, che la grazia del Rè Cattolico Filippo II., che tolse quel dubbio, che prima v'era, se l'azione ipotecaria sopra il feudo, fusse feudale, o pure burgenfatica, fosse stata semplice dichiarazione, e risoluzione di quella controversia più antica, non già nuova legge, o disposizione. Ed essendo così, come si è, rimane vana, ed effimera l'opposizione delle parti, maggiormente.

C A P O T E R Z O.

Non osta alla successione a beneficio degli eredi estranei nell'azione sudetta, la clausola solita apponerfi negli assensi: prò se, & heredibus ex corpore.

Questa clausola solita apponerfi negli assensi spediti nella Cancellaria, sù l'ipoteca de' beni feudali, *ut assensus pro sit creditor, ejusque heredibus ex corpore*, si è di sopra dimostrato convenire solamente nella concessione del corpo del feudo, o nell'azione *ad vindicandum corpus feudi*, non già nell'azione ipotecaria, coll'obbligo de' beni feudali, che come cosa allodiale, e burgenfatica, dee passare a beneficio di qualunque erede, anche estraneo; E perciò come superflua non è da attendersi, ne vizia l'assenso, che senza essa può ben *absolute* rimanere & come per la regola *quod superflua, & quae ad rem non pertinent ab omnibus actibus rejiciuntur* che assi per la *l. ampliore §. in reftatoris C. de appellat. l. nec eos in fine C. de captiv. & post lim. revers. l. fin. C. de donat. §. unic. Auth. de filiis ant. dot. instr. nat. collat. 3. cap. si Papa de privilegiis Gregor. in Proamio decretorum*, lo scrissero Bart. nella l. 1. ff. de jure codicill. Capyc. decis. 159., il Reg. de Ponte decis. 4. num. 35. il Conf. de Rosa consult. 2. tom. 1. num. 70., & sequ., ed in un caso simile il medesimo Conf. de Rosa consult. 3. num. 69. ivi: *Primo quia ha clausula non apponuntur de certa Principis scientia, & voluntate, sed sunt de stylo concessionis; Princeps enim dum assentitur, nihil aliud rescribit, nisi fiat in forma; dum vero privilegium extenditur, H. E.*

CLAV.

CLAUSVLÆ INSERVNTVR DE STYLO CANCELLARIÆ;
NULLA FACTA DISTINCTIONE, SI FEVDVM SIT
FRANCVM, VEL NON; quia scilicet dam sunt simplices pro-
 stationes, ideoque nihil novi inducunt, **IN OMNI ASSENSV**
PONVNTVR DE STYLO AD CAUTELAM; nam si servitium de-
 betur, illud reservant; si non debetur, **NIHIL OPERANTVR**:
 nulla igitur modo possunt acquirentem in mala fide constitutere; cum
 enim ipse sciat esse has clausulas solitas apponi de stylo, illasque sem-
 per apponi in quocunque assensu, etiã quando super feudo franco con-
 ceditur; atque non potest ex iis malam fidem concipere, nec existi-
 mare se ad servitium necessariũ esse obligatũ; id quod in fortioribus
 terminis tradit Reg. de Ponte d. conf. 130. lib. 2. num. 4. & 5. qui viden-
 tur, cujus traditioni favet commune pronunciatum, **QVOD CLAV-**
SVLÆ ISTÆ DE STYLO NIHIL SOLENT OPERARI, ad
 tradita per Bartol. l. 1. ff. de jure codic. Copyc. decis. 59.

Ed in vero moltissime sono le clausule, che si leggono in questi assensi da
 mero stylo Cancellariæ, contuttochè si trattasse d'assensi spediti su l'i-
 poteca de' beni feudali, e pure esse solo convengono nelle concessioni
 del corpo del feudo, o nell'azione ad vindicandum corpus feudi, spe-
 zialmente quelle: *natura feudi in aliquo non mutata, dummodo non in-*
ducatur diversio vassallorum, sed Jurisdictionis &c., quali si leggono
 anche nel nostro assenso fol. 24., e perciò debbono considerarsi come
 inutili, e senza effetto, ne in vigore delle medesime la cosa d'allodialia
 rendesi feudale.

Quindi se il Principe facesse alcuna concessione colla clausula *pro se, &*
heredibus, ex corpore del concessionario, e colla clausula *quod registra-*
tur in quinternionibus Regiæ Camera, non perciò s'intendefatta in
 feudum; ma in alodium, se espressamente non si dice conceduta in feu-
 dum giusta la volgata decisione della Regia Camera, di cui scrisse Lof-
 fred. in paraph. cap. 1. §. *huius autem generis vers. in addit. dam quærit*
ex quib. caus. feud. amitt. fol. 27. at, Pres. de Gell. tract. de adboa num. 68.
Gail. de Pern. oppo Pier di Gregor. de concess. feud. par. 2. qu. 1. num. 9.
 e dottamente il Conf. D. Carlo Brancaccio in una allegazione appo Ca-
 pan. de relev. part. 4. qu. 6. à num. 12. & segg. che scrisse in una causa,
 la dicui specie era, che Isabella Polizio ritrovavasi convenuta ad istan-
 za del Regio Fisco per lo pagamento del duplicato rilievo d'annui du-
 cati 96. per ducati 12. mila venduti a Felice Polizio dal Barone di Pla-
 camera, col motivo che la vendita era fatta in feudum, se nell' assenso
 vera la clausula, che dovesse registrarsi fra due anni ne' quinternioni
 della Regia Camera, & *quod liceat Regiæ Curia exigere servitium à*
 quo

quo voluerit, quali clausole erano solite apporsi nell'alienazioni di cose feudali, non già sopra l'ipoteca de' medesimi, e trattatafi la causa nella Regia Camera à 12. Aprile 1621. a relazione del Regente Casanatte, fu dichiarato essere la vendita di dette annue entrate burgenfatica, non feudale.

Che se le clausule: *pro se, & heredibus ex corpore* nell'assenso sopra le azioni ipotecarie, ch'Uom vorrebbe sul feudo acquistare, avessero ad operare, e stimar non si dovessero superflue, ed apposte *ex stylo Cancell.*, l'assenso rimarrebbe effimero, e senza effetto, e sarebbe lo stesso, che negarsi dal Principe senza alcuna causa, allorchè domandatosi l'assenso, il Principe *tenetur assentire*, altrimenti farebbe ingiuria al feudatario, *glos. l. in cap. pigit. i. quasi. 7. Afflict. in constit. si quis post litem postulat. 12. Reg. de Ponte conf. 3. num. 11.*, purchè non abbia giusta causa di negarlo, la quale dee esser grave, e per materia alterante la natura del feudo, non già ne' contratti, ne' quali è solito concedersi, e nelle alienazioni onerose, allo scrivere di Bartolo nella *l. si quum dotem §. eo autem tempore ff. soluto matrim. vers. quem de statuto*, e giusta l'avverimento del *Reg. de Ponte de Potestat. Præreg. sub tit. de assens. Reg. §. 1. num. 9. fol. 171. Tasson. de Antefat. vers. 4. observat. unica. prima.*

f. concessio il. e. o.
l. ve. post. pig.
e. p. in. l. de. n.
cap. assens. l. 1. de.
ingno

Tanto più ch' il nostro calo è di quei contratti onerosi, che maggiori, e più favorevoli non si anno certamente, perocchè è di restituzione di dote, ed antefato, ch' è quanto a dire ch' il Re non puol non assentire per l'obbligo de' feudali, e non assentendo, *habetur pro assentiente*, in vigore del capitolo del Regno di Carlo II. *in cap. 3. incipiente: Item statuimus, quod licitum sit.*

Questa giustizia adunque a favore degli eredi estranei, non ostante la suddetta clausula: *pro se, & heredibus ex corpore*, fu domandata nel Parlamento Generale del Regno di Napoli, ed espressamente dal Monarca Filippo II. fu concessuta, e second' essa se ne veggono le decisioni appo il *Cons. Francesco Maria Prato tom. 1. discept. fur. cap. 26. num. 9.* il Regente Capocelatro alla *conf. 84.* in cui al *num. 42.* aggiunge; *Et in similibus causis fuit semper decisum, assensum intelligi præstitum secundum gratiam, quomvis verba assensus aliter dicant.*

lan. 36. e

Ne diversamente ne parlò il Consigliere Giasappe de Rosa *consult. 47. num. 56.* scrivendo di detto capitolo di Grazia in quelle parole: *Addo id ex ipsa gratia manifestè probari, ET ENIM GRATIA NIHIL ALIUD FECIT, QUAM CORRIGERE STYLUM CANCELLARIÆ NEAPOLITANÆ, illique tradere formam deinceps expediendi assensus, ut scilicet sicut prius concessio erat pro creditore, ejusque heredibus ex corpore, deinceps esset pro eo, & heredibus, & suc-*

et successoribus quibusquæ, illud addens; quod licet diceretur pro heredibus ex corpore, id intelligeretur dictum per errorem, et accipi deberet, AC SIDICTVM FVISSET PRO HÆREDIBVS, ET SUCCESSORIBVS QVIBVSQVÆ, ut ex ejus lectura patet: Quæ gratia nihil aliud effecit, quàm tradere formam expediendi assensus Cancellaria Neapolitana, ILLIVS ANTIQVVM STTLVM CORRIGENDO ETC.

Lo stesso avvertì il Regente Marciano disputat. 86. num. 14., dicendo: et propterea in anno 1586. in parlamento generalis fuit per Civitatem, et Regnum suæ Majestati supplicatum, ut dignaretur concedere, quod non obstante clausula, ex corpore posita in assensibus, actio hypothecaria feudalitatis transfret in eum, in quem transfret actio personalis, licet ille non esset heres ex corpore, et quod deinde in antea non poneretur illa clausula in assensibus, sed pro heredibus quibuscumque, ut refert idem Reg. de Ponte in tit. de assensibus Regiis §. 4. num. 5., et legitur in Pragm. 27. de feudis secundum novissimam compilationem Domini Regentis Roviti, super qua petitione annuit Regia Majestas; Quæ gratia fuit petita in anno 1586., et exequutoriata deinde in anno 1603.

In questo però, che dice, esser la grazia del 1586. stata esequutoriata nel 1603; prende un affai grande abbaglio, siccom' anche il prese Carlant. de Luca ad Franch. nella decis. 41. al num. 2., e nella decis. 45. al num. 20., in dicendo essere stata concessuta nell'anno 1583., ed esequutoriata nell'anno 1605.; imperocchè la prima grazia concessuta dal Rè Filippo II. al parlamento generale, fù nell'anno 1586. (che si ritrova inserita nella Pragm. 27. de feudis). E quella del 1603. fù altra grazia concessuta nel parlamento generale al Baronaggio di Napoli, di cui più distintamente nel seguente capo discorreremo.

Se si vuole attendere la data di tal Grazia ridotta in privilegio, non si registra nella Stam. di Roma. Ma se vogliamo credere al L. Aperto concesso dal Re, la Grazia fu concessuta a 30. Settembre 1586. ed esequutoriata per sentenza dell'ultimo di Maggio del 1586. in avanti: e fu grazia di cui si fa menzione in tutti i mandamenti sopra della stessa concessione altera sull'istesso punto, che si fa menzione il soggetto del detto capo.

CAE

CAPO QUARTO.

Non ne osta la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Re Filippo II., e quando la limitazione contenuta nella medesima potesse ostarne, a quella s'è derogato coll'altra grazia susseguente esecutoriata anche nel Regno.

SIN' ora da noi s'è dimostrato, che la grazia conceduta nell'anno 1586. dalla Maestà del Rè Filippo II. fosse stata dichiarazione della quistione, ch'era trà feudisti, se l'azione ipotecaria sù 'l feudo, si avesse a regolare nella successione, come se fosse feudo, con esserli spiegato, che dovesse stimarsi burgenfatica, e perciò che in quella, come in tutti gli altri beni burgenfatici, dovessero succedere anche gli eredi estranei, non ostante la clausula, che per lo stile della Cancelleria era solita apponerli: *pro se, & heredibus ex corpore*, che solo conveniva nella concessione del corpo del feudo, e nell'azione *ad vindicandum corpus feudi*.

Perche però detta grazia fu conceduta colla clausula: *dimmodo tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo, nec feuda pro quibus curia nostra de evictione teneatur, minimeque ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regia Curia generari possit*; e la principal causa di tal disposizione fu *proxima spes devolutionis*, come riflettono i DD., e specialmente il *Reg. de Marin. lib. 1. resol. cap. 126.* Perciò dall'esser succeduta la Regia Corte al Principe dell'Amatrice mancato senza legittimo successore; prendon motivo le parti contro la dimanda giustissima del nostro Augustissimo Padrone con dire, che tal grazia a noi non possa essatto giovare, avendo anche il Principe defunto *in fraudem Regij Fiscus* contratta l'ipoteca su'l suo Stato, ed in tempo che non avea successore ne' Feudi, al che dovrebbeasi ovviare, tanto più che trattasi del danno del Padron diretto secondo i termini della *Lin fundo 39. de rei vind. l. 2. in princ. ff. soluto Mat. Gratian discept. for. cap. 183. sum. 14. Caren. res. pract. resol. 105. num. 7.* E ne' propri termini l'avvertì il Reggente de Ponte de potest. *Pror. tit. 7. §. 3. nu 29.* Da che la *Pramm. 4. de feud.* proibì a Signori Vicerè il concedere l'assen'lo per l'ipotecho de' feudi fatte da quei, che non anno successori, e sono disperati di prole, secondo che vedesi essere stata interposta una decisione del Colateral Consiglio a relazione della Regia Camera presso lo stesso Signor

D

*11. 2. et 3. p. 1.
Cap. 2. della
del 1593. e 1612.*

gnor de Ponte de potest. Pror. tit. 7. §. 3. num. 11. & segg.

Ma assai diverso è'l calo nostro dalle parole di questa condizione, imperocchè D. Anna Cassarelli quando ottenne l'obbligo, e l'ipoteca sopra i feudi di D. Alessandro Maria, non potea dirsi, *non habere successorem in feudis* detto debitore, ne poteva dirsi essersi contratta l'ipoteca *in fraudem Regij Fiscis*, o perche *aderat proxima spes devolutionis*, giacchè la disposizione della Prammatica, ha luogo quando il feudatario è affatto disperato di prole, o per la vecchiaja, o per altro impedimento; non così quando ne avesse potuto sperare *quandocunque*, ancorchè nel tempo dell'ipoteca non ne avesse, come riflettè il *Reg. de Ponte dicto tit. 7. §. 3. à num. 29. usq. ad finem*, allegando *Andrea in §. prater ea ducatus de prohibita feudi alienat. per Federic.*, e il medesimo de Ponte nel *nu. 30.* coll'autorità dello stesso *Andrea*, ed *Alvarot.* insegnò non solo richiedersi, che il feudatario non abbia figli, ma che non speri affatto d'averli in maniera che la devoluzione a beneficio del Padrone fosse certa; nel che furono d'uniforme sentimento *Afflitto in dicto §. prater ea ducatus notab. 3. num. 13. Bilost. conclusionum feudalium conclus. 41. in princip. de Marin. lib. 1. quotidian. cap. 21. Reg. Capycius Galeota controv. 24. num. 30. lib. 1. Jacobus de Ardiz. in summa cap. 16. cum non debet considerari casus adversa fortuna, nam quod hodie videtur inutile, cras erit utile, natura juvante*, sono parole d'*Andrea d'Isernia* nel luogo *cit. nu. 37.*; e'l Signor Reggente Rovit. nella *Pram. 4. de feudis num. 39. vers. insuper quatenus*, scrisse ne' termini d'un feudatario Chericò costituito in *minoribus ordinibus*, e disse, cessare la disposizione della Prammatica, potendo *dimittere habitum*; e'l *Cons. Staiban. resolut. 33.* scrisse, ed ottenne in termini più forti, poichè scrisse nella specie d'un feudatario destituito di prole, che non avea altro successore se non che una religiosa non ancora Professa, la quale però fe professione dopo 20. mesi dal dì dell'alienazione, sostenendo non poterli dire l'alienazione *in fraudem*, poichè la qualità ricercata dalla Prammatica bastava esservi nel tempo dell'alienazione, in maniera che, se dopo nel tempo della morte del feudatario alienante non si ritrovasse suo successore, l'alienazione già fatta rimaneva ferma, allegando il *cit. Andrea in cap. Imperialem §. prater ea ducatus de prohib. feudi alienat. per Federic. Camerac. in eod. cap. fol. 30. à ter. lit. B. in fine* con altri appo il *Regente de Ponte de potest. Prorog. lib. 7. §. 4. num. 7.* dove dice essere questa opinione comunemente ricevuta, e così lo riferisce deciso nella causa del Marchese di Briatico col Regio Fisco, come nella *decis. 4. trà le sue num. 20. in fine*, & 21.

Ne sono da tralasciarsi a tal proposito per la stessa sentenza *Mastrillo ad Perram de Gregorio de success. feudor. part. 4. qu. 10. lit. B. Reg. Tappia de-
cis. 4.*

dis. 4. num. 21. Franchis lib. 7. controvers. cap. 56. Arp. eccl. ad Julian. Clarum in §. feudum qu. 35. num. 6.

Nel caso nostro nondimeno questo per pensare non può pretendersi per parte del Gran Duca, poichè il Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, quando si casò con D. Anna Caffarelli, non solamente, *non erat desperatus de prole*, ma di vantaggio era assai gagliardo, e valente, in maniera, che di lui nacque poi D. Felice Maria, che fu Marchese di Pernè, come di sopra nella narrativa del fatto abbiamo detto.

Ma qual presunzione di frode può dirsi nel nostro caso, se l'obbligo con assenso fatto da D. Alessandro Maria, fu per causa delle doti ricevute da D. Anna Caffarelli sua moglie? Non fu per causa lucrativa, ma onerosa; fu in persona nobile, e ricca; e fu per un atto, *ad sui utilitatem*; le quali circostanze affatto escludono la frode, come si ha dalla *l. Proculus*, dove *Cumano ff. de damno infecto*, e lo divisarono la *Glos. nel cap. illud 40. dist. Boer. decis. 217. num. 9. in medio. Gratian. discept. forens. cap. 625. num. 27., & 28. tom. 4., & cap. 970. num. 23. tom. 5. Ruin. cons. 215. num. 10. lib. 1. Staib. in observat. ad citat. resolut. 33. ad nu. 27.* E che altro farebbe il non far seguire la soddisfazione di tali doti pagate a beneficio del Principe D. Alessandro, se non che violare le leggi dell'equità, e della giustizia, dalle quali siamo ammaestrati non doverci alcuno *alieno damno locupletari*? E potrebbe in ciò riferirsi il detto di *Cicer. lib. 2. offic. qui Rempublicam tuentur in primis operam dabunt, ut juris, & judiciorum equitate suum quisque teneat.* Tutto ciò s'è detto *ad exuberantiam*, perchè D. Alessandro Maria oltre i figli che pareva di poter giustamente sperare dal Matrimonio, avea altro successore ne' feudi, siccome l'ebbe, e gli succedè per quello discorreremo nella seconda parte della presente scrittura.

E in oltre in risposta così di questa opposizione, come dell'altra di sopra da noi accennata di non potersi l'Augustissimo nostro Imperatore giovare dell'assenso concesso su l'ipoteca contratta a beneficio di D. Anna Caffarelli, e successivamente del Marchese di Pernè di lei figlio per non essere erede *ex corpore* della detta D. Anna, ma estraneo, e perciò essersi estinta tal ipoteca per la devoluzione; E da rifletterci, che sebbene la *Pramm. 27. de feudis* disponesse che così l'alienazione del feudo, come l'obbligo, ed ipoteca sul feudo, non si potesse costituire, e costituito non potesse pregiudicare alla Regia Corte; niente però dimeno deesi questa legge intendere solamente per colui, che non avendo legittimo successore, voglia alienare il feudo suo, e non già per la semplice, e sola azione ipotecaria

che voglia sopra quello costituire. E così il dobbiam credere, o attendendo la legge commune, o veramente la grazia conceduta a questo Reguo: ed è ciò tanto vero, che più Dottori han sostenuto non potersi negar l'assenso a quello, che caret legitimo successore, come tra gli altri insegnò il Reggente de Ponte de potestat. Proreg. tit. de assensibus Regiis §.8. num.5., ed il Reg. Lanario conf.87. citato, e seguitato dal Reg. Rovito sopra la Pragm. 4. de feudis num. 2. in quelle parole: *Respectu vero secundi capitis limitabis, ut procedat in illo qui tractaret DE TRANSFERENDO DOMINIUM SUORUM BONORUM FEUDALIU, NON AUTEM SI TRACTARET DE TRANSFERENDO ACTIONEM HIPOTHECARIAM, QUAM HABET SUPER FEUDO PRO QUALITATE, IN QUA REPERITUR CREDITOR, quia hoc casu etiam si careat successore potest Prorex assentire, ita docet Regens Lanarius conf.87.* E così anche tralasciando gli altri averti il Conf. Franc. Maria Prato discept. fur. tom. 1. cap. 26. coll' autorità de' quali così anche lo divisò il da Reg. de Marinis lib.1. resolut. cap. 126. dicendo che la clausula, *quatenus alienans in feudo successorem habeat*, abbia luogo **IN FEUDO FORMATO, NON JURE HIPOTHECÆ, QUOD HABETUR SUPER ALIENO FEUDO**, ut nimirum in hoc ultimo casu (sono sue le parole) possit cum actione personali, etiam hypothecaria cedi super alieno feudo acquisita pro crediti consequitione & si creditor qui acquisivit, & demum cedens legitimo careret successore, quod secus est dicendum in primo casu, & sic in distrabente feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias assignatur, cum verè pragmatica causa fuerit proxima spes devolutionis, quæ in dominio, & non in hypothecaria consideratur, ac proinde idem dominus de Ponte dicit clausulam prædictam in assensibus cessionem tantum juris hypothecæ continentibus omnino tolli debere, sicut quando alienatur, registratio assensuum requisita in quinternionibus Regiæ Cameræ ad sciendum feudatarios propter servitia, relevia & devolutiones, non requiritur, nec servatur in assensibus obligationum tantum feudorum continentibus, quod etiam observavit Lanar. in repetit. cap. 1. num. 108. de his, qui feud. poss. dar.

Qual cosa à meraviglia confermarsi dal rifletterfi, che se la devoluzione ha luogo ne feudi formati per la mancanza degli eredi *ex corpore* non può aver luogo nell'azione ipotecaria, quale non è feudo, ne concessa in feudum, e quel che non fù concesso in feudum non si devolve allo scrivere di Rosental. cap. 7. conclus. 32. num. 13. ed altri, e prima della grazia registrata nella Pramm. 27. de feud. ne tampoco si pretendeva tal devoluzione dell'azione ipotecaria dal Regio Fisco per mancanza di
sue.

29
 successori *ex corpore* del creditore ma a beneficio solamente, o del possessore del feudo, o d'altri creditori posteriori, ivi: *estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio del possessore del feudo, o d'altri creditori posteriori*, e fù conceduto, e dichiarato che passasse à qualsivoglia erede anche estraneo.

Questa dubbiezza, che poteva nascere dalle parole della limitazione contenuta nella prima grazia si toglie coll'altre grazie succedivamente concedute da i Monarchi di questo Regno ne' parlamenti generali à beneficio del Baronaggio di Napoli, le quali sono state esecutoriate, e secondo quelle i Dottori han determinate le controversie intorno à tal punto proposte.

Nell'anno 1589. per rimuovere questo dubbio, e perchè la grazia si fosse ottenuta *simpliciter* fù domadata dal Baronaggio alla medesima Maestà del Rè Filippo III come s'osserva trà le grazie, e privilegi conceduti dal Rè Filippo III *pagin. 39. §. 3.* con queste parole: *Item perchè ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, d'annue entrate sopra burgenfatiche, d' di promessa di pagamento, d' qualsivoglia altro contratto suole il venditore, d' compratore obligare in caso d'evizione, e per osservanza del contratto li beni feudali mediante Regio assenso, il quale si presta ordinariamente dagl' illustri Vicerè, e Collateral Consiglio con la clausola pro se, & heredibus ex corpore, dal che nasce, che morendo il compratore di detti beni, e creditore senza successori legittimi in feudo ancorche l'entrate burgenfatiche passino in beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra li beni feudali non potrebbe quella esercitare, non essendo erede ex corpore, e l'ipoteca si viene ad estinguere in beneficio del possessore del feudo, d' altri creditori, & il contraente resta deluso del suo credito; si supplica perciò V. M. si degni concedere, che gl' assenti Regj almeno d' oggi avanti sopra l'ipoteca de' beni feudali apposta ne' sopradetti contratti s'intendano dati a beneficio di tutti quelli eredi estranei a quali possa l'entrata burgenfatica, d' l'azione personale saltem ad finem vendendi, non ostante che negli assenti vi sia la clausola pro se, & heredibus, ex corpore, ed acciuchè questa grazia non rechi pregiudicio al Regal Patrimonio potrà V. M. comandare, che questa grazia non s'estenda alle robbe possedute dalla R. Corte, d' da chi tiene per cagion d'essa, dal che ne nascerà beneficio a tutto il Regno, e nessuno pregiudicio alla Regia Corte; E si ottenne questa altra nuova grazia spedita à 2. Settembre 1601. in Vagliadolid nō ristretta a quelle clausole, come fu l'antecedente dell' anno 1586. mà si concede ampiamente, e senza restrizione, o limitazione alcuna, cioè *placet Sae Regie, & Catholicae Majestati*. E se*

ne

ne spedì il Privilegio, il quale fu poi esecutoriato nell'ultimo Febbrajo 1604. come attesta Rocco de officiis loc.cit. §. num. 113. con fede autentica avutane dal Secretario della Città, ivi: fra l'altre grazie &c. Ed indi soggiunge la risposta alla grazia domandata da quella che si fu: **PLACET SUÆ REGIÆ CATHOLICÆ MAJESTATI ex registro privilegiorum Civitatis Neapolis fol. 321. ater. meliori collatione semper salva — Franciscus Castellanus Secretarius.**

Or chi non vede, ch'essendosi tal grazia conceduta senza alcuna restrizione, colle sole parole, *placet Sacræ Regiæ Catholicæ Majestati*, si debbano ampiamente intendere *in beneficium concessionarii*, non solo per la regola, che *generaliter prolatum, generaliter sit intelligendum* l. de pretio ff. de publiciana in rem actione l. 1. §. generaliter de legatis praestandis l. quisque §. parentem de in jus vocando l. 2. §. homines ff. de vi bonor. raptor. l. 1. §. hac verba, qua in fraud. creditor. l. penult., & ultim. de his quibus ut indignis, l. heredes, l. sciendum de verbor. significat. l. final. Cod. qua res pignori, e siccome quello che generalmente dispone si appartiene a tutti i casi speciali cap. nam concupiscentiam extra de constitutionibus, così anche nelle costituzioni generali specialia insunt. l. semper de regulis juris; Ma anche perchè le grazie, che si concedono dal Principe ad un' Università, o ceto di persone, come fu questa seconda conceduta a questa fedelissima Città, e Baronaggio s'interpretano largamente *in beneficium concessionarii*, & *praesudicium concedentis ad textum in l. final. ff. de constitutionibus principum* ivi: *Beneficium Imperatoris, quod a divina ejus indulgentia profisciscitur QUAM PLENISSIME INTERPRETARI DEBEMUS* l. 2. §. merito, & §. si quis a Principe ne quid in loco publico, l. plenum §. sed si pecoris de usu, & habitat. l. rescripta Cod. de precibus Imperatori offerendis, §. hoc senatus consultum de legatis primo, cap. quia circa de privilegiis, & cap. cum delecti extra de donationibus, Fulgosius in cap. 225. incipiente Serenissima Villagut. de extensione legum in tractatu de extensione privilegior. nu. 7. Federicus de Senis conf. 62. nu. 2. vers. non obstat, Abbas in conf. 70. in fine lib. 2. Alexand. conf. 9. lib. 1. colum. 1., & conf. 5. colum. 1. lib. 3., & conf. 110. num. 10. vers. quid privilegium, Capra conf. 22. colum. 2. Cartius junior conf. 113. volum. 1. Gratus conf. 54. colum. 54. lib. 2., ed infiniti altri, che possono vederli appo Gabriello communium conclusionum conclus. 1. num. 5. 12., & 15. oltre il Reg. de Marinis ad Reverter. dec. 311. à num. 2.

Ne' proprj termini della parola generale *Placet* l'avvertì quel grandissimo Giureconsulto il Reg. Loffredi in cap. 1. Imperatoris Lotarij fol. 16. ater. colum. 1., laddove volendo sostenere, che si dovesse ammettere l'am.

10. 10. vey.

1. 2. e 6. l.
Rescripta nono,
in regimine de
3. interdo, sal.
1. iura tertii.
1. plana dice,
1. 2. volentia de
1. 2. non habono
1. 2. interdictum

1. 2. di qti finitri vengono citati da de Marin. 2. Ravett. dec. 311. quibuslibet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

l'amita alla successione de' feudi del nipote in vigore della grazia conceduta nell'anno 1536. dall'Imperator Carlo V. confermando quella del Rè Cattolico Ferdinando dell'anno 1505., registrata anche nella *Pram. 6. de feudis*; il pruova col degnamente riflettere, che avendo il Rè Cattolico alle preghiere di questa Città, e suo Baronaggio risposto colla parola generale, *Placet*, non si restrinse a certa spezie, ma volle generalmente comprendere tutti i casi, ne' quali procedesse la stessa ragione: & *propterea videtur concludendum, quod etiam quod Rex ipse Catholicus responderit per verbum PLACET, cum non ad speciem aliquam narratorum, sed generaliter, simpliciterque responderit, LATIUS, IMO LATISSIME RESPONDISSE VIDEATUR, ita ut comprehendere voluerit, atque completti non solum Patrum, sed etiam amicum.*

In vigore adunque di questa seconda amplissima grazia conceduta senza restrizione, o limitazione veruna, gli assensi Regj dati, e conceduti sopra l'ipoteca de' beni feudali apposta ne' contratti, ò di vendita d'annue entrate, ò di promesse di pagamenti s'intendon dati a beneficio di tutti quegli credi estranei, à quali passa l'entrata burgenfatica, ò l'azione personale, non ostante, che ne gli assensi vi sia la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*, non estendendosi solamente alle cose possedute dalla Regia Corte, o d'altri che avessero causa dalla medesima.

Potriamo perciò impedire, e chiaramente dimostrare, che quando mai potesse darsi alla prima grazia una interpretazione diversa da quella ch'abbiamo noi divvilata; pure resterebbe ferma la nostra proposizione in vigore della seconda grazia, che come nuova ha certamente dovuto derogare alla prima per la disposizione de' testi chiarissimi nella *l. tempore C. de pact. int. emptor. l. si ea qua C. de donat. l. 1. §. fin. de stip. serv. l. jure de leg. 3. l. si mihi ff. de leg. 1. l. 1. §. fin. de stipul. servor. §. ult. inst. de jur. §. posteriora inst. quib. mod. testam. in firmentur §. ult. auth. de defens. civit. coll. 3.*, ed è volgato l'adagio *Δοτεται oportides οοδοτιται* appo *Bart. Dnoren. Ottomano Cujacio* citati da *Vultejo libr. 1. de feud. cap. 9. nu. 217. vers. sunt autem*, ed il dottissimo *Antonio Fabro* scrivendo de *Montisferrari Ducatu pro Serenissimo Duce Sabaudia consult. part. 1. à pag. 76. usque ad 105.* Se non avessimo un'altra grazia conceduta in appresso, che toglie veramente ogni disputa per essere stata dal Rè Cattolico Filippo III. conceduta nell'anno 1617. in conferma della seconda, e non della prima grazia, così avendogli il Baronaggio del Regno nel parlamento generale supplicato: *Item perchè, sono parole della supplica, che bisogna riferirle per ben intender la grazia, ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, e annue entrate sopra bur-*
gen-

gensatici di promessa de' pagamenti, e qualsivolta altro contratto suole il venditore, o debitore obligare in caso d'evizione i beni feudali mediante Regio Assenso, il quale assenso si presta ordinariamente dalli Signori Vicerè, e Regio Collateral Consiglio colla clausula pro se, & heredibus ex corpore, dal che ne nasce, che morendo il compratore di detti beni, d'annue entrate burgensatiche, d' il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorchè l'entrate burgensatiche, d' credito passan a beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitare l'ipoteca sopra beni feudali, non può quella esercitare non essendo erede ex corpore dell'acquisitore, per lo che estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio, d' del possessore del feudo, d' d'altri creditori posteriori, resta il vero creditore deluso del suo credito, d' pure quando il creditore, d' compratore di dette annue entrate istituisse erede un' estraneo, essendoci legittimo successore in feudo ad esercitare detta azione ipotecaria, dal che nascono infiniti liti, & dispenzi, si supplica perciò V. M. si degni concedere, che l'ipoteca, & azione ipotecaria sopra detti feudi tanto per l'obligazione, & vendite fatte, & costituite per tutto il tempo passato finora, con assenso di V. M., & l'Illustri Vicerè, quanto per le vendite, & obbligazioni in futurum faciente con assenti interponendi possino passare in beneficio di tutti quelli eredi estranei, ne quali possa l'entrata burgensatica, o azione personale, ancorchè non fanno per qualsivolta ragione capaci della successione del feudo, & perciò negli assenti prestandi d'oggi avanti da V. M., d' dall' Illustri Vicerè del Regno sopra detta ipoteca, & obbligazioni de' beni feudali si ponghi la clausula, pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque, & che per l'assenti prestati per la passato sopra li contratti fatti per l'addietro similmente s'intenda nell'istesso modo l'istessa clausula, di modo che non vi sia differenza trà gli assenti prestati; & spediti, & prestandi in futurum, ampliando, & dichiarando in questa il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell'anno 1593., & che detta grazia operi l'effetto suo, ancora a rispetto, delle liti pendenti, & acciocchè questa pratica non possi cagionare danno, e pregiudizio al Regal Patrimonio, potrà ordinare V. M. che detti eredi estranei, d' che per altro non son capaci della successione feudale non possino in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto d' dalla R. Corte, d' d'altri a cui la R. Corte l'avesse venduti, con promessa d'evizione, di che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, & niun pregiudizio alla Regia Corte. E fu conceduta in tal forma: placet Suae Regiae, & Catholicae Majestati GRATIAM SUO FIDELISSIMO REGNO RESPECTU CONTRACTUUM FUTURORUM IN PARLAMENTUM

TO ANNI 1593. CONCESSA CONFIRMARE. *Quo vero ad id quod de novo supplicatur, mandat S. M. quod respectu contractuum ante dictam gratiam initorum, ampliatur in posterum, pro contractibus quorum hypotheca extincta non est, & vivunt adhuc ij in quorum personis adicata invenitur, & quod non extendatur ad casus in quibus hypotheca, seu persona fuerit extincta, neque ad eos in quibus pendet lis inter partes, come apparisce dal libro de' Privilegj conceduti alla Città, e Regno di Napoli frà le grazie di detto Monarca Filippo III. §. 6. pag. 44. E questa nuova grazia fù registrata nel registro di Cancelleria intitolato privilegia. 13. fol. 15., e della medesima fa menzione il Reggente de Marinis tom. 1. cap. 126. resolut. quotidianar. num. 92. et Reg. Petra ritu 244. num. 21.*

Finalmente il medesimo Baronaggio nell'anno 1622. domandò la stessa grazia al Rè Filippo IV. di felice ricordanza, facendo menzione della detta grazia ottenuta nel 1617. dal Rè Filippo III., e dell'altra conceduta nel 1593., e fù risposto in tal forma; *jam super hoc provisum extat in cap. 8. anni prateriti 1617., come nel §. 6. delle grazie, e privilegj del Rè Filippo IV. tra i privilegj, e capitoli conceduti alla Città di Napoli.*

In vigore dunque di queste reiterate grazie le ipoteche sopra i feudi contratte con assenti, fan passaggio a beneficio di tutti gli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgenfatica, o azione personale, ancorchè non fossero capaci della successione del feudo, e non ostante la clausula, *pro se, & heredibus ex corpore*, dovendo detti assenti operare a beneficio di detti eredi in ogni caso, e tempo doppo le suddette grazie, essendò eccettuati solamente que' feudi, che si ritrovavano esistenti appo il fisco, o altri a quali la Regia Corte l'avesse venduti.

Or questa intelligenza, ch'è chiarissima dalla lettura delle medesime grazie, s'è data comunemente da tutti i Dottori, che di quelle han parlato, (senza che alcuno di essi si fosse ideato di scrivere, che in vigore delle medesime s'estinguesse l'ipoteca contratta con assenso ne' casi delle devoluzioni) come può vederfi appo il Signor Reg. de Marinis lib. 1. resolut. cap. 126., che disse, che l'azione ipotecaria sopra il feudo in vigore delle grazie del 1593., e 1617. si fosse dichiarata burgenfatica, succedendo a quella l'erede estraneo, purchè i beni non si ritrovassero in potere del fisco, o di persona, a cui il fisco avesse venduto il feudo, *hac tamèn, qua de successione actionis ad feudum dicimus, ut nimirum in illo constituto nostra sit de successione locum habeat, intellige, quando agitur ad acquirendum feudum ratione dominij, ut puta quia fuit venditum lesione ultra dimidiam interveniente, vel Regio non*

impetrato assensu, ita ut locus esset revocationi vigore constitutionis constit. diva memoria, vel alias &c. Secus tamen est dicendum hodie quando ageretur hypothecaria actione super feudo cum Regio assensu obligato jam vigore novarum gratiarum, de quibus in parlamento generali anni 1593. & 1617. nam qui succedit in credito, sive legitimus sit successor, sive prorsus extraneus, succedit etiam in actione ad feudum, & ad quem transit obligatio personalis, quæ ad quemlibet transire potest, transit etiam obligatio bonorum feudalium, **DUMMODO BONA ILLA NON REPERIANTUR PENES FISCUM, SIVE PENES PERSONAM, CUI FISCUS FEUDUM ILLUD VENDIDISSET** meminit de his omnibus idem Regens de Ponte in eodem tract. tit. 6. nu. 47. & tit. 7. §. 4. num. 5. quibus gratiis stantibus indubitabile redditur Lannar. conf. 87. quem sequitur Regens Rovit. in prag. 4. num. 2. de feudis, & idem de Ponte proxime citato loco in principio describen. constituentes per assensus prestationem, quæ per Proreges fit cum clausula quâvis aliens in feudo successorem habeat inter feudum formatum, & in jure hypothecæ quod habetur super alieno feudo, ut nimirum in hoc ultimo casu possit cum actione personali, & hypothecaria cedi super alieno feudo acquisito pro crediti consequutione, & si creditor qui acquisivit, & deinde cedens legitimo careret successore, quod secus est dicendum in primo casu, & sic in distrabendo feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias assignatur **CUM VERE PRAGMATICÆ CAUSA FUERIT PROXIMA SPES DEVOLUTIONIS, QUÆ IN DOMINIO, ET NON HYPOTECARIA CONSIDERATUR**, & proinde idem dominus de Ponte dicit clausulam prædictam in assensibus omnino tolli debere, sicut quando alienetur, registratio assensuum requisita in quinternionibus Reg. Cameræ ad sciendum feudatarios propter servitia, relevia, & devolutiones non requiritur, nec servatur in assensibus obligationes tantum feudorum continentibus, quod etiam observavit Lannar. in repetit. cap. 1. num. 108. de his qui feud. poss. dar.

- II Signor Reg. Petra in commentariis ad Ritum 244. nu. 21. dicendo: Hæc opinio nostris hisce temporibus nullam recipit altercationem post gratias Regum nostrorum munificentia huic Regno concessas, vigore quarum actio hypothecaria super feudo pro credito consequendo allodialis est, prout est ipsam creditum in promissione solutionis, aut ex prætio rerum burgensaticarum, vel pro consequutione annuorum introituum super eis, pro quibus feudalibus hypothecantur, & qui succedit in credito sive legitimus sit successor, sive prorsus extraneus succedit etiam in actione ad feudum, & ad quem transit obligatio personalis, quæ ad quemlibet est transitoria, transit actio prædicta, & obligatio feudalium, **DUMMODO ILLA PENES FISCUM NON EXISTAT.** Non

+ in *Exclamantij generalibus*, quæ altera fuit anno 1586. redacta in Pragm. 22. de feud. et altera anno 1617. de quæ memox extat d. Prag. de Marini lib. 1. reg. c. 126. n. 92.

in sta parole, et noi, i. e. capitulu conigru in s. omento generali statuti est, actioni hypothecariam transire cu quatuor in quemcumque successore, dummodo bona hypothecaria non repellantur penes regem.

Non altrimenti insegna il Reg. de Ponte de potest. Proreg. r. de ass. Reg. su per dotat. 7. §. 4. num. 5. Montan. in §. pratorea ducatus sub num. 7. & controuerf. 1. num. 77. in quelle parole: *Ceteram si mota hac clausula in assensu, ex qua constat de voluntate Domini volentis dividere feudum penes feudatarium debitorem, & erigere aliud penes creditorem stando in simplici assensu super hypotheca feudi in forma comuni, num actio hac feudalibus hypothecaria transeat cum massa hereditatis allodialis in haeredes, de jure communi, non de jure feudorum, nos late defendimus hanc conclusionem adversus opinionem D. Vincentij de Franchis dec. 75. & 593. & fuit opinio hac approbata per Regem, dum concessit in parlamento generali quod actio hypothecaria transeat cum personali, in quemcumque successorem, DVM MODO FEVDA HYPOTHECATA NON REPERIANTVR PENES FISCVM, ut loco citato dicitur est. Et altri molti, i che, che la cosa s'è resa oramai assai chiara, non par che occorra di riferirli.*

rimane dunque chiaramente provato, non ostarci la limitazione della *Pramm. 27. de feud.* che parlò, o ne termini di devoluzione del feudo, e la di lui cagione fù, o la devoluzione seguita, aut proxima spes devolutionis come disse il *Reg. de Marinis*, e che quando potesse ricavere alcuna dubbiezza, questa siasi spiegata a nostro favore colle seguenti grazie concesse ne parlamenti generali al Baronaggio, e Regno di Napoli dell'anni 1593., e 1617. ed esser questa la commune intelligenza datale da' Dottori. Vediamo ora le ragioni per le quali le ipoteche con assenso contratte per la devoluzione de' feudi *ob lineam fin. tam* non debbano estinguere, ma debbano operare a beneficio de' creditori non meno per motivi legali, che per l'altre carte Regali sopra ciò spedite, e per la pratica universale di giudicare.

CAPO QUINTO.

Si esaminano le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, non si debbano per la devoluzione estinguere, e si fa menzione delle Carte Regali per esso spedite, e della Pratica universale di giudicare.

G'ioverà l' esaminare in questo capo, per maggior conferma del nostro assunto, che per la devoluzione le ipoteche con assenso contratte sopra i feudi non cadano, ne si rendano vane, così riguardandosi

E 2

le

le disposizioni di ragione, come le grazie compartite al medesimo Regno, e la pratica universale di giudicare, ma debbano operare a prò del creditore, in modo che sia soddisfatto dal Fisco, che succede per la devoluzione.

Quantunque anticamente era contravertito appo i Dottori, se devolutosi il feudo al Padron diretto *ob extinctam lineam*, l'ipoteca sopra quello contratta s'estinguesse, ed alcuni avessero sostenuto la sentenza affirmativa, quali furono riferiti da *Ultejo lib. 1. Forens. cap. 10. num. 70.* ; la sentenza però più concordemente ricevuta, e più uniforme alla ragione, ed ammessa in pratica nel giudicare fu la contraria per la disposizione del testo in *cap. unic. §. & si clientulus, verbo si vero Dominus de alienat. feudor.*, dove si ha, che l'alienazione fatta co'l consenso del Padron diretto abbia da avere il suo vigore, ed efficacia, morto senza erede il feudatario, per la ragione, che acconsentendo egli all'alienazione, o all'oppignoratione del feudo fatta dal Vassallo, si ha come alienasse l'istesso feudo, trasferendolo a beneficio del compratore, o creditore; nascendo ciò da testi assai chiari, come dalla *l. Pomponius §. final. ff. in quibus causis pignus, vel hypotheca tacita contrabantur cap. 1. §. preterea quibus modis feudum amittatur l. si servus communis ff. de donationibus inter virum, & uxorem l. codicillus §. insulam ff. de legatis 2. l. secunda ff. de remissione pignoris*; quale ragione fu ponderata trà gl' altri da quel feudista celebre *Andrea d' Isernia in cap. 1. qui successores teneantur, & in cap. 1. apud quem, vel quos, & in cap. 1. §. hic quoque colum. 3. de succes. feud.*

Questo è l'effetto dell'ipoteca con assenso, che costituisce un peso reale sopra il feudo per lo consenso del Padron diretto perpetuamente da durare fino a tanto, che non sarà estinto il debito già contratto *omnium autem* laddove così lo notano i Dottori, *juncto §. item Serviana 7., instit. de action. l. si fundus 16. §. in vendit. 3. ff. de pignoris. Bald. in cap. 1. §. preterea quibus modis feudum amittatur Fachineus lib. 7. controvers. cap. 76. Daniel Mollerus lib. 3. Semestrium cap. 27.* Quindi *Isernia in cap. 1. qui successores teneantur* insegna, che l'assenso dell'Uomo abbia ad operare in ogni caso, o il feudatario muoja senza figli, e successori in grado, o per delitto perda il feudo, durando perpetuamente per gli creditori, e suoi eredi l'efficacia, e vigore del Regio assenso, nel che vien seguitato da *Andrea in constitut. Regni si quis post litem, & constit. diua memoria, & in cap. 1. §. si clientulus de alienat. feudi Schrad. de feud. part. 8. cap. 4. num. 34. Freccia authorit. 29. num. 8. Camerac. in cap. imperial. fol. 50. lit. L.*; onde quantunque il Principe per la devoluzione acquisti una nuova regione, poichè il dominio utile del feudo

+ 3. *Quod Dominus (con parole di Ultejo. loc. cit. ant. n. 31.) qui oppignorationem suam in feudo suo apertam propter suam compunctam prius adhibita, obligat, si, ut vel debitor luit, ut creditore iura suo in distractione pignori, ut possit, quod est, multiplex rationibus confirmat. Antea dicitur. no. i. bu. 48. n. 14. 2. in qua doctrina nega*

Sext. inc. 1. *Si quis ergo petia nupul. lit. B. ff. cum alia tota p. 1. ff. de*
ver. t. de re alie. put. Camerac. in. Imperiale pag. 60. lit. L. in: Quod si Romanus
emgit prejudicat sibi, medius tunc, ad perpetuam us. firmitur et c. 1. Concordano
 do si consolida con quel dominio diretto, che prima avea; non perciò
 potrà rendersi vana l'ipoteca con assenso, costituita, al che fa molto il
 testo nella *l. sicut §. si voluntate ff. quib. mod. pign. vel hypot.* dove disse il
 Giureconsulto, *si voluntate creditoris fundus alienatus sit, invene-*
candia sibi applicari creditor desiderat, si tamen effectus venditionis sub-
sequutus sit; E se per la devoluzione del feudo le ipoteche con assenso
 contratte non avessero ad operare a beneficio del creditore; che altro
 farebbe il Principe, se non, annullare ciò che egli stesso concede?
 come lo avvertì *Andrea d'Isfernia in cap. 1. §. quid ergo sub num. 1. vers.*
sed alij putant. de invest. de re aliena facta, & in cap. 1. sub num. 6. qui
successores teneantur, e farebbe un grave assurdo a sentire che l'
 Principe venisse *contra factum proprium*, giusta l'avvertimento di
 Bartolo nella *l. post mortem ff. de adoption.* ed in oltre s'inferirebbe un
 grave incommodo a medesimi Principi, poichè si priverebbero del bene-
 ficio del commercio, giusta l'avvertimento di Baldo nella *l. Princeps in*
prima lectura ff. de legibus l. final. in fine Cod. de transactio. l. qui se pe-
nes 34. Cod. unde liberi Peregrinus de jure Fisci lib. 1. titulo tertio num.
44., e dopo Paolo de Castro, Decio, Ruino, Curzio, Alciato,
 Guglielmo de Benedictis Martino Raudense, i due Riminaldi juniore,
 e seniore, Rebuffo, Claro, Tiraquello, Loffredo, ed altri, l'inse-
 gnarono Callistrato Ramirez de suprem., & assoluta Principis pote-
 state §. 30. num. 41., & 42. il Reg. Carlo Tappia in repet. leg. final. de
 constitut. princip. cap. 7. num. 53. Reyner. Sixtinus de Regal. lib. 1. cap. 6.
 num. 6., & 13. Ludovico Rodolfino de absolut. Princ. potest. cap. 6. num.
 197. et 198. Quindi il Pontefice Gio: nell'epistola diretta all'Imperador Giu-
 stiniano lasciò scritto non esser cosa che nel Principe con lume più chia-
 ro risplenda, che l'osservanza della fede promessa, come s'ave dalla *l.*
inter claras §. vers. nihil est Cod. de summa Trinit., & fid. Cathol.
 convenendo a i Monarchi, e Principi quegli adaggi: *Semel locutus est*
Deus, quæ procedant ex labiis meis non faciam irrita, come lo notò
 Gio: Redin. de Majestat. princip. fol. 74. num. 19. & segg.; Onde il Prin-
 cipe non può infrangere l'assenso, nemmeno in parte, *quoniam per-*
fecta gratia revocari non potest, come per la *l. perfecta Cod. de donat.*
quæ sub modo insegnarono Loffredo in cap. 1. §. sed nec alia justitia, quæ
fit prima causa beneficii amittent. Freccia de subseud. lib. 2. qu. 1. inci-
pit superest ut aliqua num. 14. Reg. Tappia in repetit. dictæ leg. final. de
constitut. Principum part. 3. cap. 9. num. 29., nec etiam in sui commo-
dum, l. si non sortem §. si filius ff. de condit. indebiti, ancorchè per nuo-
 va ragione volesse contravvenire.

Maggiormente, perche l'assenso come grazia dee largamente interpe-
 trarsi,

120

f. Redin.
 de majest.
 princ. f. 74.
 n. 22. et 23.

par. 2. n.
 24. et segg.

che si confer-
 ma con la
 legge

trarli, per la regola della *l. final. ff. de constitut. princip.*, come dopo *Ifernio* fondò *Camerar.* nel detto *cap. Imperial. cart. 44. lit. S.* sempre che i contraenti anno esposto al Principe aver contratto sopra i beni feudali, ed aver quelli ipotecati. E quantunque il Principe col consentire non conceda l'utile dominio, ch'è del feudatario, concede nondimeno che quella ipoteca sia stabile, e ferma in ogni tempo, in maniera che per se stesso non possa pretendersi in alcun tempo, che s'estingua, e sia inutile, essendo il medesimo l'alienare, che'l consentire all'alienazione, tanto più che l'assenso, che concede, contiene quella voleyolissima clausola: *volentes expresse de eadem scientia, quod predictus Reginus assensus, & consensus sit, & esse debeat in perpetuum valiturus &c. semper stabilis, realis, validus, fructuosus, & firmus, nullumque in iudiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, dubitatis obiectum &c.* Sed in suo semper robore, & firmitate persistat; come dottamente riflette a nostro proposito il *Cons. Giuseppe de Rosa in pralud. feudal. lect. 5. num. 55.*

A tutto ciò si aggiungono anche le lettere Regali dagli Antecessori Monarchi a questo Regno concedute, per le quali coadiuvandosi la disposizione della legge comune s'è disposto, ch'in ogni caso di devoluzione di feudo alla Regia Corte, si dovessero per intiero soddisfare quei creditori, che sù'l feudo devoluto han contratte le ipoteche con assenso.

Fu ciò espressamente ordinato con lettere regali de' 16. Dicembre 1640. con quelle parole: *Porque este Reyno se ha entedido, y practicado, que los pesos, y charges cadén, y se paguen a voluntad del acrededor sobre los feudos debultos.*

Ed in vigore di questa il *Reg. Gio: Girolamo di Filippo* nell'allegazione inserita nel *tom. 3.* dell'allegazioni raccolte dal *Reg. de Marin. allegat. 117. num. 20.* scrisse essersi già la cosa renduta in questo Regno inconcussa: *Hancque sententiam in Regno, ratione, auctoritate, & praxi in omnibus causis receptam, nemo est qui ambigat, cum ab eadem non recedendum mandaverit invictissimus noster Rex, & Dominus in piissimis ejus literis Excellentissimo Duci Medinæ tunc Regni Proregi 16. Septembris 1640. transmissis.*

Altra singolar grazia nel parlamento generale nel 1666. dal Monarca Carlo II. di felice ricordanza fu conceduta al Baronaggio, e Città di Napoli, cioè, che in caso di qualunque devoluzione di feudo per mancanza di linee, debba il Regio Fisco soddisfare i creditori con assenso, non ostante la clausola solita apponerli ne' medesimi, *juribus nostris semper salvis*, come tra le grazie, e privilegj conceduti dal detto Rè nel

39
421.
nel §. 130. si legge, ivi: *Quæ in caso de devolutione de feudo por falta de linea debban al Regio Fisco y corte satisfazer y pagar a los acrededores con assensu non ostante la clausola iuribus nostris semper salvis, que se pone en los assensos. Sua Majestas decrevit, quod casu devolutionis feudorum defectu linea administratur iustitia creditoribus cum assensu audito Regio Fisco, & ad hoc Illustres Proreges, & ejus successores ordines convenientes expediant.*

algz
Rimovendosi anche quella dubbiozza, che in vigore delle clausule *iuribus Caria, & alterius semper salvis*, è vero, *salvo jure nostro*, poteva insorgere, quantunque per la sentenza de' più dotti feudisti ella non potea esser fatta operare, contra ciò che principalmente si disponea per la grazia, e perciò dovea ad altro riferirsi, come scrisse *Andrea in cap. 1. column. 4. §. si Clientulus de alienat. feudi* seguitato d' *Andrea d' Isernia in cap. 1. §. preterea, quæ sit prima causa beneficij ammittendi*, in quelle parole: *nec prodest clausula, quæ apponitur tempore assensus iuribus caria, & alterius semper salvis; Non ista clausula non operatur super eo, super quo est principaliter dispositum per præstationem assensus, sed super alio refertur.* Ne diversamente insegnò *Gro: Rudingero in controversiis feudalibus lib. 1. cap. 69. num. 5.* dove attesta essere questa sentenza ricevutissima in pratica.

Sono poi state queste grazie avvalorate da più decisioni della Regia Camera, e Regio Collateral Consiglio, come nella causa della Contessa di Montorio Ippolita Caracciolo, con quelle, che riferisce il Signor Reggente de Ponte de potestate Proreg. de assensu Regio super dote num. 33., & 34. E l'attesto l'istesso Avvocato Fiscale del Regal patrimonio D. Carlo Calà nella celebre causa del Regio Fisco con D. Emanuele Carafa nel num. 78. nell'allegazione che diede alle stampe à favore del Regio Fisco, *nostrorum Regum benignitate* (sono sue le parole) *& munificentia toleratum, magno Erarij Regij detrimento quævis in Barones Regni longe de liberalitate, & credentia Domini benemeritos elargitum, quo circa devolutis feudis creditoribus feudarij satisfat quævis præstis. Doctorem auctoritate non sit destituta, contentate l'ecclia de feudis lib. 2. auctoritat. 29. num. 6. Bbortius dec. 181. num. 4. & 5. Camer. in leg. Imperialem fol. 50. L. de Ponte cons. 82. num. 18. lib. 1. Capetia in investitura feudi desolutio, verbo hypotheca Pres. de Franch. dec. 213. num. 32. Arthman. Pist. lib. 2. quest. juris cap. 48. ex num. 14. Schröderius de feudis part. 8. cap. 4. nu. 34. Facchineus lib. 2. controvers. juris cap. 57. Ed il Reg. de Martinis nell'osservazione alla dec. 315. nu. 5. del Reg. Revertera dice esser questo indubitato appo noi, e che con mezzi impertinenti avea ordinato servire il contrario il Consiglio.*

41.
26. e 27. delle grazie, e capitoli conceduti a questo Regno, e nella *Pramm. 2. de feudis* in cui anche va inferita: qual grazia fù poi confermata dallo stesso Rè Ferdinando, come vedesi nella *Pramm. 3. de feud.* ed ampliata dall' Imperator Carlo V. a 5. Settembre del 1539. nella *Pramm. 8.* dello stesso titolo in quelle parole; *Item si supplica V. M. che si degni, dichiarando ampliare, & quatenus opus est aque principaliter, e di nuovo concedere, che alle Donne Napoletane, o Citadine, ovvero maritate con Napoletani, ed abitanti in Napoli, intelligatur, & sit praestitutus assensus regius super quibusvis bonis, & juribus feudaliibus, etiam titularis, obligatis, & obligandis, per la consecuzione, restituzione, ed assicurazione degli antefati, e loro usufrutti, giusta la forma, continenza, e tenore degli istrumenti, e cautele confette, e conficiend: per la consecuzione, restituzione, ed assicurazione de i predetti antefati, ed usufrutti, essendosi risposto, Placet Sua Caesarea, & Catholica Majestati.*

Ben entravano i termini di queste replicate grazie, perocchè D. Anna Maria Caffarelli fù maritata col Principe D. Aleffandro Maria Orsini, ch'era Napoletano, e Nobile del Sedile di Capuana, come dalla fede autentica al fol. 37. tra le scritture di Sua Maestà, e tale ancora egli s'afferì nel memoriale, che diede per ottener l'assenso sù l'obbligo già fatto; fol. 34. & 119. Niente importando, ch' i capitoli matrimoniali si fossero fuori Napoli celebrati, conforme l'avvertirono *Camerar. cap. in imperialem art. 52. lit. R. Reverter. dec. 6. lib. 5. Tasson. in pragm. de antepb. obser. 2. vers. 4. num. 115. vers. cum ergo.*

Sicche dunque, o voglia attendersi l'assenso del Rè, ch'era il diretto Padrone, o voglia attendersi quello della legge; par che sempre sia al nostro Imperatore lo Stato dell' Amatrice obbligato per la restituzione di dette doti, che certamente dovranno tali grazie a qualunque successore giovare, essendovi in ciò il privilegio del Rè Filippo dell'anno 1580. che fù poi confermato con altro privilegio, che comincia: *Item essi fidelissimi*, e convalidato ancora dal Rè Filippo II. nell'anno 1596.

E gioveranno al creditore, all'erede, al legatario, ed ad ogn'altro, ch' in menoma parte succede a colui, che dee le doti conseguire, perchè successore, abbiamo per legge, chiamarsi quello, *qui aut in universam partem, aut in partem duntaxat rem succedit l. fin. §. quod ait ff. quorum legat. l. fin. ff. de except. rei vendit. cap. 1. de successione feudi Speculat. in tit. de testament. §. in princip. num. 33. Guidon Papa dec. 44. num. 1.*

Qual cosa maggiormente procede nel caso, che la stipula si fa *pro se suis heredibus, & successoribus*, come nella nostra specie, mentre in tal

F

caso

caso vengono gli eredi, e successori, così universali, come singolari; e per la *l. fluminum §. adicit ff. de damno infecto*, e per la *l. heredis appellatione ff. de verb. sign.*, e largamente insegnò Alciato spiegando detto testo, ed Alessand. nel *conf. 193. lib. 2. num. 1.* Altrimenti dette parole sarebbero superflue contro la disposizione della *l. si quando ff. de leg. 1.* ponderata a tal proposito da Decio *conf. 285. num. 5. versic. 6.* & ult. Pinell. in *l. 2. num. 13. C. de bon. matern.*, e Bartol. nella *l. gallus §. etiamsi à parente nu. 4. ff. de lib. & postum.* la dove divisò, che la parola *heres* trattandosi di cosa trasmissibile à qualunque, comprenda anche l'estraneo. L'istessa opinione in cosa così trasmissibile fu seguitata da Soccin. *conf. 265. num. 36. vol. 2. versic. præterea Alciat. in dist. l. heredis appellatione ff. de verb. signif.* dove asserì, che detta geminazione di parole dee operare alcun' effetto affine di non essere oziose; onde sembra indubitato, che nella disposizione di detti Capitoli s'intendono contemplati tutti coloro in beneficio de' quali il pagamento, e restituzione delle doti far si dee.

Senza che la grazia dell'assenso in vigore di detti Capitoli non fu conceduta alla donna, ma all'Istrumento dotale, e perciò riguardò la causa, e non la persona, privilegiando le doti, e non già le stesse donne, come dottamente avvertirò Camer. in *cap. Imperial. cart. 53. lit. X. col. 4. Rovit. conf. 17. num. 8. Capecelatr. dec. 16. num. 8. & 9. de Ponte de potest. Proreg. in tit. de assensu super dot. tit. 6. num. 21.* il quale disse altro essere assentire all'obbligo de' beni feudali, altro all'Istrumento cōtendente l'obbligo de' feudali, dal che si raccoglie, che quantunque per legge siesi stabilito che l'erede rappresenti la persona del defunto, ciò però non procede nel caso presente, perche' il privilegio dell'ipoteca suddetta non alla persona, ma all'Istrumento vien concesso. Laonde a colui, che di quello s'avvale, passa il privilegio, nè hà che fare, con quello, ch'è natura di feudi, ò legge d'investitura, come dottamente insegnò il citat. Reg. de Ponte de potest. Proreg. in *tit. d'assensu Reg. super dot. tit. 6. num. 45.* soggiungendo, che quando la donna morisse senza prima conseguir la sua dote, le succedono tutti gli eredi, e successori chiamati in vigore dell'Istrumento, à quali fu promessa la restituzione, il che *nil commune habet* colla natura de' feudi, ò con la legge dell'investitura, perche' gli eredi succedono nel credito della dote consistente nel danajo, come quelli che in vigore della stipula acquistaron l'azione per la confusione di quella coll'obbligo de' feudali.

CAPO ULTIMO.

In cui si dimostra, che quando pure l'assenso non potesse giovare per la devoluzione dello Stato dell'Amatrice in beneficio della Regia Corte, non possiamo ricevere tal'opposizione dal Gran Duca di Toscana, o qualunque altro creditore.

Quantunque Pistanza fatta in nome dell'Augustiss. nostro Imperatore abbondasse di tanta giustizia, che questo, e molti altri punti si potrebbero dispensare a gli acutissimi difensori del Gran Duca; non di meno per conoscersi da per tutto insufficiente la pretesione de' medesimi, o di qualunque altro preteso creditore del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Orsini, non è da tralasciarsi, che quando l'assenso interposto a beneficio di D. Anna Caffarelli si dovesse stimare risoluto per la devoluzione, essendo mancati gli eredi *ex corpore* di essa; pure non possa tal opposizione a noi farsi da altri, che dal Regio Fisco per lo medesimo nostro Augustissimo Imperadore per più vaevolissimi motivi.

E' per prima, per quella massima già communemente ricevuta, ch' una disposizion favorevole, non possa allegarsi, che da colui, nel cui beneficio ridonda, siccome concordemente sostengono *Alex. conf. 173. num. 7. vol. 2. Dec. conf. 140. Rolam. conf. 22. num. 42. & 43. Cephal. conf. 133. num. 45. Grivell. dec. 105. per tota Surd. dec. 129. num. 16. & 17. Menoch. conf. 153. num. 31. & seq. Andreol. contr. 84. num. 11. & seq. Theod. alleg. 15. num. 32.* Ma meglio di tutt'altri lo scrisse ultimamente Gio: Leonardo Rodoerio nella *Pramm. 33. de feudis*, perocchè i primi parlarono tutti generalmente, o in altri casi sebbene tutti toccanti la stessa massima, ma questi volendo dare al *cap. 19. al num. 30.* una nuova spiega alla *Pramm. 27. de feudis*, venne nel proprio, ed istessissimo caso nostro, e perciò potrà esserne lecito d'allegarne le parole: *Casus foret, si devoluto feudo ob lineam finitam feudatarij, fieret super illo concursus creditorum cum assensu, a quibus feudi valor absorberetur, & illorum aliquis exclusus remaneret propter suam posterioritatem; iste qui timet excludi, opponit adversus anteriores nullitatem, & resolutionem assensuum; ob defectum successorum ex corpore primi, & principalis*

capitalis creditoris; hac via credenti posse sibi satisfieri; Replicat creditor anterior cui a posteriore fit oppositio, quod nullitas, & resolutio sui assensus, debet opitalari Fisco, non autem creditori posteriori, & succedat sibi ex allegata nullitate, seu resolutione assensus, Fiscus nullum esset commodum consequatur utpote, quia in omnem casum, valor fendi a creditoribus absorberetur, videtur consentaneam, QVOD OPPOSITIO CONTRA ANTERIOREM, NEQUEAT MILITARE AD COMMODUM POSTERIORIS. Se dunque le clausule apposte nelle grazie di sopra riferite, operavano semplicemente a favore del Regio Fisco, non potranno allegarsi dal Gran Duca, che non è secondo la presente idea, che un puro, e mero creditore sù questo Stato dell'Amatrice già devoluto.

Per secondo, perchè non furono dal Regio Fisco cedute alla Gran Duchessa, le ragioni, che l'apparteneano per la devoluzione, ne poteano affatto cederli, non essendovi stata mai devoluzione, perocchè era la stessa Gran Duchessa legittima erede del Principe defunto, secondo le leggi dell'investitura dello Stato dell'Amatrice, come in appresso distintamente divvisaremo. E perciò quelle parole dette dal Fisco, che cedetele quelle ragioni, che forse gli poteano spettare, comunque elle fussero, o valide, o insufficienti; non potranno ora attendersi, perchè niuna ragione erat penes cedentem. E ciò secondo i termini della *l. si penes Tabernam ff. de contrabenda empt. Paris de Puteo de reintegr. Pseud. tit. de V. S. verb. concedere Afflict. dec. 205. num. 1. Capiblanco super Pragm. unica de Baronibus num. 186., & 187.*

Per terzo, perchè lo stesso Regio Fisco conobbe aver chiaramente il torto sul punto della nullità degli assensi per la devoluzione, avendo nella cessione incaricato alla Gran Duchessa di soddisfare tutti quei creditori, che fossero stati per la Reg. Camera dichiarati per veri, ed anteriori a que' crediti, ch'ella dicea di rappresentare in detto Stato, e conseguentemente abbiamo per noi la confessione delle stesse parti contrarie.

E finalmente, quando pure tutto ciò ch'abbiam detto, dovesse contra noi militare, non crediamo poter il Gran Duca, o altro creditore del Principe D. Alessandro Maria opporre le sudette clausule, perchè il Re fu quello, ch' a suo beneficio riserbossele nella grazia a questo Regno conceduta, ed il Re presentemente è la persona, contra cui dovrebbero allegare. E chi non sa, che 'l Principe non mai s'intende nelle parole generali compreso, e che *semper excipitur persona loquentis l. inquisitio 18. C. de solut. DD. in l. bene a Zenone C. de quadriennali praescript., & in l. si quis in tantum C. unde vi Menoch. cons. 182. lib. 2., &*

lib. 3.

lib. 3. de presumpt. cap. 44. per tot. Grava. Afflict.; ed altri appo Gabriello *Communium de verb. significat. col. 10. nisi tamen de voluntaria sui ipsius subiectione constet l. Princeps 32. de legib. l. digna vox. 4. C. eodem tit.* E sarebbe senza dubbio irraggiionevole comprendere in uno statuto generale colui, che è esente dalle leggi, e sopra le persone tutte costituisce per se solo una special gerarchia, siccome riflettono i DD. in commentando la detta legge *benè a Zenone*, e la detta *l. si quis in tantam*, ed i Canonisti nel *cap. ult. de officio deleg. in 6.*, e nel *cap. ne aliquid de privil.* per la *litem apud Labeonem 15. §. hoc additum ff. de iniuriis*, ed ottimamente Turamino in commentando la *l. Princeps 31. ff. de legib. num. 7.*, & *Erasm. CoKhier. de jurisdictionib. in exempt. lib. 1. par. 4. quast. 84. num. 2.* rapportando le parole di *Aristotele de conditoribus legum*, che disse: *in illos tales non est lex: ipsi enim lex sunt & ridiculus foret ille, qui ipsos legi subiicere conaretur.*

Quindi è che per l' istessa ragione ne meno il Fisco viene compreso *sub quacunque universalitate sermonis*, à *lege vel Principe prolato*, come per la citata *l. si quis in tantam 7. C. unde vi* divisò il *Reg. Galeota Respons. fiscali 19. num. 89. & 90. Amato conf. 39. num. 34. & 36.*, e tutti i Dottori per la *l. locatio 9. §. fiscus ff. de publicanis*, & *l. 3. C. de precibus Imperatori offerendis*, siccome *Gramm. dec. 65. nu. 47. Lodovico Romano conf. 400. nu. 6.*, *ideo cessabit in fisco vendente statuti dispositio*, sono le parole del *Pres. Amato conf. 16. num. 36.* seguitato dal *Reg. Galeota* nel citato *respons. 19. num. 79.*

Che perciò per venire a capo del nostro assunto, e da conchiudersi, esser vana la opposizione, ch' essendosi il feudo dell' Amatrice devoluto in beneficio della Regia Corte, s' erano estinte le ipoteche sopra quello contratte, e spezialmente anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo erede estraneo di D. Anna Caffarelli, a beneficio di cui, e suoi eredi *ex corpore*, per l' ipoteca de' beni feudali di detto Principe suo marito, fu interposto il Regio assenso; e ch' essendosi queste ragioni di devoluzione in beneficio della Gran Duchessa cedute, possa ragionevolmente l' odierno Gran Duca D. Gio: Gastone de Medici suo nipote, e successore pretendere di *retenere* il detto Stato; e questo per tutti i di sopra divvisati motivi.

Primo, perchè l' azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non dee stimarsi feudale, ed sin quella così come in ogn' altra azione *burgensatica* debbono succedere tutti gli eredi anche estranei.

Secondo, perchè la grazia dell' anno 1586. del Re Filippo II. fu come una dichiarazione della controversia tra' feudisti, non già una nuova legge, o disposizione.

Ter-

Terzo, perche non osta alla successione a beneficio degli eredi estranei nell'azione sudetta la clausula solita apponerli negli assenti: *pro se, et heredibus ex corpore.*

Quarto, perche non osta la grazia conceduta nell' anno 1586. dal Re Filippo II., e quando mai potesse ostare, per la limitazione, che in essa si contiene, ne debbono indubitatamente giovare le altre grazie successive, anche esecutoriate nel presente Regno.

Quinto, perche le ipoteche contratte con assenso, per la devoluzione non debbono estinguerli, anche giusta le carte Regali sopra di ciò spedite, e la pratica universale di giudicare.

Sesto, perche per lo credito dell' Augustissimo nostro Imperadore, oltre dell' assenso spedito sopra i capitoli matrimoniali, e vi l' assenso del capitolo conceduto dal Re Ferdinando, per cui vie più riesce vana la opposizione delle parti,

E finalmente perche, quando pure l' assenso si fosse risoluto, questo non potrebbe giammai opponerli dal Gran Duca di Toscana,



PAR.

PARTE SECONDA. ⁴⁷

*Si dimostra che lo Stato dell' Amatrice , e suoi Fiscali feudali
per la morte del Principe D. Alessandro non si devol-
verono à beneficio del Regio Fisco, ma s' acqui-
starono dalla Gran Duchessa , come
chiamata per la inve-
stitura dell' Impè-
rator Car-
lo V.*

DA quanto s'è lungamente insino ad ora considerato , vogliam erede-
dere , che oltre l' assenso del capitolo conceduto dal Re Ferdi-
nando , possa pure con ragione restar fermo l' assenso conceduto a
D. Anna Maria Caffarelli per la restituzion delle sue doti , e debba opo-
rare a nostro beneficio , ancora che in esso si leggessero quelle parole
pro se , & heredibus , & successoribus ex corpore , ed ancora che fos-
se nello Stato dell' Amatrice succeduto il Regio Fisco , essendo ciò pie-
namente fondato , e nelle grazie in varj tempi concesse a Baroni di
questo Regnò , e nel commun sentimento de' Dottori , e nella pratica
ancora di giudicare già da tutti i Tribunali universalmente ricevuta .

Ma dove mai si vedesse , che la Gran Duchessa di Toscana fosse stata la
vera , e legittima succeditrice di questo Stato per special grazia dell' Im-
perator Carlo V. , e che ne ottenne , transiggendosi col Regio Fisco ,
il possesso solamente perchè era tale ; e non già per quei figurati crediti ,
che vanamente dicea di rappresentarvi , non pare che possa per la vali-
dità dell' assenso più mai dubitarsi , e conseguentemente non ci si po-
trà à noi contrastare il pagamento di ciò che dobbiamo conseguire .

Questo assunto antivedendo le parti nostre avversarie , non meno strana-
mente di prima credono non essere mai stata la Gran Duchessa erede nel
feudo dell' Amatrice , perocchè essendo al Principe defunto congiunta
nel settimo grado , le leggi feudali di questo Regno nol permetteano .
Ed aggiungono , che quando ciò non fosse vero , essendosi transatto
col Regio Fisco , acquistò un nuovo titolo , perdendo il primo , e in-
cominciò quello Stato , come nuovo feudo a possedere .

Quanto però vadino di gran lunga ingannate , potrà ben apparire dalla
lettura di questa seconda parte , che per maggior chiarezza abbiamo
stimato dividere ne seguenti capi .

Pri-

Primo esaminaremo, che nella investitura dello Stato dell'Amatrice concessa dall'Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i dilui discendenti.

Secondo, che le parole in essa specialmente contenute, *pro se, suisque heredibus, & successoribus, ex suo corpore legitimè descendantibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum* compresero, e chiamarono alla successione i congiunti Collaterali *etiam ultra septimam gradum*, purchè fossero stati discendenti di detto Alessandro.

Terzo, che non ostante le leggi feudali di questo Regno si dovesse tal investitura attendere, e conseguentemente avere la Gran Duchessa come la legittima succeditrice nello Stato.

Quarto, ch'eran nella investitura chiamate anche le femmine, dove fossero venuti i maschi a mancare.

Quinto, che per la transazione dell'anno 1693. non acquistò la Gran Duchessa titolo distruttivo di quello, che prima avea della successione.

Sesto, che la Gran Duchessa anche per la investitura, che n'ebbe dello Stato dell'Amatrice dalla gloriosa memoria del Rè Carlo II. nell'anno 1696, se ne dichiarò la legittima succeditrice.

Settima, che per l'assenso, che poi ottenne sù la transazione non le fu concesso il feudo, che colla qualità d'antico.

E finalmente dimostreremo, che così la consulta del Tribunale della Regia Camera, à cui s'uniformò il Signor Vicerè, come tutti gl'atti successivi per l'acquisto di detto feudo à beneficio della Gran Duchessa furono per lo solo titolo di successione in vigore della suddetta investitura.

CAPO PRIMO.

Che nella investitura dello Stato dell'Amatrice concessa dall'Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i dilui discendenti.

TRA quanti Capitani illustri fiorirono nel buon secolo del 1500. il chiarissimo Alessandro Vitelli potrebbe certamente meritare il primo luogo, e fu senza dubbio alcuno da paragonarsi a' migliori, ch'avesse avuti l'età antica giammai, imperocchè seppe così bene unir insieme il valore, e la prudenza, e fu così accorto, e sagace nel prevedere

dere, e pronto nelle occasioni, che non lasciò mai in alcuna delle sue molte felicissime imprese, aver la menoma parte la fortuna, dove allincòtro le altrui da questa intieramente dipenderono. Furono le sue chiare, e gloriose azioni, siccome agli altri d'esempio, così alla Spagna di grandissimo giovamento, ed in particolare nella valida difesa, che fece dello Stato di Toscana, ch'era a lui stato commesso per la morte del Duca Alessandro de' Medici: onde volendo l'Imperator Carlo V. corrispondere alla dilui singular divozione, che per più tempo sperimentat'avea, e far vedere insieme, quanto gli officj della liberalità, e gratitudine fossero proprj de' Gran Principi, e quanto buon'animo nudriva di remunerare i meritevoli, e quei che molto di bene poteano alla Republica apportare; diedegli in dono nell'anno 1538. lo Stato dell'Amatrice, e suoi Fiscali feudali in Abruzzi ultra Provincia di questo Regno di Napoli, ch' allora era alla Regia Corte decaduto, e gliel concedè per tutti i suoi descendenti nella più ampia forma, che mai erasi intesa, derogando a qualunque legge, consuetudine, Prammatica, o altra disposizione, che fosse stata contraria, perocchè egli s'avalea de plenitudine sua potestatis, come dal suo Regal Privilegio, in cui si leggono le seguenti parole: *In se praefatum Alexandrum, suoque haeredes, & successores ex suo corpore legitimè descendentibus in perpetuum transferimus, &c.* e poco dopo: *pro se, suisque haeredibus, & successoribus ex suo corpore ut praefertur legitimè descendentibus, NATIS JAM, ET IN ANTEA NASCITURIS IN PERPETUUM, damus, donamus, concedimus liberaliterque, & gratiose elargimur &c.* fol. 65. tra le scritture di S. M., e dopo: *non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis, quibuscumque legibus, Pragmaticis sanctionibus, capitulis, constitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni, etiam si talia forent, de quibus expressa, ac de verbo ad verbum mentio fieri deberet. Quibus omnibus, & singulis eisdem motu, & scientia, animo, auctoritate, & potestate praedictis derogamus, & derogatum esse volumus per praesentes &c.*

Da questo Gran Capitano nacque Giacomo Vitelli, da cui discenderono, e la Gran Duchessa di Toscana, e D. Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice ultimo defunto, per mezzo di più persone, che per non gravare la mente de' Signori Giudicanti, e per non impigliare insieme la presente scrittura, si sono nel seguent'Albero distinte.

G

Alessan:

Alessandro primo investito dello Stato dell'Amatrice
Padre di

Giacomo

Isabella Vitelli maritata col
Marchese Ippolito della
Rovere.

Beatrice Vitelli moglie di
Latino Ursino.

Livia maritata con France-
sco Maria della Rovere
Duca d' Urbino.

Alessandro Maria Principe
dell' Amatrice ultimo
morto, della dicui suc-
cessione si tratta.

Il Principe Federico della
Rovere casato con Clau-
dia de' Medici.

D. Vittoria la Gran Du-
chessa di Toscana.

Apparendo adunque da quest'Albero essere stata la Gran Duchessa in set-
timo grado congiunta al Principe D. Alessandro Maria; è da vedersi,
se potea, o no succedergli nello Stato secondo l'investitura dell'Impe-
rator Carlo V.

Ed a noi in ciò pare non poter affatto cader controversia, se mai vogliam
minutamente osservare le parole della concessione, che fù assai larga-
mente concepita, essendosi sempre in essa i posterì nominati colla pa-
rola *in perpetuum*, conforme abbiain di sopra riferito, *natis jam, & in
antea nascituris in perpetuum*: volendo che tutti i posterì godeffero
della sua liberalità, della grandezza, e gratitudin sua, la dove sog-
giungesi: *cuique posterì nostræ munificentia, & gratitudinis fructum
experiantur, cientes, & possidentes Civitatem prædictam Amatricis.*

Ed

Ed ogn'un sà, poterfi dal Principe senza dubbio, per cagion de' rimar-
chevoli meriti di tal uno, in qualsivoglia maniera donare, *etiam aliena-
tione prohibita*, anzi anche a persone incapaci, per lo *cap. 2. §. professio
tit. de lege Corradi. cap. 1. quemadmod. feud. ad filiam pertineat* potendosi
anche alterare la natura del feudo, per li benemeriti di colui, che lo
riceve, siccome oltre l'insegnamento de' Dottori nella *1. Attilius regulus
27. ff. donationibus* lo divisò *Marc' Antonio Peregrino*, scrivendo per
lo Conte di Saponara Ferdinando Sanseverino *cons. 4. tom. 1. num. 25.*
in quelle parole: *Ha autem sunt iustissima in proposito causa, ut Prin-
ceps in remunerationem grati servitij alterare possit naturam, & con-
ditiones feudorum. Sic post plures rectissime Decius cons. 279. sub num.
6. & 390. num. 10. 498. num. 24. & 588. num. 13. Jafon. in lex hoc jure ff.
de justit., & jure, & propter servitia in Bello praestita, ut jus unius
auferre posset princeps, & alteri benemerenti in remunerationem dare
consulendo responderunt Romanus cons. 13. in casu per textum &c.*

Or che questi meriti de' maggiori, e de' congiunti si tramandino a posterì,
sembra anche esser cosa incapace di controversia, e trà gli altri l'avver-
tirono *Cristofaro Forsteno in notis politicis ad Tacitum lib. 3. annalium
in verbo fato potentiae*, *Gioseffo Ebreo lib. 6. antiquitat. Judaicar. cap.
13. in fine*, e *Marco Tullio Cicerone lib. 2. de juventute*, allor che dis-
se: *oportebit eum qui sibi, ut ignoscatur postulabit commemorare, si
qua sua poterit beneficia &c. deinde majorum suorum beneficia, si qua
extabunt, proferre.*

Parrebbe in vero assai sconvenevole il non doverfi tramandare a figliuo-
li i beneficj, ed i meriti de' loro padri, dove anno da questi le passioni
istesse, che consistono solamente nell'animo quasi ereditarie, come leg-
gesi appo l'Autore dell' *Etica al lib. 7. cap. 7.* e largamente ne scrisse quel
celebre Oratore Antonio le Maitre nel *tom. 1. de suoi arringhi*.

Ella è altresì cosa da non poterfi porre in quistione, che debbasi regolare
la successione de' feudi dalla investitura, ne potendosi per alcun modo, o
via da essa discostare, come vien disposto da più testi chiarissimi, tra
de quali in *cap. 1. §. final.*, ivi: *nisi pactum fuerit investitura de feudo
Marchionatus. Cap. unico §. final.*, ivi: *nisi hoc dictum fuerit expresse de
feudi successione. Cap. unico in fine*, ivi: *propter tenorem investiturae
insertum de duobus fratribus a capitaneo investitis. Cap. unico item si
quis eo tenore tit. extraordinarij casus, quibus femina in feudo succe-
dunt. Cap. unico §. cum verò 2.*, ivi: *nisi hoc nominatim dictum sit,
& §. sequenti sub fine, de his qui feudum dare possunt cap. unico, ivi,
nisi specialiter sit dictum §. final.*, ivi: *per pactum speciale contra feudi
consuetudinem tit. quid sit investitura*; per la disposizione delle quali
leggi

leggi concordemente anno insegnato i feudisti, che l' tenore dell'investitura talmente prevaglia, e debba attendersi, che deroga alla natura istessa de feudi, non essendo altro l'investitura, se non che una legge, una norma, un patto, quale mancando, può ricorrersi alla legge locale. Così l'insegnò Zasius de feudis part. 8. num. 49. Jacobus Thoming. conf. 7. num. 87. 94., & seq. Rosental. in Synops. feudal. cap. 1. conclus. 12. num. 5. Gaill. 2. observat. 50. num. 5., & de pace publica lib. 2. cap. 13. à num. 4. Hartman. lib. 2. tit. 54. observat. 16. num. 8. Schraideus in epit. feud. part. 1. num. 11. vers. quod primo. VVestembec. de feud. cap. 8. num. 18. Intrigliol. de feud. centur. 1. qu. 10. à num. 47. ad 71. Carolus Kirchbergius de feudo ex pacto, & providentia cap. 4. num. 116. Johannes Zabbellius institut. feudal. exercitat. 1. §. 7. Georgius Adamus Struvius Syntagmat. juris feudal. cap. 1. aforismo 11. num. 1. Georgius Scultzenius in Synopsi feudali cap. 1. à num. 19. Zoefius de jure feudali cap. 1. Sigismundus Finckelthaus controversiar. feudal. disputat. 8. cap. 1. Christofor. Besold. in thesaur. pract. lit. B. num. 33., e de' nostri l'insegnarono Surdo conf. 440. num. 38. Peregrin. decis. 69. num. 14. tom. 2. Reg. Galeota controvers. 13. num. 8. lib. 1., & controvers. 23. num. 5. lib. 2. Præs. de Curtis in diversor. feudal. cap. 13. num. 64., dove disse, che l'investitura dovesse stimarsi fondamento, e pietra angolare de' feudi Reg. Merlin. centur. 1. controvers. 33. num. 26., & 27. Johan. Paulus Balzaran. de feudis tit. 7. à num. 13. Nicolaus Everardus junior conf. 41. num. 23. 43., 59. volum. 1. Bertazolus conf. 39. num. 15. lib. 1. Civilium Johannes Torre de succession. in majoratibus Italia part. 2. qu. 2. num. 2., & 3. Reg. de Marin. ad Reverter. decis. 381. num. 1. Reg. Merlin. centur. 2. controvers. 32. num. 27. Reg. Capicius Latro consultat. 80. nu. 62. & consult. 82. num. 5., & 8., & consult. 131. num. 45. lib. 2. Præs. Ursinus de successione feud. part. 2. qu. 2. artic. 2. num. 9. Reg. de Philippis disertat. 35. num. 58., & 59., e l' Reg. Rovito conf. 1. num. 16. in quelle parole: & quando in investitura est adjecta certa lex, & forma succedendi, TUNC IN SUCCESSIONE FEUDORUM in ea investitura comprehensorum NON ATTENDITUR DISPOSITIO JURIS COMMUNIS FEUDORUM, AUT MUNICIPALIS, SED SOLUS TENOR IPSIUS INVESTITURÆ, sive de petitorio, sive de possessorio agatur, prout sunt expressa jura feudalia, & conf. 2. lib. 1. num. 34. in più breviparole: ergo tota vis consistit in forma investituræ, & non in lege Regni.

Resterà perciò provato, che furon nella investitura dello Stato considerati da Carlo V. tutti i discendenti da Alessandro Vitelli, e che debbasi la medesima attendere, come la legge di questa successione. Se nel nome de' discendenti, o sia de' posteri, venivan anche compresi i con-

gion.

gionti Collaterali, e conseguentemente la Gran Duchessa, dovrà vedersi nel Capo seguente.

CAPO SECONDO.

Che per le parole contenute nell'investitura: pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore legitime descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum, vennero anche i cangionti collaterali all'ultimo moriente ultra septimum gradum, purchè fossero discendenti da Alessandro Vitelli.

PIU' sono i motivi, per gli quali ci siamo indotti giustamente a credere, che dinotino le parole dell'investitura anche i collaterali. E per prima in considerando la parola *nascituris*, che secondo il commun sentimento de' DD. abbraccia tutti coloro, che saran per nascere dal primo investito nel feudo, come lo scrisse *Peregrin. conf. 161. num. 4. lib. 5. & de fideic. art. 22. num. 76. Cyriac. contr. 205. num. 94. & sequ. Torre de success. in majorat. Ital. part. 3. dec. 17. num. 46., & dec. 27. num. 4.* Secondo, dalle parole: *descendentium ex corpore natorum, & nasciturorum in perpetuum*, in vigore delle quali vengono compresi tutti i discendenti *usque ad infinitum*, imperciocchè se sotto il semplice nome de' discendenti vengono compresi i posterì *in infinitum*, come si ha dalla *l. cognoscere §. finali liberor. ff. de verbor. significat., & l. finali Cod. de suis, & legitimis Petra de fideicommiss. quæst. 8. num. 505., & seqq. Torre de success. in primog. & majorat. Italia cap. 9. §. 13. num. 180. part. 1.*; quanto maggiormente dovrà ciò dirsi, dove si vede aggiunta la parola, *in perpetuum*? Essendo notissimo ad ogn' uno, essere talmente estensiva detta dizione, che opera la successione, senza alcuna prefinizione di tempo, come si ha dalla *l. eam debere ff. de servitut. urbanor. prædior. l. annua §. finali ff. de ann. legat.*; quindi colla proibizione dell'alienazione *in perpetuum*, un fideicommissò in trà coloro della famiglia s'intende ordinato, allo scriversi di *Grassus §. fideicommiss. qu. 19. n. 4., Fusor de fideicom. substitut. qu. 381. n. 28., & Filippo Knipschilt. de fideicom. familiar. nobilium cap. 9. num. 13.* dove lo fondò *in domibus Regum, Marchionum, & Comitum*, siccome quando il testatore ha ve-

ha voluto sottoporre i beni ad un perpetuo fedecommesso, necessariamente ne siegue, che non solamente nelle persone espressamente chiamate, ciò debbia aver luogo, ma passare ad altri della famiglia, allo scrivere di *Molina de Hispanic. primogenit. lib. 1. cap. 4. num. 35. vers. si igitur.*, e *Castill. lib. 2. controversiar. cap. 22. num. 89.*, e talmente protoga la successione la dizione *in perpetuum*, che l'emfiteusi, quantunque Ecclesiastica, che per sua natura non passa agli eredi estranei, come si ha dal §. *si emphyteusis in authent. de non alienand., aut permittand. reb. Eccles.*, niente di meno se si concede con tal dizione *in perpetuum* s'acquista ancora dagli eredi estranei, giusta la disposizione espressa del testo nel §. *si verò quaedam sunt authent. de alienat. emphyteus.*, & §. *adeo autem institut. de locat., & conduc.*, e l'avvertirono *Negusant. qu. 333. num. 10. Laderc. conf. 1. num. 11. Mart. conf. 57. num. 21. Gratian. disceptat. forens. 533. num. 38. Cyriac. controuv. 146. num. 10. Seraphin. decis. 868. num. 3. Grilanzon conf. 144. à num. 1. Beccio conf. 3. num. 26. Gargiar. conf. 7. num. 20. & conf. 44. num. 8. lib. 12. Cavalier. decis. 293. num. 3. Merlin. decis. 506. num. 6. Melius lib. 1. allegat. 4. num. 6., & lib. 2. allegat. 71. num. 6., & allegat. 72. num. 3. Altograd. conf. 22. num. 6., & seq. lib. 1. Bonden. collect. 34. num. 7. Sabell variat. resolut. cap. 57. num. 13. Tranchedin consultat. 21. num. 25. Urceol. consult. 32. num. 13. Palma consultat. 68. num. 1. Mans. consult. 292. num. 10., & consult. 166. num. 26. & L. *Julius Boscolus* appo *Johan. Torre de success. in majorat. part. 2. respons. 2. num. 92. fol. 489.*, ed è massima esser valido l'argomento *de emphyteusi ad feudum*, come lo disse *Niccolò Everardo in loc. legal. loc. 30. ab emphyteus. ad feudum*; e così anche negli altri contratti la dizione *in perpetuum* opera lo stesso, specialmente nelle rifute fatte ad alcuno, e suoi eredi *in perpetuum*, come lo scrisse *Cammarato respons. 2. num. 91.*, & 92. tom. 2. poichè non farebbe perpetua la stipula se agli estranei, e qualsivoglia erede non passasse, come riflette *Molina de Primogenit. lib. 1. cap. 4. num. 14.*, & 15. *Merlin. controvers. forens. cap. 5. num. 1. Torre de pactis futurae succession. lib. 2. cap. 10. num. 21.**

Lo stesso procede trattandosi di concessione d'immunità, comprendendosi tutti in vigore della parola *in perpetuum*, anche quei, che sono discendenti per linea femminile, come insegnarono il *Reg. de Marin. ad Revert. decis. 281. Giulio Capone discept. 90. nu. 32.*, & 33. lib. 2. *Aget. ad Moles §. 2. de immunit. functionum fiscal. qu. 1. num. 49.*, & 50. part. 1. fol. 235.

Negli officj stessi, la natura de' quali è più stretta de' feudi, se si concedono con la clausula *in perpetuum*, non passano agli eredi del sangue, per la dottrina della *Gloss. in cap. fundamento §. ut autem de election. in 6.*, per-
chè

che per questa semplice dizione, non s' intende alterata la natura dell' officio, ma s'interpreta *donè concessionarius vivat*, come per la l. r. ff. *pro socio*, dopo il Reg. *Costanzo in l. 1.*, & 2. Cod. *de filiis official. num. 137.*, e'l Reg. *Galeot. responsi. fiscal. 12. num. 101.*, l' insegnò il Reg. *de Philippis disertat. fiscal. 1. num. 16.*, & 17.; nondimeno se vi si aggiugne la clausula *pro heredibus*, & *successoribus*, anche gli eredi estranei s' ammettono, poichè allora *videtur discessum à natura officij*, e così il nome d'erede s' intende, *prout ius intelligit*, cioè che venghino compresi tutti *in infinitum*. Così il *citat. Reg. Reverter. in decis. 39. part. 3.*, dove parla della concession dell' officio fatta a Carlo Azomare, e fuoi eredi, e successori, e'l Reg. *de Marin in observat. num. 2.*, & 3. seguitato da Rocco *de offic. num. 2.*, & 3.; e'l Conf. *de Giorgio in repetit. feudal. part. 1. cap. 54. in fine*, disse che negli officj conceduti, *pro se*, & *heredibus in perpetuum* aveano stimato alcuni Dottori aver la natura de' beni allodiali, e poterli de' medesimi disporre senza assenso, ed essersi ciò discettato in una causa nel S. C., e finalmente conchiude, doverli attendere il tenore dell' investitura, il che anche considerò Orazio Montano *de regalibus officiis num. 5. circa medium*, dove nel *num. 6.*, & 7. largamente pruova in tali officj, poter succedere gli eredi estranei.

Nell' anno però 1664. il Monarca Filippo IV. con sue regali lettere dichiarò, che gli officj, quali sono *de regalibus* quantunque conceduti *pro heredibus*, & *successoribus in perpetuum*, & *in burgensaticum*, non di meno non si poteffero alienare, ne obbligare senza assenso, ne passare ad altri eredi, fenonchè a quelli ammessi per le leggi del Regno alla successione de' beni feudali, com' è da vederli appo il Reg. *de Marin. in fine arrestor. Reg. Cam. post secundum tom. decis. Reg. Reverter.* quali furono rinnovate nell' anno 1675., dichiarandosi ciò dover procedere in tutte le concessioni di officj fatte; a riserva di quelle *ex titulo oneroso*: per le quali S. M. niente volle innovare, e dal Regio Collateral Consoglio furono eseguite, e s' inferirono nel volume delle Prammatiche *in Pragmatica ultima de officiis ad Regia Majestatis collationem spectantibus*, che fù poi largamente spiegata nella causa degli eredi di Carlo Cardillo co'l Regio Fisco da due celebri Avvocati Fiscali *Girolamo de Philippis*, che fù poi promosso alla suprema dignità di Reggente, quale vi compilò la *disertat. 39.*, & 40., e'l chiarissimo D. Francesco d' Andrea, la di cui dottissima allegazione viene inferita da *Agera ad Moles al tom. 2. §. 16. de panis. qu. 5.*

E ne' proprj termini individuali de' feudi, che queste dizioni *pro se*, *heredibus ac successoribus in perpetuum*, abbracciassero anche gli estranei etc.

credi, venni i migliori, e più gravi feudisti, che fossero mai stati, tra quali Pier Gregorio de concessione feudorum part.4. quæst.3. num.13. in quelle parole: *hæc forma, tibi, & heredibus tuis in perpetuum facit feudum in forma longiori propter hoc verbum in perpetuum, quod est extensivum, in infinitum, ut comprehendat etiam heredem extraneum juxta ea, quæ ponunt Modern. in allegat. in mat. feud. car. 56., & seq., quia heredem suum quis in perpetuum habere non potest, ut dixit Pern. cons.4. incip. quond. Serenissimus in 9. car. vers. sed hic facit dubitationem, & Curt. Jun. cons. incip. super controversia in fin. pro ut latius infra dicam in 6. quæst.6. part. princip.*

E Scipione Teodoro nell'allegatione 31. num.17., & 18. così conchiude: *Adeo quod pro nobis est opinio, & communis, & verior ex ratione supradicta, & tanto magis in casu nostro ob illa verba repetita, & ob illud verbum in perpetuum, ut dictum est.*

Così parimente il Reg. D. Carlo Tapia in decis. suprem. Ital. Senat.2. num. 205., & 206.: *ivi: eo magis quia cum verbo heredibus adest etiam verbum IN PERPETUUM, quod adjunctum verbo HÆREDIBUS, EST AMPLIATIVUM, & fortificat qualitatem hereditariam, ET FACIT FEUDUM IN FORMA LARGIORI, quia est EXTENSIVUM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM HÆREDEM EXTRANEUM, quæ sunt verba Petri de Gregorio part.4. qu.3. nu.13., qui allegat Pern. cons.4. nu.9. vers. sed facio dubitationem, & idem voluit cons.12. num.3. Intrigliol. de feud. cent.1. quæst.49. num.20.; Nam quemadmodum si sunt vocati ad fideicommissum, vel majoratum filij, addita dictione perpetuo, vel semper, magis communiter recepta interpretatio est, quod succedant in infinitum filij, ut probat Molin. de Hispan. primogen. lib.1. cap.3. num.23., pari etiam ratione si dictum fuerit, quod SUCCEDANT HÆREDES IN PERPETUUM, idem est, ac si fuisset dictum, QUOD TRANSEAT DE HÆREDE IN HÆREDEM SINE TEMPORIS PRÆFINITIONE, ET SIC QUOD SUCCESSIO HÆREDITARIA PERPETUA ESSET, ut respondit Tiber. Decian. resp.107. num.3. vol.3.*

E Filippo Cammarata tom.2. resp.2. num.93. co'l. citato Gregor. de feudis part.4. quæst.15. nu.9., & 10., *ivi: VERBUM IN PERPETUUM APPPOSITUM IN CONCESSIONE FEUDI FACIT EAM EXTENSIVAM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM EXTRANEUM HÆREDEM, QVIA HÆREDEM SUUM, IDEST FILIUM, NON POTEST QVIS HABERE IN PERPETUUM, ut declarat Bart. in l. maritum in fin. ff. sol. matrim.*

L'istesso ancora anno seguitato Giulio Cesar Gallup. in method. feud. part.1. cap.5.

1. cap. 5. num. 34.; il *Conf. Paolo Staibano Jun. cent. 1. resol. for. 2. num. 46.*, & *47.*, e *Lelio Boscolo* nel *2. respons. appo Torre part. 2. num. 98. fol. 490.* la dove riferisce anche *Mela alleg. 21. num. 33. lib. 2.*

E quantunque nella nostra specie il feudo dell'Amatrice non poteva trasferirsi a gli eredi estranei, poichè la dizione *in perpetuum* si legge aggiunta alla clausola *pro se, suisque haredibus, & successoribus ex suo corpore legitimè descendantibus, natis jam, & in antea nascituris*, non di meno non può dubitarsi, che compreso ella avesse tutti i discendenti dal primo acquirente, come ne' proprj termini fondò il citato *Conf. Staib. dict. resol. 2. à num. 39.* dove nel *num. 48.* così conchiude: *Quod fortius procedit quando concessio esset facta pro se, haredibus, ac successoribus ex corpore, ut in casu nostro, tunc enim descendentes tantum comprehenduntur, Marta ubi supra num. 18. in fin. cum dicta verba non conveniant haredi estraneo, ut tradit Cravetta conf. 38. num. 2. allegat Decium conf. 395. num. 6. ubi loquitur in specie quando, ut in casu nostro, in concessione fuit dictum pro se, filiis ac haredibus ex corpore legitimè descendantibus*, ed il citato *Decio conf. 208.*, che incomincia *ad majorem claritatem vol. 4.* dove parla della clausola *pro se suisque haredibus, ac successoribus natis, & nascituris in perpetuum* fondò, che il pronipote dalla figlia dovesse ammettersi all'acquisto del feudo alienato dal primo genito dell'Investito, che morì senza figli.

Ed in fatti se la parola *in perpetuum* dovesse *simpliciter, ac indiretè ad descendentes ab acquirente, & non ad collaterales ab eodem descendentes in perpetuum* riferirsi, sarebbe effimera, e senza effetto, poichè per ogni legge feudale, così del Regno, come della costituzione *ut de successionibus jure longobardorum* li discendenti *directè ab investito in infinitum* succedono ne' feudi, come disponesi dal *capitol. unico in princ. de successionibus feudorum*, e l'avvertirono *Georg. Scheult. de feudis cap. 8. num. 27. Ulpianus primo de feudis cap. 9. num. 172. Bucer. part. 2. claus. 5. disp. 18. themate 5. Serader. de feudis part. 7. cap. 1. num. 1.*

Se dunque *directè & successivè* i discendenti del primo Barone *in infinitum* doveansi ammettere, a che con investitura così ampiamente concepita tali clausule concedere, se non perchè i collaterali, cioè quelli discendenti dall'acquirente *in perpetuum* alla successione s'ammettessero?

Nè giova il dire, che la parola *in perpetuum* abbia da interpretarsi *juxta naturam actus, cui apponitur, seu juxta subjectam materiam*, poichè lasciando che ciò non ha luogo giusta l'avvertimento d' *Andrea Facchineo lib. 7. controvers. cap. 6.* e dee procedere quante volte dalla legge, e non già dall'Uomo ella viene apposta; dovrà certamente cessar la regola,

H

dove

dove conoscerassi essere stat'altra la mente de'contraenti :

E quale altra cosa dee dirsi *subjecta materia*, se non l' istessa investitura, che da legge, e natura al feudo? Come avvertisce il *Reg. Moles in dec. Reg. Cam. §. 23. de jure devolut. quæst. 19. num. 19.*

Se dunque nella nostra investitura vengono cōtemplati i posterì, vengono chiamati i descendentì *ex corpore* dell' investito nati, e nascituri *in perpetuum* doverà la parola *in perpetuum* riceverli *secundum subjectam materiam investituræ*, acciò si comprendano i descendentì dall' acquirente *in infinitum*, come sòno anche i collaterali rispetto all' ultimo defunto, e non gli estranei. E quale altra intelligenza doverà avere l' investitura si ampiamente conceduta, se vogliam dire che non comprenda *omnes descendentes, etiam Collaterales*?

Ed in vero assai scioccamente sarebbesi aggiunta la parola *in perpetuum*, se i descendentì solamentè per linea retta *in perpetuum* dovessero succedere. Molto al proposito il testo nella *l. quidam 132. versic. in eo* ivi: *An & hìc exigimus exheredationem, vel emancipationem, res in extraneo ineptas? de verbor. oblig.*

Ne poteva il savissimo Imperator Carlo V. in tal forma parlare, ne possono così malamente intenderli le sue santissime concessioni, poi ch' offenderebbesi d' assai con ciò pensare l' Imperiale Majestà, *l. Imperatores 3. de rebus autoritate Judicis possidendis*. Ne già inutili, e superflue dovranno in alcun modo tali parole reputarsi, essendosi ciò proibito a credere in simili concessioni per lo *cap. si Papa de privileg. in 6.* Anzi che dovranno si piuttosto impropriare le parole, che farle rimanere senza effetto, e virtù d' operare *l. si quando 109. ff. de leg. 1.*

Senza che la parola *in perpetuum*, quantunque abbia delle varie significazioni *juxta subjectam materiam*, come nell' appigionarsi delle case, nel prender in affitto i territorj, che non possono *ad longum tempus* costituirsi al dir di Paciano *de loc. & cond. cap. 53. ex num. 11.* Come nelle perpetue azioni, che non possono oltre i 30. o i 40. anni durare *l. 3. & 4. Cod. de præscr. 30. vel. 40. ann.* Nella perpetua società, che per morte dell' un de' socj finisce *l. 1. pro socio*, che dovrebbe perpetuamente coi discendentì durare al dir di Fabro *in consult. pro Ser. sabaudia. Duce quæst. 1. pag. 82.*, niente però di meno è così larga la legge, e la ragion de' feudi, che fa all' ultimo discendente anche in millesimo grado al primo Barone, i suoi congiunti collaterali succedere, allo scrivere d' Affitto *ad §. si capitanei not. 4.* dove gli altri *de feudis*, e di Ludolfino Schradet. *de feud. part. 7. cap. 7. nu. 8.* quasi che *in feudis non tam successio sit, quam successorum quædam continuatio, quæ fit a primo acquirente in omnes ex eo descendentes in infinitum li-*

et iidem sint sibi Collaterales; allo scrivere di *Fabro* nel luogo poco anzi citato.

In conferma di che, cioè che largamente debbanfi interpretare le leggi de' feudi, bisognerà considerare quanto siasi ragionevolmente stimato di migliorare, ed ampliare insieme di tempo in tempo la successione di essi.

Era in prima in balia de' Padroni di togliere, e lasciar in potere de' Vassalli quantunque volte fosse venuto in pensiero, que' feudi che prima conceduti l'aveano.

Restrinserono poi volontariamente questa grand' autorità di non usarla; se non dopo passato l'anno della concessione. S'avanzarono da questo a concedere i feudi *ad vitam feudatarij*, ne passò guari di tempo, ch' anche ad un de' figli del feudatario l'ampliarono, come apparisce dal *cap. 1. §. 1. quia de his, qui feuda dare possunt cap. omnes filij, si de feudo fuerit controversia*.

Fu migliorata poi da *Corrado* la successione nella linea discendente sino alli nepoti *ex filio*, e nella linea collaterale *in feudo paterno* in beneficio de' Fratelli *cap. 1. §. cum vero Corradus de his qui feuda dare possunt*, e successivamente fu ampliata nella linea collaterale sino al quarto grado *cap. 1. §. hoc quoque, qui feuda dare possunt cap. 1. de successione feudorum cap. 1. si vassallus feudo privetur, & cap. 1. §. si vassallus, si controversia sit inter Dominum, & Agnatum Vassalli*, ed il divisò il *Reg. Lannario in repetitione feudali ad caput 1. de successione feudorum num. 9.*, il che dopo fu disteso fino al 7. grado, *ut in dicto §. hoc quoque, & in dicto cap. 1. §. 1. de succes. feudor.*, mentre i feudi per favor publico per la futura, e sperata fedeltà si concedevano *ut in cap. 1. §. fin. per quos fiat investitura*, qual ragione avendo luogo in tutti i discendenti, perciò detta legge antica fu ampliata, in maniera che nella linea discendente *in infinitum* avesse luogo la successione *ut in cap. 1., si Vassallus feudo privetur, & dict. cap. 1. de natura successionis feudorum*, il che assai bene fu spiegato da *Bartolomeo Camerario in repetitione feudali novissimæ repetitionis in cap. 1. de successione feudor. pag. 27.* onde *Arthman. Pistor. lib. 2. quæst. 19.*, e prima di quello *Duareno, Ottomano, Cujaccio*, ed altri citati da *Ultejo lib. 1. de feudis cap. 9. num. 217. vers. sunt autem*, stimarono che da sudetti capitoli, con i quali la successione de' collaterali si ammette *in infinitum*, siasi derogato a' capitoli che parlavano del 4., e 7. grado, perocchè gli erano primi di tempo, e fu anche ciò esaminato da *Antonio Fabro*, scrivendo per lo già derto Serenissimo Duca di Savoia *consultat. part. 1. a pag. 76. usq. ad 205.*

Quindi tal sentenza, che i collaterali s'ammettano alla successione *in infini.*

H 2

tam

tum fù seguitata da Giulio Clar. lib. 1. §. feudum quaest. 79. num. 3. Zasius de feudis part. 8. n. 5. Duaren. de feudis cap. 11. nu. 16. Ludolph. Schrader. de feudis part. 7. cap. 7. num. 8. ad. 10. Bocér. de succession. feud. cap. 5. quaest. 22. vers. verum, & sequ. Arum. disp. feud. 6. th. 61. Laratha in Theatr. feud. part. 9. dilucid. 31. num. 2. 3., & 6. Reg. de Cart. resol. feudal. cap. 1. num. 119. Valièlm. Luduvel. in tract. feud. tit. de succession. collat. cap. 4. concl. pag. 277. Joann. Torre de succession. in major. & primogenit. Italia part. 1. cap. 35. §. 8. num. 72., & Arthm. Vltejo de feudis lib. 1. dict. cap. 9. num. 217. vers. atque hoc il quale attesta essere stata ricevuta dalla general consuetudine della Germania, ed osservarsi nella Camera Imperiale, e Giorg. Schultb. de feud. cap. 8. num. 154. tanto maggiormente soggiunge doverfi approvare, in quanto che la spiega dubbia di legge feudale, dee prendersi dalla legge civile, con cui sono ammessi i collaterali alla successione in infinitum, per la novella 118. cap. si igitur defunctus 3. §. si verò, ivi: omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocatos. Quindi conchiusero, ed a gran ragione i feudisti, che dopo i Fratelli e loro figli, succeder debbano in infinitum gli altri agnati del defunto discendenti dal primo acquirente, juxta gradus, & linea proximitatem, e se si ritrovassero congiunti in ugual grado, e linea, ugualmente succedono, siccome scrissero Andrea Knichen. de vestit. paction. part. 3. cap. 3. num. 1. ad. 40. Arthm. Pistor. lib. qu. 19. num. 26., & 39., ed altri appo Georg. Adamo Struv. in Syntagmat. juris feudal. cap. 9. aphor. 17. per tot.

Sicchè dunque è da conchiudere; che per quelle parole ex suo corpore legitime descendantibus natis, & nascituris in perpetuum fossero venuti compresi anche i collaterali congiunti all'ultimo moriente, per la ragione che questi vengono chiamati non già come collaterali, ma come discendenti dal primo acquirente, che fù considerato dal celebre Andrea d'Isfernia in constit. feudi Loth. Imp. §. si quis miles lib. 1., e dal più volte citato Fabro in dicta consultat. pag. 88.

E come che la Gran Duchessa di Toscana veniva al Principe dell'Amatrice, de cuius successione agebatur, congiunta nel settimo grado ch'è quanto a dire in grado non successibile per le leggi di questo Regno; ci studieremo pertanto dimostrare al meglio che possiamo nel seguente.

CA-

*Che le nostre leggi feudali non affatto poteano impe-
dire alla Gran Duchessa quella succef-
fione, ch'assai ragione vol-
mente doman-
dava.*

D All'aver conceduto l' Imp. Carlo V. il feudo dell' Amatrice ad Alessandro Vitelli *pro se, & heredibus, & successoribus ex suo corpore, legitime descendentibus natis jam, & in anrea nascituris in perpetuum*; e dal non poterfi questa larga concessione intendere, che per i collaterali, perocchè altrimenti inutili le parole farebbero stare; ne siegue in legittima conseguenza, che derogar anche volle alla legge, ch'era in questo Regno, per cui veniva a tali collaterali la successione proibita. Imperocchè il Principe che dona, da sempre insieme a colui, a cui vuol giovare tutti i mezzi, tutte le maniere, per le quali conseguir dee gli atti della sua Regal munificenza, e toglie senza dubbio alcuno, deroga, ed annulla ogni legge, ogni intoppo, ogni riparo, che glieli potrebbe impedire. Ed in fatti prescindendo dalla persona del Principe non è chi non abbia nel punto istesso, che s'induce a far una qualche cosa, una forte passione di volerla mantenere. Non è chi non senta internamente una gran violenza di mandare in esecuzione i suoi voleri, i desiderj suoi. Or s'è così, e se volle l'Imperatore derogare alla legge de' feudi, non pare che possa dubitarsi, che debbasi la dilui investitura attendere, giacchè tanti, e tanti feudisti dissero doverfi la successione dall'investitura regolare, non ostante ch'alla legge commune contrariasse, come tra gli altri *Andreas in cap. Imperialem §. praterea de prob. feud. alien. per Frider. II Reg. Gio: Antonio Lavario in repet. feud. in cap. 1. de success. feud. num. 4. , & 5. , e Fulvio Lavario suo Nipote in alleg. 92. num. 64. apud Reg. de Marinis tom. 3. diversarum allegat. Camillo de Cartis in diversorio feudali part. 1. fol. 37. a num. 63. ad seq. Reg. de Philippis disert. 7. nu. 24. Praesidens Ursinus de success. feudorum part. 2. quaest. 2. num. 2. art. 2. , e Francesco de Amicis in repetit. tit. de his qui feuda dare possunt, in cap. incipiente, & veniendo 12. qu. pag. 108. , ivi: *Ibi quae tantum admittit haeredes ex corpore legitime descendentes, & hoc ex communi investitura, quae derogat praedictae constitutioni, & propriam habet originem.* B. Soccino Seniore cons. 252. versic. quoad primum vol. 2. ne' termini della sostituzione del Regno, *ut de success. sioni-**

sionibus, disse, che qual'ora nella successione del feudo s'è espresso a chi debba quello pervenire, ciò debba osservarsi *etiam contra naturam successionis*, ed Andrea nel cap. 1. §. fin. num. 4. & versic. *quid ergo de eo qui sibi, & heredibus suis*, disse, che se il Rè concede il feudo ad alcuno *pro se, & heredibus suis masculis, & ijs deficientibus, feminis*, questo tenore d'investitura toglie la costituzione *in aliquibus*, in che fu seguitato dal Conf. Minadoo, il quale volle, che ciò procedesse ancorchè non costasse espressamente dell'intenzione del Rè d'aver voluto derogare alla detta costituzione, poichè per lo semplice tenore d'investitura s'intende a quella derogato, come largamente dimostra *in repetit. dictæ constitutionis in aliquibus 3. notabili à num. 14. usq. ad 48.*, e così anche per l'istessa certa forma di succedere contenuta nell'investitura contro la costituzione del Regno, *ut de successione* per lo Conte della Saponara Ferdinando Sanseverino scrisse il Reg. Rovito conf. 1., & seq. lib. 1. per cui anche scrisse Marc. Antonio Peregrino conf. 4. lib. 1., e Camillo de Medicis conf. 1. & seq. per i collateralì Cajetanis per la Terra di Piemonte, E sono da trascriverli le parole d'Andrea Knichenio de *investiturarum passionibus part. 1. cap. 1. num. 59.*, & 60. dove in un simile caso *pro abrogatione juris Saxonici*, che non ammette alla successione i trasversali, così scrive: *Tum quæque in propatulo constituta, prælibatas investituras simultaneas ad juris scripti normam referri non possent: siquidem a primo acquiretore oriundi cum infinita sit eorum successio, investitura non indigent, sed tantum in non descendantibus, & in linea transversa opus est Guill. cap. 13. nu. 3. de pac. publ. Elbert. Leonin. conf. 99. num. 2. Jo: Kopp. dict. quæst. 47. nu. 4. atqui literæ investitararum manifestè docebant simultaneè investitos intuitu primi acquirentis descendantium numero haberi, & ab eo oriundos.*

E tanto maggiormente potrà argomentarsi essere così stata la mente dell'Imperator Carlo V. in quanto che nell'investitura che diede ad Alessandro Vitelli non volle apponere la clausula *juxta tamen usum, & consuetudinem Regni Siciliae citra Farum*, che certamente riferendosi alle leggi del Regno, dovea moderare, dovea restringere quell'ampia successione, che concedut'avea per la parola *in perpetuum*. Tanto più, che nelle altre investiture da tempo in tempo fatte per gli feudi del Regno tal clausula si legge.

Così nell'anno 1443. il Rè Alfonso donò a Pietro de Palaganibus la Terra di Laureto *pro se, suisque heredibus ex suo corpore legitimè descendantibus natis jam, & nascituris in perpetuum, juxta usum, & consuetudinem hujus Regni Siciliae, ut in quintern. Reg. Camer. 1. fol. 14.*

Nell'

Nell'anno 1462. il Rè Ferdinando concedè la Terra d'Arpaja in Terra di Lavoro a Gueguara de Gueguara nell'istessa forma, e con l'istessa clausula *ut in quatern. 2. fol. 414.*

Nell'anno 1465. il medesimo Rè Ferdinando diede alcune Terre a Gio: Battista del Balzo con l'istessa clausula *ut in quatern. 3. fol. 85. àter.*

Nel 1480. il medesimo Rè Ferdinando nella stessa maniera concedè il feudo di Camiliano nelle pertinenze di Capua a Rosetto Ferramosca *ut in quatern. 7. fol. 298.*

Nel 1485. così parimente diede il Castello di Pacentro a Mario Orfino *ut in quatern. 8. fol. 51.*

Ne altrimenti nel 1486. concedè il Castello di Montenegro a Camillo Peuz dono, *ut in quatern. 2. fol. 180.*

Nè punto diversamente nel 1486. concedè il Casale di Cantalupo a Francesco Bastari de Risis *ut in quat. 6. fol. 344.*

Siccome neppure nell'istesso anno 1486. alli 8. di Dicembre volle cambiare stile, avvalendosi, d'altre formole allor, che largamente s'indusse a donare la Città d'Ascoli, ed altre Terre a Giulio Ursino *ut in quatern. 8. fol. 150.*

Nel 1488. il Rè Federico concedè la Terra di Salsa a Vincenzo Santafede con la stessa clausula *ut in quatern. 1. fol. 222. àter.*

Nell'anno 1495 il Rè Alfonso II. concedè in feudo il passo delle canne sito nel Territorio di Barletta a Lionardo Cuomo con la stessa clausula *ut in Cancellaria in regist. privil. 4. & in privil. 58. fol. 169. in 40. investitur. Reg. Cam. Summ. num. 72.*

Ne concessero altrimenti nell'anno 1498. il Rè Federico la Terra di Lagonegro in Provincia di Basilicata a Gaspare di Saragusa *ut in quatern. 2. fol. 155.*

Nello stesso anno il Rè Ferdinando la Terra di Saragusa a Franceschetto Carino *ut in quatern. 1. fol. 200.*

E la Terra di Tortorella, e Casaletto in Provincia di Principato Citra, a Gio: Andrea Caracciolo *ut in quat. 12. fol. 153.*

Nell'istesso anno 1698. il Rè Federico la Terra di Cuccaro, ed altre a Berengario Carafa *ut in quat. 11. fol. 10.*

Nel 1504. il Rè Ferdinando la Terra di Maida in Provincia d'Apruzzo ad Antonio de Leyva, *ut in quat. 12. fol. 97.*

Nel 1516. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo suo Figlio a Giovanni Armarì loro Secretario un certo feudo disabitato *ut in quat. 19. fol. 28.*

Da che chiaramente si vede che dove il Principe hà voluto concedere, e costituire la successione de' feudi giusta la legge del Regno, l'hà espresso, quando però hà voluto indurre una successione più ampia, come nel nostro.

stro caso, oltre delle parole *pro se suisque heredibus, & successoribus ex suo corpore legitimè descendentibus natis jam, & in antea nascituris*, vi hà aggiunta la parola *in perpetuum*, senza apporvi tal disposizione *juxta usum, & consuetudinem Regni*, che se ciò voluto avesse l'averebbe certamente espresso, come lo disse il Giuriconsulto Paolo nella *lille aut ille §. 1. ff. de leg. 3.* con cui concorda il testo nella *l. quoties ff. de verb. obligat. l. unica §. fin. autem Cod. de caduc. tollendis cap. ad audientiam de decimis* non potendosi affermare d'aver voluto quel ch'in sua mente ritenne *l. Labeo de supellectil. legat.* maggiormente che non è solito tal clausula *juxta usum, & consuetudinem Regni* apponerli nell'investiture, leggendosene molte di detto Rè Ferdinando, e d'altri Serenissimi Rè Aragonesi senza detta clausula, frà quali.

Di Re Ferdinando nell'anno 1460. che concedè a Paolo Pagano annui duc. trecento sopra la Doana della Città di Trani senza la detta clausola, come potrà osservarsi nel *risponso 4. di Carlo Antonio de Luca* dopo il primo libro *de linea legali.*

Nell'anno 1487. donò la Terra delle Grottaglie a Giovanni Scrive senza la detta clausula, *ut in Quat. 11. fol. 135.*

Nell'anno 1505. diede il Castello di Belyedere disabitato ad Aleffandro di Costanzo senza condizione alcuna, *ut in quat. 13. fol. 178.*

Nell'istesso anno 1505. concedè la Terra di Ferrandina a Berardino Castriota, non apponendovi tal limitazione, *ut in quat. 14. fol. 11.*

E poco dopo concedè in feudo annui ducati 3000. sopra le fonzioni fiscali di Castelvetero, e della Roccella in Calabria ultra a Vincenzo Carafa senza affatto la clausula, *ut in quat. 19. fol. 245. at.*

Nel 1507. concedè in perpetuo più Città, e Terre di questo Regno a D. Consalvo Ferdinando de Cordova, Gran Capitano dell'armi, con la stessa clausola, come costa dall'amplissimo Privilegio *in quat. 9. fol. 93.*, ed intieramente si legge appo *Eliseo Danza de Privileg. Baron. seu Montis Fuscoli, d. fol. 124. ad 132.*

Qual privilegio certamente è di tanta eccellenza, che se accade nel Regno parlarsi de' gran privilegi, si dice *sicut privilegia Magni Capitanei*, come l'attesta il *Presid. de Franch. dec. 272. num. 4.*

Nel 1617. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo suo Figlio concesserono un certo feudo con altre Giurisdizioni a Giovanni Rumbo con la stessa clausola, *ut in quir. 16. fol. 51.*

E così parimente lo stesso Imperator Carlo V. fe molte concessioni, siccome nel 1522. donò ad Aleffandro de Medici la Città di Penna col titolo di Ducato, come anco il Casale di Campoli, *ut in quat. 20. fol. 203. at.*

Nel 1526. donò a D. Carlo de Noy Vicerè di questo Regno con la stessa clausola la Città di Sulmona, *ut in quat. 1. fol. 1.*

Nel

Nel 1530. a D. Filiberto de Chialon Principe d'Oranges allora Vicere del Regno colla stessa clausola, più Città, e Casali, e fra l'altre la Città di Melfi, *ut in quar. 4. fol. 191.*

Nel 1532. donò a D. Francesco Rupera colla stessa clausola, la Terra di Corato in Provincia di Bari, ed altre Terre d'annue rendite circa docati 3000. *ut in quater. 5. fol. 130.*

Onde vedesi chiaramente che così abbia nella nostra concessione volut' intendere, *quia ubi voluit, expressit, & ubi noluit, non expressit*, e perciò dovranno esser le di lui parole, come sono in se stesse, e non aggiugnendovi, altrimenti spiegare. Assai apertamente disponesi dal testo della *cit. l. unica C. de cad. tollend. §. sed & veritas*, ivi: *Sed & veritas non in occulto sit ratio, cum ideo videatur testator disjunctim hoc reliquisse, ut unusquisque suum onus, non alienum agnoscat; Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas conjunctim ea disponere*, e così ne' commentarj insegnarono Duareno, e Paolo de Castro. Concorda il testo in *l. cum Pretor Cod. de judic. cap. nunc benedicimus de presumptionibus*, & in *capit. ad audiendam extra de decimis*, ed in consimil specie elegantemente Antonio Fabro nella più volte citata consultat. pro Duce Subatdia super Ducatu Montis Ferr. part. 1. fol. 261. versic. *sed præterea* allor che disse: *Quid ni eadem verba usurpasset in posteriore pacto, quæ usurpaverat in priore? An non erat illi æque facile, imo longe facilius, brevius, & expeditius? Text. est in l. unica §. ubi versic. sin autem ad deficient. Cod. de cad. tollend. in postremis illis verbis: Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas*; e non altrimenti scrissero Rusticus in *l. cum Avus cap. 10. num. 159. lib. 3.* secondo il sentimento del *Presid. de Franc. dec. 554. num. 5.* ed il *Reg. Galota contror. 25 num. 38. lib. 1.*, e d'altri molti riferiti, e seguitati da Roderio *conf. 3. nu. 7.*, & 8. Alciato *respons. 96. sub nu. 20.* ed il *Card. de Luca de fideic. disc. 12. & 15.* Lo stesso raccogliesi dalla *l. sicut de test. mil. lit.* dove propostosi il caso d' un Padre ch' istituiti avea eredi due de' tre suoi figliuoli, e l'altro affatto non nominato, come che ben saputo avesse di tenerlo; dice il Giureconsulto, che debbasi questo terzo figliuolo aver per diseredato, e non altrimenti per preterito; sopra la quale largamente scrissero Bartolo, e Baldo.

Ma a che tanto inutilmente trattenerci in argomentando la mente dell' Imperator Carlo V. dove chiara l'abbiamo nella stessa investitura? In cui volle *quod si forte in omnibus, & singulis ante dictis dubium* (son proprie sue le parole) *aut ambiguitas oriri, vel fieri contingerit, interpretatio semper in favorem, & commodum tuum, & tuorum prædictorum fieri debeat*, ed acciò in avvenire non si potessero addurre argomenti,

congetture (essendo che per leggi feudali del Regno i discendenti nella linea collaterale più strettamente succedeano di quello, che disponeasi per legge comune) perchè la sua determinazione in quanto alla successione di d. collaterali *in perpetuum* giusta le leggi comuni de' feudi avesse luogo, soggiunse queste parole, *non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus Regni sanctionibus, capitulis, constitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni*, e per necessità d'una successione in più ampia forma parlò, mentre in quanto all'alienazione de' beni demaniali, sale, ed altri, così disse: *& his praesertim, quae bonorum patrimonialium Regiae Curiae, & functionum fiscalium, ac iurium focaliorum, & salis alienationis fieri prohibet, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, etiam (noti) si talia forent, de quibus expressa mentio, ac de verbo ad verbum fieri deberet*; perciò derogando a dette leggi del Regno, prosiegue; *quibus omnibus, & singulis, eisdem motu, scientia, animo, auctoritate, ac potestate praedictis derogamus, & derogatum esse volumus per praesentes, fidelitate tamen &c.* dalle quali parole si vede indubitatamente aver voluto chiamare tutti i discendenti dell'investito, giusta le leggi comuni de' feudi *in perpetuum*, non potendosi ciò comprendere solamente de' successori *ex linea discendenti*, quali di già venivano *in infinitum* in vigore della detta costituzione del Regno, *ut de successionibus*.

Queste leggi feudali del Regno ostavano non già a discendenti *in linea discendenti*, ma a discendenti, *in linea collaterali*. Or se l'Imperator Carlo V. con una più ampia forma di successione dispose, *non obstantibus legibus Regni*; è da conchiudersi che detti collaterali dal primo acquirente discendenti *in perpetuum* vengano enissamente chiamati, Et quando (disse il Reg. Rovito dict. conf. 1. nu. 5. parlando di detta clausola *non obstantibus* ne' termini di detta costituzione *ut de successionibus*) *singula infra scripta deessent, haec sola clausola satis superque sufficeret ad demonstrandum, quod in his feudis frustra allegatur successio introducta per constitutiones Regni, sed solum jus commune debet attendi*, non potèdoci ostare la riflessione, che generalmènte nel Regno osservasi *jus francorum*, poichè l'Imperatore volle regolare la successione giusta la disposizione delle leggi comuni de' feudi, *sive Longobardorum, non obstantibus Regni legibus*; Ne ci fermiamo in esaminare le sudette altre clausole, che a meraviglia confermano il medesimo assunto, perchè da noi non si verrebbe a capo della presente nota.

Se dunque dall'Imperator Carlo V. concedente furono tutti li discendenti d'Alessandro *in perpetuum*, e giusta la disposizione della legge comune de' feudi chiamati, estinta la linea del primo genito, dovean
luc.

precedere i descendent della linea del secondogenito, la quale, è collaterale parallela a quella per la dottrina di Baldo nella *l. cum antiquis scribis* num. 13. *C. de iur. delib. et ad.* dove insegna che ciaschedun figlio primogenito nascendo sia incluto nella successione, e connumerato nella linea, e suoi descendent ad esclusione del secondo genito, e sua linea, e quelli ad esclusione del terzo genito, & sic deinceps, trà delle quali linee l'ordine della successione, secondo la prerogativa della primogenitura s'osserva allo scrivere di Castillo lib. 3. *controvers.* 19. num. 106. & *sequentibus* Vrsill. de success. feudor. par. 1. *quest.* 1. art. 2. num. 9. Joseph. de Rosa consult. 2. n. 24., e della successione *iuris francorum* lo decisero i Giudici del Regno di Sicilia nella causa della successione dello Stato di Bruna in decisione apud Card. de Luca de feudis art. 4. assomigliandosi perciò *jus francorum quoad successionem* alli maggiorati di Spagna, come avvertì Lodovic. Molin. de Hispaniar. primogenit. lib. 1. cap. 7. num. 4., e siaci lecito per tal punto allegare l'autorità de' Dottori più confacevoli. Mario Giurba de success. feudor. cap. 118. §. 2. gl. 10. num. 50. *versic. contrarium probat, ibi: secundum jus francorum in linealibus primogenituris ad communem stipitem recurrendum est, scilicet ad Avum, à quo descendunt omnes, qui cum tres lineas produxerit, nempe filij primogeniti, in qua possessor modò defunctus erat, secundum filij secundogeniti, in qua est patrui filius iste junior, & tertiam filij tertio geniti, in qua est patrui filius iste senior; Et ex hisce lineis potior cum fuerit linea primogeniti, secundum ipse obtinuit pro se, & descendentibus suis: ea tamen finita, morte hujus ultimi possessoris sine liberis, ad sequentem lineam transire debet successio, ad lineam nempe secundogeniti.*

Errico Henniges in observat. ad Hugo. Grotium de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 7. §. 22. ibi: *Gradus nulla ratio placere habetur, nisi quoad ipsam lineam: causa est, quia per primogenitum semel successio cepit in filio majore, quae perpetuatur usque dum deficiat linea illius primogeniti, tunc deferitur successio ad ejus fratres illorumque secundogenitum, & ejus liberos, quo extinto ad tertio genitum, ejusque lineam & sic deinceps.*

Qual cosa vien praticata nella successione de' Regni, da quali come da' capi debbono le Baronie, e Feudi, e le dignità tutte che sono suoi membri, prendere regola, e norma. E perciò secondo quello che nella successione del Regno s'osserva, ha da regularsi la successione de' Feudi, e delle dignità inferiori, che nel medesimo sono, siccome si pruova dalla *l. de quibus ff. de legib.* dalla *l. 1. §. cum artem de offic. praef. et urb.* dalla *l. quod de principali §. 1. in princ. ff. si quis caution.*, e dal cap. *cum non deceat de praescript.*, e l'avvertì la gl. *in Lex. 10 ff. de pignorat. Bart. in l. Aurelio §. ejus ff. de libert. legat. Rest. in antiquior. dec. 158. tit.*

de *jurepatron.*, e ne' proprij termini *Paul. de Castr. conf. 164. nu. 1. vol. 2.* ove in tal guisa va confermando questa certissima conchiuisione: *Primo ex dicta lege Regni*, quæ cum facta sit in successione Regni, quod est caput, debet servari etiam in membris, & in successione inferiorum dignitatum, & majoratum, & feudorum existentium intra Regnum, quæ deferuntur primogenito. Tum quia non decet à capite membra discedere, ut in cap. cum non deceat de prescript. Tum quia videmus in similibus, quod consuetudo Urbis Romæ, quæ erat caput Mundi servanda erat in Provinciis, ubi deficiebat ius scriptum, & etiam specialis consuetudo ff. de legibus l. de quibus, & consuetudo Civitatis, quæ est caput communitatis l. 1. §. cum Urbem ff. de officio Præfat. Urb. Et etiam statutum debet servari in comitatibus, ut notat glos. ff. de postulan. l. ex ca. Per tal ragione comunemente affermano i Dottori Spagnoli, dopo *Molina lib. 1. de Primog. Hispan. cap. 2.*, che vaglia l'argomento del Regno al majorato, e che per conseguenza l'ordine prescritto nella successione del Regno dalle leggi delle partite l. 2. tit. 15. part. 2. debba anche offervarli nella successione de' Majorati.

Giovanni Federico Gronovio in notis ad cit. Grot. d. cap. 7. §. 22. ivi: Lege qua futurus Regni heres, si qui præcedit, & regnat, prior mortuus fuisset, & si moriatur ante regnantem, nec ad Regnum pervenerit, ius tamen in Regno succedendi transfert in heredem suum, quasi revera possedisset: Qui semel proximus fuit, & si non regnavit, ejus posterij quandoque supersunt, excludunt alios posteriores.

Argentreo Istoric Brittanico nel lib. 6. cap. 4. ivi: In successione liberi primogeniti, siue sint masculi, aut femellæ, & similiter liberi secundogenitorum, si primogeniti absque liberis ex proprio corpore decesserint in successione feudorum jure primogeniture representant personas patrum suorum, & veniunt ad talia jura successionum, & primogenitura sicut eorum patres, si viverent, eorum patruos, avunculos excludendo, secundum generalem, & notoriam consuetudinem, tam in successione per rectam lineam, quam à latere obvenientibus: Et de usu, & consuetudine antedicta filia succedit in feudis, siue sint Ducatus, Comitatus, Perrie, aut Baronie, quantuncumque magni, & Nobiles, & quod ita exegerat in comitatibus Artesij, Campania, Tholosa, & Britannia.

Samuele Pufendorf de jure naturæ, & gentium lib. 7. cap. 7. §. 13. ibi: Igitur ad tollendas ejusmodi controversias, multo apud gentes, successio, quæ linealis dicitur introducta quæ in hoc consistit, ut omnes, qui ab authore stirpis descendunt, velut lineam, quondam perpendicularem intelligantur constituere, quorum quilibet, Regno proprius, prout quisque in eodem gradu sexus, deinde

ata-

etatis prerogativa potior; nec prius ad aliam lineam devolvatur, quam omnes ex priori linea fuerint extincti; Unde, & illis, qui hoc modo successuri sunt non necessum est numerare quoto gradu à proximè defuncto distent, neque ad jus representationis provocare, sed prout quisque nascitur, ita lex illi perfectum ius suo ordine habendum confert, quod ius quisque ad omnes ex se se natos pari ordine demittit, licet ipse Regnum non obtinuerit; Hoc modo igitur primò semper vocantur ultimi possessoris liberi, sed ita, ut & mortuorum ratio habeatur, si quidem ipsis proles supersit, qualiscumque gradus, & si mortui istius linea potior fuit, ejusdem proles reliquos omnes excludat; salva tamèn semper in pari gradu ejusdem lineæ prerogativa, & sexus, & ætatis, ed altri moltissimi appoggiati fu la ragione, ch'ogni qualunque collaterale, che all'ultimo moriente soccede non lascia d'esser discendente dal primo Barone, e perciò quando non potesse venire per l'un capo chiamato, viene per lo secondo, come discendente alla successione del feudo.

Essendo dunque la Gran Duchessa di Toscana venuta, come s'è dimostrato nell'albero, dalla linea secondogenita di Giacomo Vitelli, che fu figlio di Alessandro primo acquirente, dovea soccedere nello Stato dell'Amatrice al Principe D. Alessandro Maria Orfini, non già come a lui congiunta in settimo grado, ma come quella, ch'era la discendente da Alessandro Vitelli.

CAPO QUINTO:

Che vennero alla successione dello Stato dell'Amatrice chiamate anche le femmine.

A *Quello motivo di dubitare della legittima successione della Gran Duchessa di Toscana mancava solamente di rispondere: Ma siccome noi l'abbiamo all'ultimo luogo riserbato, avendolo per lo più debole di tutti gli altri, che pareano potersi eccitare, e non già sostenere: Così anche vogliam credere che le parti medesime non vi sian per fare del gran fondamento, sapendo molto bene quanto sia vano il pretendere, che non debban le femmine per legge commune socceder ne' feudi, e quanto stravagante altresì il domandarlo, dove per quelle sia l'investitura.*

Ed in vero chi non sa, che per l'Imperator Federico siasi derogato a quella consuetudine, ch'era introdotta di non ammetter le femmine alla successi-

cessione de' feudi, ordinando nella costituzione *in aliquibus*, che generalmente succedessero, e i maschi, e le femmine de' Baroni, che per legge commune già venivano ammesse? Chi non sa ch'avesse poi lo stesso confermato nella costituzione *ut de successionibus*? Chi non sa quanto fosse stata reputata ragionevole da *Andrea d'Ifernia*, da *Anna in rub. de cassall. decrept. etat. num. 83.* da *Vivio in singul. communium opinionum 811. num. 43. de Franch. decis. 7.* dove così lo rapporta deciso dal Sagro Consiglio da *T'loro in compend. decis. Regni part. 1. in verbo famine*, ampliandolo anche nella femmina maritata, e per l'universal consuetudine del Regno di Sicilia *citra*, & *ultra forum* lo scrissero *Andr. de Ifern. in cap. 1. §. & quia de his qui feud. dar. poss.*, ed ivi *Laudense num. 33. Zaso de feud. cap. 9. num. 63. Petr. Gudelin in contr. de iur. feudor. part. 3. cap. 3. num. 3. & 4. Georgio Schultzen. in spof. iuris feudal. cap. 8. num. 60. verf. ut ejusmodi consuetudo regnicola omnes Molin. de primogenit. Hispan. cap. 6. num. 36. lib. 1. de Franch. decis. 328.*

Ne punto entriamo ad esaminare l'appoggio, ch'ebbe l'Imperator Federico nella disposizione della legge commune de' feudi, non le ragioni per le quali fù introdotta la sudetta consuetudine, non le moltissime limitazioni, che pativa, ne finalmente i motivi per i quali fù tolta, perocchè farebbe un troppo travagliare i Signori Giudicanti, ed abusarci della diloro pazienza, avendo volestissimi argomenti per la successione delle femmine, che nascono dalla stessa investitura dell'Imperator Carlo V.

E per prima, essendosi in essa chiamati tutti i posterì d'Alessandro Vitelli in quelle parole: *tuique posterì nostra munificentia, & gratitudinis fructum experiantur, tenentes, & possidentes Civitatem &c.* non è da dubitarsi, che fossero venute anche le femmine chiamate, perchè le femmine non lasciavano di esser discendenti, ed in conseguenza posterì de' detto Alessandro, com'avvertirono dopo *Baldo, Bartolomeo Camerario in cap. 1. de natura succession. feudor. lezione 27. à nu. 29. ad 33. Freccia de subfeud. lib. 2. in qu. incipiente, quinquagesimo quarto num. 3. in nova editione Michael ab Aguirre in Apolog. de succes. portugallie part. 410. num. 46.*, e comunemente i nostri, dalle quali parole del proemio giustamente dichiarasi la volontà del disponente, per la regola del testo nella *l. finale ff. de heredib. instituend.*

Secondo l'istesso sarà da dirsi per la nomina, che sempre in essa si fece de' discendenti, *l. final. Cod. de suis, & legit. Glos. in constit. Regn. ut de succes. verb. ex descendanti*, ivi: *item nec distinguitur de sexu &c.*

Terzo niente diversamente potressi argomentare dalle parole *pro se, suisque heredibus, & successoribus*, comprendendo così i mascoli, come le femmine

mine, anche ne' feudi per la disposizione chiarissima del testo *in cap. 1. de duobus fratribus à Capitaneo investitis*, e per quel che decisero *Ant. Fabro in sepius citata consultat. pro Sereniss. Duce Sabaudie part. 1. pag. 66. & 67. Intrigliol. de feud. centur. 1. quest. 48. num. 33. & 34. Andrea d' Isernia in cap. 1. §. hujus autem generis col. 2. vers. si ergo non probatur ex quibus causis feudum amittatur*.

Quarto per la dizione *in perpetuum*, per cui si dichiarò la vera volontà del concedente di voler perpetuare detto feudo ne' descendentibus d' Alefandro Vitelli, qual perpetuazione non potrebbe ottenersi, se alla successione s'ammettessero solamente i maschi, e non le femmine, *ordine successivo*, conservandosi meglio la perpetuazione per le femmine, che per i maschi, come dopo *Torre de majoratibus Italia part. 1. cap. 37. nu. 37. Ippolito Riminaldo junior lib. 7. cons. 763. a num. 9. ad 24. dove nel num. 10. così discorre: At investitura concessa fuit Antonio, & subinde pronepotibus suis pro se, suisque filiis, heredibus, & descendentibus in perpetuum, quod verbum descendentibus si vigore precedentium restringeremus ad masculos tantum, verbum illud, in perpetuum, verificari non posset, & de vento serviret, ubicumque contingeret, descendentibus masculos non extare, sed feminas tantum, quia masculi non possunt esse perpetui: igitur illa verba, debent etiam feminas comprehendere ratione prædicta, quia ubi descendentibus masculi non extarent, sed extarent feminae, concessio non diceretur pro descendentibus in perpetuum, feminis exclusis, ut igitur illa verba, in perpetuum, aliquid operentur juxta doctrinam Baldi in rub. C. de contrahend. empt. quest. 9. cum simil. sub illis comprehendendi debent extantes feminae*.

Quinto dalla potestà d'alienare concessuta nell'investitura, intendendosi, con ciò ammesse le femmine, allo scrivere di *Baldo in cap. 1. de feud. non habent. propter naturam Andreol. controvers. 319. nu. 12. & seqq.* maggiormente che se li concede la facoltà di potere *in dotem dare*, & *dotis causa assignare*, ac *pro dotibus*, & *anteprato obligare, eisque uti, frui, & disponere* intendendosi con ciò contemplate le femmine, giusta l'avvertimento del citato *Torre par. 2. cap. 57. num. 49. in fine*.

Sesto, perchè il feudo fu concesso *ad certum servitium Reale*, che decentemente *aque commodè*, & *honestè* può adempirsi per la femmina; Onde questa per ispecial patto s'ammette alla successione del feudo per l'espresso testo nel *cap. 1. in principio, casus quibus feminae in feudo succedunt*, e per sentenza comune lo disse *Claro in §. feudum quest. 143. num. 8. Erman. Vultei. lib. 3. de feudis cap. 9. num. 48.*

Settimo, perchè la concessione fu fatta *ex causa remuneratoria*, e perciò come favorevole dee largamente interpretarsi, e non esclu-

esclusiva delle femmine, come avvertirono *Rovito conf. 79. nu. 9. & 10.* qual conchiuisione nasce dal *cap. quemadmodum feudum ad filiam pertineat*, ivi: *propter servitium, & amorem patris*.

Ottavo perchè se mai la causa fosse dubia, *in feudis ad favorem feminae esset pronunciandum* allo scrivere di *Lodovico Bello conf. 1. num. 125. Andreol. controvers. 319. num. 21.* ed altri infiniti, per le regole volgatissime, e per lo testo nella *leg. maximum vitium*.

Rimovesi però ogni dubiezza nel nostro caso, poiche nel feudo dell'Amatrice per la morte di D. Giacomo Vitelli figlio d'Alessandro primo investito succedè Beatrice figlia primogenita di detto Giacomo, da cui nacque Latino Ursino Padre dell'ultimo defunto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, e quando il feudo una volta è passato alla femmina, *dicatur effectum femineum*, come lo scrissero *Torre de majoratib. Italiae dicta parte 2. quest. 57. num. 50.* la dove disse che tale argomento *ponit gladium ad radicem*, nè diversamente scrissero *Menochio conf. 60. num. 15. & conf. 986. num. 8. & seq. Cloch. conf. 182. num. 14. & seq. il Reg. Galeot. controvers. 31. num. 61. lib. 1. Schrader. part. 7. de feudis cap. 4. num. 54.* dove disse, che tali special consuetudine per l'ammissione delle femmine validamente può indurfi nella successione de' feudi, e concordano *Ermanno Vultejo lib. 5. de feudis cap. 9. num. 63. versic. quod autem Am. Gotsfredo respon. feudal. sexto Themat. 4. lit. B. versic. hinc est*, ne può darfi interpretazione più legitima dell'investitura de' feudi, che l'istessa consuetudine osservata trà coloro, che furono chiamati alla successione allo scrivere del *Cardinal. de Luca de feudis discurs. 7. num. 21.* e di *Rosental de feudis cap. 12. conclus. 14. num. 40. & 41. & Luigi Manzi consultat. 85. num. 5. lib. 1.*

Rimase dunque in vigore dell'investitura dell'Imperator Carlo V. ammessa alla successione la Gran Duchessa di Toscana per la morte del Principe dell'Amatrice, a cui era congiunta in settimo grado, senza che a tal successione ostassero le leggi feudali del Regno per essere state a quelle derogato coll'investitura, ne parimente la qualità di femmina, e perciò non essendosi il feudo dell'Amatrice devoluto alla Regia Corte, la medesima rimase obbligata a soddisfare i Creditori ch'aveano validamente, e con assenso contratte l'ipoteca in det. feudo frà de' quali D. Anna Caffarelli per il suo credito dotale, e donazione *propter nuptias*, che oggi si rappresenta da S.M.C. e C. come erede del già det. Marchese Pernè. E perchè potrebbero gli eredi della Gran Duchessa pretendere d'aver acquistato per la transazione fatta col Regio Fisco un altro titolo di possedere, e d'aver ora il feudo dell'Amatrice *in novum feudum*, e perciò non esser tenuta a creditori; dimostreremo pertanto nel seguente.

C A.

*Che per la transazione seguita nell'anno 1693. la
Gran Duchessa di Toscana non acquistò nè
titolo, nè ragione alcuna distruttiva
di quel titolo, che prima avea
della successione.*

Morto il Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Orsini, e confiscato il di lui Stato, come quello, che sembrando mancare di legittimo successore, già pareva alla Regia Corte decaduto, comparve in Regia Camera la Gran Duchessa di Toscana, e portando l'investitura dell'Imperator Carlo V., e le scritture tutte, donde appariva essere al defunto Principe in settimo grado congiunta, e discendente d'Alessandro Vitelli, domandò esser mantenuta nel possesso del feudo, per esservi venuta legittimamente a succedere, e dove mai fosse bisognato, anche reintegrata, ed immessa in esso, offrendone il relevio, ed obbligandosi alla fedeltà solita, *ut fol. 116. & 117. 1. vol. proc. segrest. Terr. Amatric.*

Ed in questo fu tutto lo sforzo de' di lei Avvocati in dimostrare, che affatto ostar non le poteano quei motivi, che di sopra abbiain divisati, per i quali quella successione se l'impediva.

Ma vedendo esser lo Stato onnosio a varj debiti contratti dal Principe D. Alessandro domandò di ritenerlo anche per quei crediti, che supponea di rappresentare *ex juribus* d'Isabella Vitelli, *fol. 116. d'arg. & 141.*

Considerando poi quanto i suoi crediti erano illiquidi, e senza azione d'ipoteca sul feudo, e quanto gli altri creditori all'incontro erano anteriori di tempo, ed abbondavano di Regj assenti; pensò di farsi cedere dal Regio Fisco tutte quelle ragioni, che mai gli si poteano appartenere per la devoluzione, credendo d'acquistar altro titolo da poter riparare alla piena de' creditori. En fatti seguita la transazione, con addossarsi essa Gran Duchessa il peso di soddisfar tutti, traendone il Regio Fisco indenne, ed *inso, etiam ante damnum passum*, pretese (e pretenderà ancora il presente Gran Duca) di possedere lo Stato *in novum feudum*, e non per quella successione, che legittimamente si appartenea, en conseguenza avendo il feudo per mano del Regio Fisco, avvalendosi della limitazione nella grazia di sopra detta del R^a Filippo II. suppose d'escludere il credito di S. M. per essere

K

Stato

stato l'Augustissimo Imperador Leopoldo erede *ex testamento* di D. Felice Orsini Marchese di Perne.

Ma noi per due vaevolissimi motivi dimostreremo quanto debole, e insufficiente fosse stata la d'lei pretenzione, così perche il Regio Fisco non le diede il feudo dell'Amatrice, nè potea per ragion darglielo, come perche quando mai dato glielo avesse, non gliel concedè in *novum feudum*, ma glielo rilasciò, perche l'avesse potuto posseder in virtù di quella successione, che pretendea essere a se deferita.

In quanto al primo punto, par che non sia da dubitarsene, da che il Fisco non possedea, quando s'indusse a far la transazione, lo Stato dell'Amatrice, ne se n'era ordinata la incorporazione, perocche prima bisognava veder l'esito di quelle ragioni di successione, che intetate avea la Gran Duchessa, e poi potea essergli lecito di farlene il Padrone, e'n conseguenza non le potea cedere quel feudo, che non avea, nè mai per lo addietro avea posseduto, nè era prossima speranza di possederlo, ma le cedè quelle ragioni, che gli assisteano per lo capitolo *ex praesumptuòse*, ch'era il solo, e miserabile posseslo *nomine sequestri*, che per se ottenuto avea. E queste ragioni conoscendole l'istesso Regio Fisco, non molto sode, per non dire totalmente insufficienti, stimò di cederglielo per tali quali erano, o buone, o ideate che fossero, affincbe in avvenire non legli avesse avuto a muovere una qualche lite. Ed è ciò tanto vero, ch'anche lo stesso *cap. ex praesumptuòse* gli proibiva espresamente di non cedere quel feudo, che acquistato non avea, ivi: *Sic equidem ut dicta lite pendente rem ipsam fiscus idem donare nequeat, aut in alium quocumque transferre titulo, aut aliter statum possessionis ipsius, quomodolibet innovare.*

Ma noi non vogliamo disputare, se la facoltà del posseslo *loco sequestri*, che il detto Capitolo concedè al Fisco, era, o no da cederfi, potendosene dubitare per le parole ch'abbiam trascelte; perche o s'ammetti l'affirmativa, o la negativa sentenza, sempre la causa, di cui oggi si tratta è sicura a nostro favore, atteso che se il Fisco potrà cedere detta facoltà concedutali dal Capitolo, la Gran Duchessa solamente quella avea acquistata, e non altrimenti il Feudo, che non poteva cederfi, e di quella s'avaleranno i d'lei eredi per difesa contro il credito di S. M. Se all'incontro ne meno questa era cessibile più certa si renderà la nostra ragione, mentre nè il feudo, nè il posseslo, in vigore di detto Capitolo colla transazione ebbe la Gran Duchessa, e così niente potrà opponere di ciò averebbe potuto il Fisco nel caso si fosse devoluto detto Feudo, e solamente potrà difenderfi colla qualità d'essere legittima succeditrice in quello, o pure con quelli credi-

ti,

ti, che sopponeva rappresentare, quali di che vigore si fossero nella seguente terza parte del nostro discorso divviferemo. Ciò solamente, se la passione della causa non c'inganna senza entrare a dispute legali dovrebbe essere bastevole per la nostra difesa, ma vogliamo anche armarci di armi più vanaggiose in esclusione di sì strana pretesione.

E per prima non sappiamo noi comprendere, come si voglia sostenere, che il Regio Fisco con la divisata transazione avesse voluto trasferire come Feudo nuovo, senza aver riguardo alla successione a beneficio della Gran Duchessa lo Stato dell'Amatrice con suoi Fiscali feudali per la sola somma di doc. 28. m. quando il loro valore ascendeva almeno a doc. 160. m. maggiormente che in senso della Parte, non vi erano creditori per causa, che l'assenti s'erano risolti per la devoluzione seguita; onde conviene confessare, che per altro riguardo, cioè, che per lo solo motivo della successione il Regio Fisco si contentò per la sola somma di doc. 28. m. comprendendosi in quella la giurisdizione delle seconde, e terze cause, rilevio ed altro. E perchè sapeva essere strana la pretesione della risoluzione dell'ipoteche con assenso contratte per lo motivo della devoluzione, ingiunse il Regio Fisco alla medesima Gran Duchessa di soddisfare i Creditori dicendosi nell'istanza fiscale *cum onere dictae Serenissimae Dominae Magnae Ducissae extrahendi Regium Fiscum indemnem, & illatum, etiam ante dominum possum ab omnibus, & quibuscumque Creditoribus super dicta Civitate, & integro Stato, vel causa ipsius, pro quibus in omnem casum ad nihilum Fiscus teneatur.*

E perchè sapea il Regio Fisco, di quanto poco valore, ed efficacia erano le ragioni, che cedeva, cedè quelle, *prout tamen pervinent, & spectant, & non aliter*, con ripeterli *intelligi jura cessa modo, & forma super expressa*. Chi dunque ardirà porre in controversia, che l'unica causa, per cui il Regio Fisco cedè detto Stato dell'Amatrice, e suoi fiscali feudali, che oltrepassavano la somma di doc. 160. m. alla Gran Duchessa, fusse stata quella medesima dall'istessa dedotta, d'esserne legittima succedutrice in vigore dell'investitura dell'Imperador Carlo V. che dedusse, e presentò nella Regia Camera? Chi ardirà porre in controversia verità sì chiara, e palpabile? La transazione egli è vero, che dà nuovo titolo giusta il testo nella *l. si pro fundo, Cod. de transactionib. lex causa, C. de usucapionib. pro emptore*, siccome anche lo dà la sentenza, *l. 4. in princip. & l. si quis condemnatus, l. miles, l. final. ff. de re judicata*, essendo simile alla transazione, *l. 10. C. cod. tit. de transactionib.* però questo titolo non è distruttivo di quello s'era dedotto

da colui, che transigge; ma più tosto confermativo: altrimenti, chi transigge, è chi ottiene favorevole giudicatura per maggiormente fortificare le sue ragioni, ne sperimentarebbe l'opposto, con riceverne danno; *neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes* disse Paolo nella *l. aliam* 29. ff. de novationib. E perciò l'antiche ragioni, ed azioni non s'estinguono, ma si avvalorano, *l. grege* 13. §. etiam ff. de pignorib. *l. lite* 29. ff. de usuris. E lo confermò Valeron de transactionibus, tit. 5. quest. 4. num. 11. adducendo a tal proposito Ottomano lib. 4. observat. cap. 5. & ad legem quintam, C. de judiciis, & ad *l. 8. C. de pignorib.* Osuald. lib. 16. comment. cap. 30. lit. T. Cancer. variar. part. 3. cap. 17. num. 173. Carlevalio, Salgado, Sardo, ed altri. E ne' termini della transazione s'avallesse al num. 8. delle seguenti parole: *At si e converso fingatur casus, quo prior titulus legitimus sit, & iustus, vel quia parum de iustitia tituli confidebat, transigit, tunc prior titulus potior est, nec creditur per posteriorem novatus*; dalle quali parole si raccoglie, che è il titolo precedente sia dubbio, è che sia giusto, sempre colla transazione viene a confermarfi, *vel quia parum de iustitia tituli confidebat*. Prima di Valeron. l'avea detto Olea de cessione jurium tit. 6. quest. 7. num. 8. & seqq. proposizione che si ricava dalla *l. 1. C. de estimator. rerum* lib. 12. *l. quoties* 41. ff. de actionibus, & obligationib. *l. sive apud acta*, C. de transact.

Ne l'aver ottenuto la cessione delle pretenzioni fiscali induce destruzione del titolo di successione, che alla Gran Duchessa compete in vigore del privilegio dell'investitura, nè a quello pregiudicava, ma s'intendea per maggiormente avvalersi di detto primo titolo, *l. Titia Sejo in princip.* ff. de leg. 1. §. si res aliena instit. de legat. 1. 2. in fin. ad Munic. *l. qua sub vendit.* §. fin. de condit. & demonstrat. *l. unic.* C. de T. b. saur. lib. 10. Ivi. ut superfluum sit hoc precibus postulare, quod jam lege permixtum est, *l. 1. §. fin.* ff. si quis à parent. fuerit manumiss. Ivi, & jus antiquum, quod sine manumissione habebant posse defendere Greg. Lop. in *l. 6. glos.* & tit. 11. part. 6. col. 6. ad fin. Bart. in *l. & facto* num. 7. opposit. 1. de vulgar. Menoch. de adipiscend. possess. remed. 4. num. 878. Valenz. conf. 69. num. 89. lib. 1. Menoch. de presumptionib. 4. Cancer. lib. 3. variar. cap. 3. à num. 22. usq. ad 28. Ciriac. conclus. 420. num. 29. ed altri presso Olea de cessione jurium, tit. 6. quest. 7. à num. 8. Galeot. conclus. 57. num. 44. lib. 1. Valer. de transact. tit. 5. quest. 4. à n. 94. cum seqq. Da' medesimi principj, è nato, che chi ottiene privilegio sopra una cosa, che gli spettava senza d'esso, non per tanto s'intende pregiudicato alle sue ragioni, *l. hac saluberrima*, C. de precept. agent. in reb. lib. 12. Ivi: cum per absurdum perquam temerarium sit hanc nostrę

nostrę liberalitatem pietatis, quemquam astuta interpretatione non ad augmentum anteriorum privilegiorum, sed diminutionem convertere concedi, Grat. discept. forens. cap. 595. num. 8. Cancer. ubi sup. Giurba dec. 165. 190. n. 18. Valer. ubi supra, num. 16. & 17. Valen. tom. 1. conf. 79. num. 17. dove disse, quod confirmatio inutilis, vel superflua, non vitiat ea, quę sunt utilia de per se.

Quindi il dottissimo *Alfonso Olea* nella citata *quest. 2. à num. 12. & in additionib.* sostiene, che chi cerca privilegio di nobiltà, non pregiudica à quella nobiltà, ch' egli avea, maggiormente se redatta l'avesse da' suoi Antenati, *Decianus conf. 63. num. 48. vol. 3. Mier. de Majorat. parte 3. quest. 16. num. 33.*, e come massima indisputabile s'apporta da *Val.* nel citato *trattat. de transactionibus tit. 5. quest. 4. num. 2. Quod si in actu intervenerit solemnitas non necessaria ad ejus validitatem, & si illa solemnitas sit imperfecta, & nullius momenti, non per hoc actus est nullus, cum etiam possit circa eam solemnitatem, subsistere, quę ad majorem cautelam adhibita creditur cit. Bart. conf. 97. num. 67. & de can. & dignit. cap. 39. num. 9. Angue-rol. allegat. 3. num. 3.*

E più al proposito *Giovanni Solorz. de jure Ind. tom. 1. lib. 3. cap. 1. à num. 52.* dice, che quantunque *Alessandro VI.* Sommo Pontefice avesse nell'anno 1493. concesso al Rè Cattolico, ed alla Regina *Elisabetta* con sua Bolle l'acquisto dell'Indie, non perciò quei luoghi già acquistati restarono feudi della Chiesa, mentre ben poteva il Rè senza concessione Pontificia fare acquisto de' luoghi d'Infedeli, e perciò la concessione del Pontefice s' intendea à maggior cautela, ne toglieva la facultà precedente, che il Rè teneva senza d'essa, e per fondare ciò oltre altre ragioni al *num. 58.* s'avvalè del testo nella *l. informa §. fin. ff. de censib.* le dicui parole sono le seguenti, *si quis veniam petierit, & censum sibi emendare permittat, deinde post hoc impetratum cognoverit se non debuisse hoc petere, quia res emendationem non desiderabat nullum ei præjudicium, ex eo quod petiit, ut censum emendaret, fore sepius scriptum est.*

Per l'istessa ragione se s'impetrasse un assenso sopra una cosa, in cui non vi era luogo d'assenso, il contratto antecedente non rimane nullo, ed esimero, mà l'assenso si stima superfluo, come doppo gli altri scrisse, ed ottenne il *Regente Rovito conf. 12. & conf. 14. num. 3.* dove tra l'altro dice: *quod non præjudicat petitus assensus, & impetratus super re, in quo assensu opus non erat, & videtur esse sicut verba superflua in stipulatione arma virumque cano, ita Andreas in cap. 1. sed nec alia post num. 38. quę sit prima causa beneficii amittendi. Regens de Ponte*

Ponte *conf. 99. num. 8. & decis. 4. num. 36. e con Rovis. anche se vi fosse la clausola, nec aliter, conviene, Gabriello conf. 92. num. 5. lib. 1. Staiban. conf. 82. à num. 26. Rocco de Offic. §. 2. num. 48. ed altri.*

C A P O V I.

Che così in vigore della transazione, come per la investitura conceduta nell'anno 1696. dal glorioso Monarca Carlo II. sia dichiarata la medesima Gran Duchessa legittima succeditrice in detto feudo, e suoi feudi feudali.

Sempre più chiara si rende per nuovi, e non men forti, e vatevoli motivi la verità del nostro assunto, e togliesi da questa causa ogni dubbio, perchè è vogliasi attendere la transazione, o la investitura conceduta dal gloriosissimo Monarca Carlo II. nell'anno 1696. alla Gran Duchessa, sempre si vede, ch'ella dichiarossi del feudo dell'Amatrice la vera, e legittima erede.

La giustizia di questo punto con chiarezza dimostrasi, se mai voglia considerarsi, che sia lo stesso il dare l'investitura, che dichiarar costui, a cui si concede per lo vero, e legittimo successore ne' feudi del defunto, non essendo quella, se non una conferma dell'investitura più antica, a favor del nuovo successore, ch'è quanto a dire, una dichiarazione, che dal Principe si fa, ch'egli sia in quello compreso, siccome è chiaro da se stesso, e si raccoglie dal *cap. 1. tit. per quos fiat investitura*. Per lo qual testo così insegna la *Glos. verb. minorem*, ed *Andrea in cap. sciendum §. ultim. num. 6. de feud. cognit.* il quale va ponderando, che ne' feudi la ragion di succedere non possa ben distinguerli dall'investitura, e che con questo si confonda, per modo, ch'è in dubbio il dirsi, se quelli passino da un successore all'altro per successione, o per investitura, essendo sempre necessario, anche quando si succede, che la investitura si domandi, e si ottenga. Sono le sue brevi, ma dottissime parole: *Sed quando acquiritur successione, aut investitura? Immo semper investituram, quia cum succedit, oportet, quod infra annum, & diem petat investituram, supra quo tempore videtur cap. 1. infra de capit. Conrad. in principio. & in confirmat. papalem. §. prouta dic. quod investituram, que fit de veteri feudum, ubi succeditur, est confirmatio ejus, que ab antecessore facta est infra ann. 2. per quos fuit investit. in princ. e' l' medesimo dopo altra conferma assue. in cap. 1. an agnat. de her. in.*

41. Fre-

41. *Freccia de subfeud. lib. 3. dissert. 10. circa med. Reg. de Ponte conf. 62. num. 15. & seqq.*

Il che, secondo riflettono i medefimi Autori, non ammette alcun dubbio nel nostro Regno, ove l'investitura non mai si concede, se non a colui, il quale costì già esser compreso nella prima investitura, ed ammesso dalle leggi feudali. Della qual osservanza oltre ai Dottori addotti, fanno fedel attestato *Capyc. in cap. Imperialem §. prateria limit. 14. de prohib. feud. alienat. per Frideric. Loffred. in Paraphros. feud. §. sed & res, per quos fiat investitur. col. 3. fol. 30. à ter. Anna in rubr. cap. 1. de Vassall. decrepit. atat. num. 94. & seqq.*

Basta dunque, che siasi dal Principe conceduta a taluno l'investitura, o permesso, che dal vassallo gli si giuri l'assicurazione, perche si possa dir tolta la controversia, se quello fusse, o nò il legittimo successore, a vendolo per tale egli dichiarato. Al che avendo riguardo *Andrea d'Isernia in Constitut. ut success. verb. filii fratrum num. 50.*, giustamente avvertì, che per essersi dall'Imperador Federico fatto assicurare il nipote del feudo della sorella di sua Madre, rimanesse à di lui favore decisa la quistione, che prima v'era, s'egli potesse, o nò a lei legittimamente succedere: *Idem*, sono le sue parole, *dicendum est de filio, vel filia sororis non dotata prædicta ratione, quod succedat matertera, quæ est soror matris, instit. de gradib. §. 1. Continetur quidem in registro Imperatoris hujus, quod in Archivio servatur, quod fecit assecurari nepotem de feudis matertera, & hic multas quæstiones dirimit, & ubi mater, ex cujus persona prætendit jus successionis, fuisset dotata, tunc obstaret ei, sicut & matri.*

S'accresce però nel nostro caso maggiormente la forza dell'argomento, poiche la stessa Gran Duchessa domandò essere ammessa alla successione, ed essere investita nel feudo rimasto nell'eredità del Principe d'Alessandro Maria, e che quello le fosse confermato, siccome le fu concesso, vi fu ammessa, ed investita; e siccome l'assenso si regola dal contratto, e prende la naturalezza del medesimo, allo scrivere di *Camerario in cap. Imperialem cart. 51. lit. V. de Ponte conf. 64. num. 30.*, così anche le concessioni, o i decreti si regolano dalla domanda, e da questa ricevono la spiega, o l'interpretazione, per lo testo nella *l. qui defensor §. qui interrogatus, ff. de interrogatoriis actionibus, cap. inter dilectos*, ed ivi i Dottori *de fid. instrum. Isernia in cap. 1. tit. qui success. teneant. num. 7. de Ponte conf. 47. num. 14. & conf. 106. num. 11. lib. 2.*

Ma più. La stessa Gran Duchessa col pagamento che fece alla Regia Corte de' duc. 28. m. in esecuzione della transazione, disse aver quella
fatta

fatta per lo possesso, e retensione di detto Stato, e fiscali feudali; Dunque fè la transazione, acciocchè il Regio Fisco l'avesse rilasciato quel fendo, e fiscali feudali in vigore della successione, che pretendea, e con quel titolo, che avea dedotto, anzi quello domandò a tenore della prima investitura dell'anno 1538. dell'Imperador Carlo V. fol. 178., & à ter. litt. C. proces. primi volum., e lo stesso si replica, fol. 179. à ter. lit. B. & D., poichè le parole *posseffo*, e *retensione*, importano una conservazione delle ragioni antecedenti, e giusta lo stato di cose, ch'era prima di ottenerli, *ad textum in l. quod si 31. ff. de jure dotium*, *Mantic. de conjectur. ultimar. volum. lib. 14. tit. 13. Capyc. latro decis. 13. num. 3. Capyc. in investitur. feudor. verb. confirmatio, & nova concessio, Petrus de Gregorio de concessione feudor. part. 5. qu. 3. num. 2. & seqq.*, dove così lo rapporta deciso, ed ivi nell'addizione *Mastrillo* riferisce gli altri, e l'insegnò anche nel trattato *de magistrat. cap. 20. num. 28. Intrigliol. de feudis centur. 1. qu. 24. num. 29., & 30.*

Ne accade il dire, che detto feudo si considerava devoluto alla Regia Corte, si era sequestrato per il *cap. ex presuntuosæ*, e s'era esclusa la Gran Duchessa dalla domandata successione, e perciò se le cederon le ragioni della devoluzione, col dover cavare indenne, ed illeso il Regio Fisco da ogni molestia de' creditori sopra detto Stato. Imperocchè non mai dichiarossi devoluto il feudo a beneficio della Regia Corte, non leggendosi tal decreto negl'atti, ma il solo sequestro in vigore del detto *cap. ex presuntuosæ*, e perciò non si erano cedute alla Gran Duchessa le ragioni della devoluzione; nè tampoco essa fu esclusa dalla domanda della successione, poichè questi fu il forte di sua difesa, e per questa se le concedè il feudo, come apparisce dagli atti, e noi nell'ultimo Capo, più chiaramente lo dimostreremo, non ostando essere stato per qualche tempo sequestrato detto feudo, poichè quando si domanda la rinovazione dell'investitura al Principe dal successore del feudatario defunto, principalmente si procura da lui, e da suoi ministri, indagare, se colui che la domanda sia tale, quale s'asserisce, cioè erede, o legittimo successore, in vigore delle prime, ed antiche concessioni, se sia idoneo a succeder ne' feudi al defunto, se sia fedele, e s'abbia le altre qualità apposte nella prima investitura, e dalle leggi richieste. Il che fu parimente avvertito da *Andr. in dict. cap. sciendum num. 6.*, ove alle parole di sopra trascritte, aggiunse quest'altre: *Patet in Regno Sicilia, ubi denuntiatio mortis facta, inquiritur de quibusdam capitalis, si est filius, vel alius hæres, vel frater, & de valore feudi propter veterium, & de aliis, nec postea fit investitura alia*

per

per Curiam, nisi quod mandatur assicurari ab hominibus feudi. Ed anche da Afflict. in dicto cap. Sancimus num. 8. & in cap. 1. tit. an agnat. vel fil. dict. num. 45., il quale, avendo proposta la quistione già mossa prima di lui da Baldo, se ne' feudi abbia luogo il remedio possessorio *ventris nomine*, o l'altro remedio dell'editto Carboniano; risponde in quanto al primo, di sì, ma rispetto al secondo soggiunge, che non possa nel Regno aver luogo l'opponione affermativa di Baldo appunto per la ragione, che fa al nostro proposito, cioè, perche alla rinnovazione dell' investitura, che si concede al successore, suole, e dee precedere la pruova del matrimonio, e della figliolanza, altrimenti, se si dubbitasse dell'uno, o dell'altro requisito si suspenderebbe l'investitura, e si farebbe il sequestro per lo *cap. ex praesumptiose*. Sono le sue parole: *Credo verum in possessione ventris nomine, sed in possessione carboniana dic, quod dictum suum* (cioè di Baldo) *non habet locum in Regno, per ea, quae voluit Andre. in cap. 1. quo tempore mil. ubi dicit, quod antequam fiat investitura, quae dicitur confirmatio, ipsi filio, qui vult succedere in feudis, oportet, quod probet matrimonium, & quod fuit tractatus, & reputatus ut filius, etsi de hoc est questio, non fit investitura, & sequestratur feudum penes Fiscum, donec de causa cognoscitur, per cap. Regni, quod incipit ex praesumptiose.*

Ne di ciò si dimenticarono Copyc. in dicto cap. Imperialem dict. limitat.

14. Loffred. in d. Paraphraf. feudal. dict. colum. 3. fol. 20. à ter., il quale per sentimento d'Andrea afferma, che fatta la dinunzia della morte del successore, han da investigarsi più cose, che sono oltre la parentela, e gli altri requisiti, e'l valore del feudo per ragion del rilievo, che dee pagarsi, Frecc. de subfeud. d. lib. 3. dissert. 10. circa med. Reg. de Ponte conf. 62. num. 15. vol. 2. il quale dottamente avvertisce, che ciò debba farsi, non per *viam petitorii*, nec per *regulas possessorii*, ma come cosa concernente l'atto dell'investitura, che si domanda, ivi: *Es hoc quod Andreas, & communiter omnes dixerunt, quod in hoc iudicio investitura certa capitula veniunt inquirenda, & illud est praecipuum, an petens eam sit legitimus, & solus successor in feudo, & sic non est hoc per viam petitorii, non per regulas possessorii, sed ad explicandum concernentia actum, sine quo ille fieri, & in esse deduci non potest.*

E tale essere la pratica antichissima nel nostro Regno, si conosce anche dalla Pramm. 13. de officio Procuratoris Caesaris, pubblicata nell'anno 1533., poiche in quella trà l'altre istruzioni, che si diedero alla Regia Camera per la più facile, ed esatta spedizione de' negozj, si ordinò, che nel conceder l'investiture, s'osservasse, quel che s'era praticato

L

per

per lo passato, cioè come si spiega nella medesima Prammatica, che s'abbia d'aver notizia de' privilegj, e di altri titoli, e della fedeltà del Barone, e feudatario defunto, e del successore, il quale in Camera denuncia la morte del suo predecessore, &c. ch'è quanto a dire, che non si conceda l'investitura, se non avuta certa, e distinta notizia dell'antiche concessioni, e delle persone così del morto, come del successor feudatario. E però, essendosi nell'anno 1548. da D. Antonio Granai Castriota domandata l'investitura del Ducato di Ferrandina, Contado di Copertino, e Terra di Galatola, per morte di D. Maria Castriota sua moglie, e sorella patruele, in vigor della grazia dell'Imperator Carlo V. concessuta nell'anno 1536., siccome enunciasi nella *Prammat. 11. de feudis*, perche si dubbitò, se tal caso fusse in quella compreso, si sospese di darla, e se ne fece relazione al medesimo Imperadore, dal quale fù dichiarato, che non dovesse quella concedersi.

Per la qual cosa con molta ragione scrisse *Rovit. conf. 5. num. 12. vol. 2.*, che l'investitura avesse con se la causa della proprietà, dovendo, per poter quella ottenersi, costare della qualità, e natura del feudo, e se chi la domanda sia legittimo successore. Il che soggiunse provarsi apertamente dalla sudetta *Prammatica 13. de offic. Procur. Caesar.* Sono le sue parole: *In hoc iudicio investitura debet constare de concessione feudi, ad sciendum ipsius qualitatem, & naturam, & propterea habet admixtam causam proprietatis, ad finem decernendi, penes quem feudi successio resideat, & expediendi investituram, qua in personam legitimi successoris, & non alterius est expedienda. Quod ultra probatur ad vivum in Pragmat. 13. E perche nell'investiture de Offic. Procur. Caesar., ubi Casarea Majestas volens disponere, quod causa investiturarum tractentur solam in Tribunali Regia Camera, assignat rationem: Perche in l'investitura verte interesse del Regio Fisco, e s'ha d'aver notizia delli privilegj, e diversi capitoli, e della fedeltà del Barone, e feudatario defunto, e del successore. Ex qua ratione resultat, quod in hoc iudicio investitura sunt discutienda privilegia, & ex eis est inquirendus verus successor, & sic ne dum constat, quod est iudicium, quod habet admixtam causam proprietatis, sed etiam quod non potest declarari successor, nisi is qui sit vocatus à privilegiis, ergo non potest separari possessio à causa proprietatis, sed utraque una sententia terminanda est, ut post Bald. in rub. extra de caus. posses., & propriet. num. 6. Afflict. in constit. violentas num. 42. & Alex. in l. naturaliter, §. nihil commune ff. de acquirend. posses. num. 76. tradit Cantar. de moment. posses. limitat. 2. §. 7. num. 11. 17. 18., & 19.* Laonde è da conchiudersi, che in vigore della transazione, ed investitu-

ra dell'anno 1696. concessa alla Gran Duchessa, si fosse dichiarata la medesima per la legittima succeditrice.

C A P O V I I .

Che il feudo dell' Amatrice si acquistò dalla Gran Duchessa colla stessa qualità di feudo antico.

SE da noi s'è dimostrato, che la Gran Duchessa fu l'erede nello Stato dell'Amatrice in vigor dell'investitura dell'Imperator Carlo V., non potrà dirsele fatta nuova concessione colla transazione, e coll'investitura dell'anno 1696., ma più tosto rinnovata, e continuata solamente l'antica, e per conseguenza che non avesse acquistato il feudo dell'Amatrice qualità di feudo nuovo nella di lei persona, ma essersi nel medesimo conservata la stessa qualità d'antico; imperocchè qualunque contratto, e qualsivoglia accordo, che farsi con colui, ch'è l'immediato successore, non può dirsi vera alienazione, *sed non adiciatur nova persona in feudo, sed investita sub prima investitura*, come avvertirono *Andreas in cap. 1. §. & si libellum num. 8. de alienat. feudi pater.*, e *Bald. nel cap. 1. de alienat. feudor. num. 11.*, qual dottrina di *Baldo*, ed *Andreas* fu seguitata, e comprovata dopo gli altri dal *Reg. de Marinis lib. 1. resol. cap. 23. num. 6. & seq. dal Reg. Merlino centur. 2. cap. 57. num. 14. & seq. ed Amicang. question. feudat. qu. 8. per tot.*, quali da ciò inferiscono, che da tali concessioni, il feudo non si rende nuovo in persona di colui, ch'è prossimo, ed immediato successore a cui si trasferisce, ma resterà antico, per lo testo *cap. 1. de vassal. decrepit. etat. & in cap. 1. de eo, qui fructum fecerit agnato*, ed in specie il *Reg. de Marinis* nel luogo citato *num. 8.* soggiugnendo nel *num. 9.* essere stato denegato dalla Regia Camera il demando domandato dall'Università della vendita d'un feudo antico fatta a colui, ch'era il prossimo successore, per la dottrina di *Bambacario in commentariis ad tit. si de feudo defuncti contentio sit in cap. beneficium de vassallo qu. 2. num. 107.*, & *seq.*, qual decisione vien riferita da *Francesco de Amicis de iis, qui feuda dare possunt num. 9.*, ed *Amicang. nel luogo citato sub num. 18. vers. ls etiam.*

Il che nel Regno nostro non riceve controversia in vigore delle grazie concesse nell'anno 1557. come dalla *Præmat. 14. de feudis*, tantochè i feudi refutati a colui, ch'è immediato successore, sempre ritengono la natura di feudo antico, come insegna il *Regente de Pont. de*

poteft. Proreg. tit. 3. num. 37., e *Bilotta conclus. feudal. 24. num. 11.*
 E quantunque il feudo fi renda nuovo in quanto a i patti, e qualità nuovamente apposte, come potrebbe dirfi nel noſtro caſo, per eſſerſi aggiunta la giurisdizione delle ſeconde, e terze cauſe, e detto dall'Avvocato fiscale del Reſal Patrimonio: *cedit in novum feudum*, &c. nondimeno non ſi mutò *quoad totale corpus*, ma in quanto ſolamente alla nuova qualità aggiunta, che parimente non ſi muterebbe dove foſſe inſeparabile dal feudo, perocche nell'ſteſſo feudo ſi confonderebbe, ſecondo la celebre dottrina di *Giacomo Butrio in 1. rub. Cod.* La qual parve sì vera al noſtro *Afflitt. in conſtitut. Regni cum circa juſtitia num. 12. 13. & 14.*, che non dubbitò corriggerſi in parte di ciò, che s'era da lui ſenza molta conſiderazione ſcritto nella *decif. 112. num. 7. & 8.*, ove avea generalmente affermato, che il feudo per la nuova qualità aggiunta diveniva nuovo: ma poi in *d. conſtit. loc. citat.* avendo premeſſa la ſteſſa propoſizione, ſoggiunge, doverſi intendere ſecondo la diſtinzione di *Butrio*, ivi: *Sed nolo quod erres, nam dicit Jac. Butr. in 1. rub. Cod. quod hoc eſt verum, quoad id, quod eſt additum, non quoad totale corpus, nec quantum ad additum, quando in toto confunditur, ut ff. de uſucap. l. eum, qui ades, & l. verum mixtura, & ff. de rei vindicat, l. in rem §. item ſi quicunque, & ff. de acquir. rer. domin. l. quicquid §. cum partes*. Dopo di che riſerisce, ſecondo la medefima teorica, aver'egli riſpoſto in una controverſia accaduta a' ſuoi tempi, ed eſſerſi dal S.C. giudicato nella cauſa di Rocca Rainerola tra'l Regio Fiſco, e Goſtredo di Galluzzo nipote per figliuola d'Ugon d'Alagni.

Il medefimo inſegnarono *Ann. in cap. 1. de vaſſall. decrepit. etat. Luc. de Penn. ibid. Carr. conſ. 59. in q. Grat. conſ. 4. num. 10.* ed altri addotti da *Orſill. ad Afflitt. diſt. decif. 112. num. 7. & 8.*, ove avvertiſce, che queſto autore ſi foſſe più appoſto al vero in *diſta conſtitut. cum circa juſtitia*, *Reg. Revert. in m. f. decif. 1113. fol. 160. & 161.* il qual'atteſta coſì eſſerſi parimente deciſo nella cauſa della Marcheſa della Padula *Burſat. conſ. 359. n. 17.*, & 18., ove dottamente diſtingue le coſe ſuſtanziali, naturali, ed accidentali del feudo, con dire, che quando ſ'amplia la ſucceſſione di queſto a beneficio d'altre perſone, non compreſe nell'investitura; la mutazione è ſolamente nella parte accidentale: onde reſta l'ſteſſo feudo con la ſua antica ſoſtanza, e natura, *Boſcol. artic. 3. num. 46. & 57. impref. in tractat. Cardin. de Luca de feud. Harthm. Piſtor. quaſt. jur. lib. 2. qu. 33. num. 9. Aloyſ. Manſ. conſult. 50. num. 17. & 18.*, il quale largamente ſoſtenne, che la nuova qualità aggiunta al feudo, non alteraſſe in niente l'anti-

ca natura del medesimo, & consultat. 283. num. 11. & 13.

Ed essendosi di ciò dubbitato appo il *Presid. de Franch. decis. 7. nu. 4.* sebbene si fossero per la contraria sentenza considerate molte leggi, e ragioni; niente però di meno fù dal S. C. giudicato, che per la nuova qualità della licenza di poter alienare conceduta al Barone, il feudo non divenisse nuovo, ma ritenesse la sua prima natura, e perciò nel medesimo si succedesse, come ne' feudi antichi.

La qual decisione fù comunemente approvata da' nostri Regnicoli, e fra gli altri da *Andr. de Giorg. alleg. 8. num. 11. de Ponte de Potestat. Proreg. tit. 7. §. 2. num. 42. Bilost. conclus. feudal. 61. num. 2. & 3. Reg. de Marin. lib. 1. resolut. 250. num. 16. Joseph de Rosa in pralud. feudal. lett. 1. num. 54. 55., & 56.*, dal quale si ripruova, come falsa, la contraria opinione, es'adduce la distinzione già accennata da *Barr.* ed ammessa da *Andre. Affitt.*, e dal *Reg. de Curt.* cioè, che se la qualità nuovamente aggiunta sia separabile dal feudo, si giudichi nuova, ma se non potesse star da per se, e fusse da quello inseparabile, prenderebbe anch'ella la natura del feudo antico.

Quali riflessioni maggiormente han luogo nel nostro caso, poiche se caminasse il motivo delle Parti, cioè d'esserli dal Principe concesso come feudo nuovo un feudo antico; ne seguirebbe un assurdo gravissimo in sentenza delle parti, mentre *tolleretur jus quasitum* alli creditori per le ipoteche contratte sù del feudo: ed ogn'un sà non poterli dal Principe, quantunque Supremo, togliere *jus tertio quasitum*, nisi publica necessitas id postulet, & aded postulet, ut nulla alia via succurri possit, come largamente il divisarono *Ugon Grotius de jur. bell. & pacis lib. 2. cap. 14. num. 7. & seqq. Larrea alleg. fiscal. 3. & il Reg. Galeota allegat. fiscal. 23. 24. & 25. e Giuseppe de Rosa in pralud. feudal. lett. 1. de feudor. origin. ac divis. num. 56.* parlando ne' propri termini del nostro caso. Quindi il Principe un feudo, che dee pervenire ad un feudatario successore, come antico, o Paterno, non può al medesimo concederlo come nuovo, in maniera che nella di lui persona non ritenga la qualità di feudo antico, mà di nuovo in pregiudizio degli agnati del feudatario, che dovrebbero succedere, allo scrivere d'*Affitt. in cap. 2. num. 11. de eo qui finem fecit agnationi*, anzi nemmeno in pregiudizio degli agnati, che *habent jus quasitum* nel feudo, potrebbe alterare in cos' alcuna la forma della prima Investitura, allo scrivere di *Loffredo cons. 14. in 3. dubio.*

Se dunque con la concessione, ed investitura fatta alla Gran Duchessa non si fe alcuna mutazione nella sostanza, e nella natura del feudo, ma s'aggiunse solamente al medesimo una nuova qualità; per consequen-

guenza dee quello giudicarsi non già nuovo, mà antico.

Questa verità rendesi maggiormente chiara, non solo dal rifletterfi, che così lo dimandò la Gran Duchessa, e le fu concesso, mà anco quando fè il pagamento di doc. 28. m. espressamente lo disse, cioè per l'acquisto di detto feudo per la successione, e come persona nella prima Investitura compresa, dovendosi perciò necessariamente riputare nella di lei persona, non già nuovo, mà antico, il che apertamente si dimostra per la diversità istessa, che v'hà trà feudo nuovo, e antico, la quale per commune insegnamento de' Feudisti si è che nuovo si dice, ed è quello il qual s'acquista per propria opera, ed industria di colui, à chi si concede, come per compra, ò per qualunque altro giusto titolo, ed antico per cōtrario è quello, che perviene *ex persona*, & *ex jure* d'un altro, che prima l'acquisto, com'è appunto quello, che si deferisce per successione, conforme spiegano, *Rosenth. de feud. part. 1. concl. 12. Bocer. de feud. distribut. cap. 5. num. 85. Struv. Syntagm. jur. feud. cap. 3. aforism. 2. num. 3.* e prima di questi il nostro *Marin. de Caramanic. in constitut. ut de successionib. vers. vel quolibet titulo jur. suo*, ove interpretando quelle parole della costituzione, *jure suo*, insegna, che debbano intenderfi, cioè per propria opera, e diligenza di colui, che acquista il Feudo à differenza di quello, il quale perviene per mezzo d'un altro, cioè per ragion di successione, ed in tal maniera avvertisce distinguersi il feudo nuovo dall' antico. Ecco le sue parole: *Hic fac punctum, & hæc verba, jure suo, legas cum præcedentibus, quorum est sensus, idest persona, scilicet opera, & diligentia sua, quæ sita enim, de quibus hic loquitur, illa sunt propriæ, quæ alicui proveniunt ex opera, & solertia, & sic jure suo, ut ff. pro socio, l. quæstus, & de acquir. hæredit. l. additio, §. & conqæstus, & consequenter hæc verba continuabuntur ad superiora. Nam supra proximè dixit de his, quæ obvenire patroo alio jure, idest ex persona alterius, jure scilicet hæreditario, utpote patroo, vel avito, hæc verdè de obvenientibus jure proprio, quæ satis differant, ut ff. de fidejussor. l. si filius, §. erit, ubi optime probantur prædicta, & hæc expositio multas dirimit quæstiones. Et primo quidem liquet jam, quod dicatur feudum novum, sive quæsitum. Ed indi appresso dopo molt'altre ragioni, che in tal punto produce, soggiunge: *Tamdiu ergo dicetur feudum novum, sèd quæsitum, quam diu non transit ad descendentes, quantumcumque temporis spatium intercedat, ubi autem feudum semel transit ad descendentes, statim desinit esse novum, sèd quæsitum, & incipit esse antiquum, scilicet paternum, quantumcumque tempus vixerit, qui primò acquisivit, cum non consideretur in eo spatium tem-*
poris,*

poris, sed genus, & causa, sicut isto respectu accipitur, ff. de adilitio editi. l. ult. §. ult. ne da lui s'allontana punto Rovito nella decis. 94. al num. 26.

E ciò non solamente procede, quando colui, al quale passa il Feudo per successione, sia discendente dal primo, che l'acquistò, ma anche quando sia estraneo, e si ritrovi per grazia speciale del Principe abilitato à succedere. Imperocchè sebbene il feudo antico soglia confonderfi col Paterno, e più strettamente si dica esser quello, il qual fù del comune ascendente, così à riguardo di chi vuol succedere, come di colui, al qual si succede, come s'hà dal cap. 1. de natur. success. feudor; tuttavolta ciò s'intende, secondo la diretta natura de' feudi, e quando la successione si fa nella maniera ordinaria, e regolare, giusta la quale s'ammettono i soli discendenti dal primo investito. Ma se però dal Padrone del feudo per grazia si concedesse, anche all'estraneo, ò da principio fusse il feudo costituito in maniera che succeder vi potessero i Collaterali; in tal caso, quantunque nella persona di questi non potesse dirsi propriamente paterno, nientedimeno, non essendo, nè potendo dirsi nuovo, avrebbe da giudicarsi feudo antico, come largamente, ed assai bene il fondò il sopracitato *Andrea in cap. 15. §. de successione feudi cogn. al num. 1.* la cui dottrina fù seguitata da *Montano de regal. §. ult. num. 21. fol. 248.* da *Giantomaso de Marinis de feud. tit. 12. da Rosenth. part. 1. cap. 2. concl. 12.* e da *Bocer. de feud. distrib. cap. 5. num. 89.* i quali sebbene variamente avessero questo feudo nominato, ò col nome di fraterno, ò di collaterale, ò veramente d'estraneo; ad ogni modo tutti convengono nel dire, ch'egli fosse antico, perche non per propria opera s'acquista al successore, ma per altrui beneficio, ch'è quanto à dire del primo acquirente. E con essi s'aggiunsero *Enric. Zoef. de jur. feud. cap. 2. §. num. 9.*, e *Struv. Syntag. jur. feud. dict. cap. 3. apbor. 2. num. 3.*, il qual afferma che antico si dica il feudo, quando si deferisce per successione, ò questo si faccia co'l modo ordinario, cioè ne' discendenti, ò per straordinario ne' collaterali di colui, che l'acquistò con tal patto particolare: *Reste verò dicitur vetus, quia vetus feudum est, quod per successionem deferatur. Successio verò illa, vel fit modo ordinario, quo descendentes à primo acquirente succedunt, quo respectu feudum vetus dicitur paternum, jur. feud. lib. 2. tit. 5. vel extraordinario modo ex singulari pacto, quo frater fratri, qui primus acquisivit, succedit, d. lib. 2. tit. 14. in fin. vers. unus alio succedat per pactum.*

Il medesimo scrissero *Loffred. conf. 62. num. 2. & 3. Mascard. de probat. conclus. 771 in fin. de Ponte dict. conf. 131 num. 107 vol. 2. Rovit. d. dec.*

94. num.

94. num. 27. , ed altri infiniti , che si tralasciano.

E secondo questa verissima conchiuſione fù determinato dalla Reg. Camera nella cauſa di Giacomo Carbone , portata dal *Reg. Revert. nella deciſ. 562.* per teſtimonio del ſopracitato *Loffredo* , e lo ſteſſo *Regente* ne ſoggiunge un'altra ne' medefimi termini , anzi aſſai più forte , auendoli ivi , che'l Conte di Brienza *D. Alſonſo Caracciolo* , eſſendo morto ſenza figli , avea iſtituito erede nelle Terre di Valvano , e Recigliano *D. Giacomo Caracciolo* ſuo nipote , e ſopra tal diſpoſizione eraſi ottenuto il Regio aſſenſo . Seguita poi la di lui morte , il fiſco preteſe , che la di lui linea fuſſe eſtinta , e preſe il poſſeſſo de' feudi in vigor del *cap. ex præſumptuoſa* : al che eſſendoli *D. Giacomo* ragioneuolmente oppoſto , poichè la diſpoſizione fatta in ſuo beneficio era ſtata confermata di Regio aſſenſo , ſebbene aueſſe per ſe auuti i pareri del *Reg. Revert.* allora Preſidente , e de' Regenti *Francesco Loffredo* , e *Girolamo Albertino* ; nulladimeno ſi giudicò il contrario , giuſta il ſentimento , de' Preſidenti *Francesco Antonio Villano* , e *Guerrero* , e de' Reggenti *Girolamo del Colle* , e *Gio. Marziale* ; E fù coſtretto , à tranſigerſi colla Regia Corte con pagare duc. 12. m. Ma ſtando egli nel poſſeſſo de' feudi , ſi promoſſe dal Fiſco un'altra pretenſione , cioè che i feudi doueſſero nuovamente taſarſi come nuovi , eſſendoli prima dalla Reg. Camera dichiarati deuoluti alla Reg. Corte , poi reſtituiti à *D. Girolamo* per mezzo della tranſazione , nientedimeno univerſalmente da tutti fù giudicato contro del Fiſco , che non aueſſe luogo la nuova taſſa ; perciocchè in vigor della tranſazione fatta colla clauſula , *natura feudi in aliquo non mutata* , s'erano le terre aſſegnate , ò riſciante à *D. Giacomo* , quali à lui s'apparteneuano , con titolo ereditario , e di ſucceſſione , e perciò come antichi , e non nuovi . *Fuit per Regiam Cameram nemine contradicente pro Jacobo deciſum . Ratio deciſionis fuit , quia compertum fuit in tranſactionis inſtrumento expreſſè dictum fuiſſe , ut Terra prædicta , ſtante ſolutione ducator. 12. m. reſtituerentur dicto Jacobo , feudi natura in aliquo non mutata , ſicque dicebatur fieri locum dictis per gloſ. in cap. Imperialem , &c. Bart. Jo. de Plat. & Andr. in capit. 1. de Vaſſallo decrept. atat. ubi poſt multa tenet , quod in dubio ſemper remanet antiquum : niſi Princeps verbis illis aueretur , niſi reſtituimus tibi feudum , & de novo concedimus , quia tunc de reſtituentis mente conſtaret , quod voluerit , ut feudum eſſet omnino novum : at ubi verba hæc non eſſent , ſemper feudum erit antiquum , prout ante.*

Da queſta deciſione ſi ſcorge , eſſerſi avuto per indubitato , che i feudi tranſferiti in beneficio d'un'eſtraneo , cioè non diſcendente dal primo inve-

investito, con titolo ereditario dell'ultimo moriente; senza legittimi successori, e confermato con Regio assenso, debbano nella di lui persona stimarsi antichi. Solamente si dubbitò, se dovea farsi la nuova tassa, per essersi precedentemente con sentenza della Regia Camera dichiarati già devoluti i feudi, onde pareva, che D. Giacomo gli avesse dopo avuti in vigor della transazione. E pure in quella specie erano i feudi nella persona del Conte di Brienza, il qual' era morto senza legittimi successori, certamente nuovi; poichè altrimenti il nipote gli avrebbe potuto succedere *ab intestato*, secondo fu avvertito dal *Reg. de Marinis observat. ad dict. decis. 562.*

Risulta anche da ciò che s'è detto, un'altro argomento, onde chiaramente si vede che'l feudo dell'Amatrice non fu nuovo, ma antico nella persona della G. Duchessa; e si è, che siccome il feudo per la devoluzione, ed incorporazione fatta in beneficio del Padron diretto si risolve, e s'annienta, sicchè poi riconcedendosi nuovamente, debbasi feudo nuovo appellare; così per contrario quando s'impedisce la devoluzione del feudo, non mai il medesimo perde la sua natura, e qualità di feudo, che prima avea, e rimane lo stesso feudo antico, che in prima si era al dir della *Glos. e de' DD. in cap. 1. quo tempore miles, Ifern. in cap. 1. de feud. sine culp. non amittend. Præposit. in prælud. feud. different. 6. Bero. conf. 109. num. 27. lib. 1.*, il quale vuole in tal maniera dover intendersi ciocchè scrisse Baldo *in cap. 1. §. in super de probib. feud. alien. Lanar. conf. 39. Gozzadin. conf. 84. num. 10. Andr. de Georgiis allegat. 5. num. 9. Muta in cap. Regni Sicilia Regis Iacobi cap. 39. tom. 1. num. 24. & seq. Caldas Pereyra de renovat. Emphyt. lib. 1. qu. 4. num. 24.*

Anzi passando più oltre i nostri Dottori, scrissero, che nemmeno basti la devoluzione già seguita in beneficio del Padron diretto, affinché il feudo da lui riconceduto divenga nuovo, ma vi si richiegga la reale incorporazione, come nell'esempio del feudatario, che per incorrere nel delitto di fellonia, viene del feudo suo dal Principe privato. In questa specie propose la quistione *Alvarot. in cap. 1. de vassall. decrept. etat.*, se rimettendosi dal Padron diretto la pena di tal colpa, il feudo diventi nuovo, o resti antico, come prima: e dopo aver riferita l'oppénione d'*Accursio*, e di *Din.* che generalmente stimarono, rimanesse antico; egli dice che dove il Principe s'avesse già incorporato il feudo, e poi per ispecial grazia lo riconcedesse; si dovesse intendere come nuovo: quando che non rimanesse colla stessa qualità d'antico; scrivendo nella seguente maniera: *Quæro, quid si vassallus felloniam committit, propter quam venit feudo privandus, & feudum*
M appli:

applicandum domino, & dominus ei remittat dictam culpam, an feudum suum remaneat antiquum, prout primò erat, vel efficiatur novum &c. Aut dominus traxit feudum ad se, aut non. Primo casu, postea restituendo, dicitur novum feudum concedere, & sic agnati tunc non succederent. Secundo casu bene succederent tanquam in antiquo.

Lo stesso confidore Afflict. in dict. cap. 1. de vassall. decrept. atat. num. 13. & 14. in quelle parole: Item, quia licet per crimen Lese Majestatis perdatur dominium, & possessio, per cap. Regni, ut dixi supra quo tempor. mil., & in tit. seq. tamen porro requiritur incorporatio, quia potest esse quod Fiscus nolit, ut ibi conclusi, allegando consilium Bartol. Et sic requiritur incorporatio facta per Fiscum de bonis committentis crimen, aliàs, si Fiscus non incorporavit bona, & remisit felloniam, dicitur habere feudum, tanquam antiquum, nisi aliter appareat ex mente Principis volentis, quod feudum sit de novo concessum, ut declarat hic Andr. Menoch. conf. 104. n. 36. docuit, & Bald., & Jas.

Nè solamente a tal fine si richiede, che siasi dal Principe il feudo in qualunque modo acquistato, ma è necessario che gli sia pervenuto irrevocabilmente, per dover ritenerlo per se, e fra suoi beni patrimoniali, altrimenti se l'acquisto fosse momentaneo, e per picciolo spazio di tempo, per doverlo altrui concedere, non perderebbe la prima natura di feudo antico. Nel qual proposito è assai celebre il Testo in cap. 1. de vassall. decrep. atat. num. 13. & 14., dove si ha, che rinunciato dal vassallo il feudo, che possedea, nelle mani del Padrone, perche però ne investisse i suoi figliuoli, si debba il medesimo passando poi a' figliuoli riputar com' antico: *quidam vassallus cum decrepita atatis esset feudum suum in manu domini ad hoc refutavit, ut Sejum, & Sempronium filios suos de eodem beneficio investiret. Vassallo mortuo, Sempronius, sine legitimo heredem, Sejo adhuc superstite, decessit, lis est inter dominum tanquam novum feudum sibi delatum esse dicentem, & Sejum paternum esse contendentem. Unde eorum sententia prevaluit, qui dixerant, hoc feudum quamvis refutatum, nihilominus esse paternum.*

Da che prese Afflict. in cap. 1. ex quibus causis feud. amittatur num. 254. motivo di dire, che non debbasi ne' feudi attendere quel poco spazio di tempo, in cui tornano al Padron diretto, ma la lunga conservazione di essi in una famiglia, ancora che per poco s'interrompesse, e che perciò, venendo nel caso di detto testo, stima doverli avere com' antichi que' feudi, che dopo breve tempo si riconcedono: *Quare concludo, dic' egli, quod feudum quod antiquo tempore domino servavit, si illud feudum ad dominum revertatur, & postea dominus illud*

lud infra breve tempus simpliciter concedat, intelligitur tacite concedere secundum antiquum servitium consuetum: nec consideratur, quod dominus habuit illud feudum ut francum, quia modicum tempus non est in consideratione, sed tempora extrema considerantur, ut notat Angel. in l. sed & si P. servus ff. de heredibus instituend.

Per la medesima ragione anche nel caso, che i feudi si fossero devoluti alla Regia Corte per mancanza de' successori del feudatario morto, non le si fossero per anche incorporati, ritenendosi sotto sequestro, per procedersi alla loro vendita, affine di pagarsi col prezzo i creditori, difese dottamente *Ascanio Raitano allegat. 112. num. 18. apud de Marin.*, ch'essendo l'atto di tal devoluzione rivocabile, che stava occultato per l'imminente necessità di venderli i feudi, non si fusse perciò estinta la prima qualità feudale, onde quelli doveessero nelle persone de' compratori riputarli tuttavia antichi. *Sexto feuda devoluta*, sono degnissime di quì apporsi le sue parole, *vel proprius aperta, tunc desinunt habere primam illam qualitatem feudalem, quando sunt incorporata, non autem quando separatim à patrimonialibus tenentur. Ifern. in cap. 1. num. 2. de controvers. feudal. apud partes terminanda. De Georg. allegat. 5. num. 9. At feuda, licet aperta, propter hypothecam creditorum, non incorporantur cum patrimonialibus, imò fructus inter creditores distribuuntur, & quasi sequestri loco sunt penes fiscum, ad finem, ut si illis distractis, & creditoribus dimissis, aliquid ex pretio supersit, illud ad fisci beneficium loco feudi remaneat. Idem actus ille devolutionis, quasi revocabilis, non operatur dissolutionem feudi, & extinctionem pristinae qualitatis feudalis, nec confusionem utilis domini cum diretto ad tex. in l. debitor, ff. ad Trebell. l. ex sextante §. latinus, ff. de except. rei judicat. l. 1. Cod. si antiq. credit. ubi Cyn. Bald. in l. uxor tua Cod. de bonis authorit. Judic. posses. Negusant. de pignor. 1. membr. 5. p. num. 55., & 56. Nam hoc casu actus devolutionis fictione juris remanet occultatus, propter imminentem necessitatem venditionis, arg. tex. in l. singularia ff. si certum petatur l. 3. §. final. ff. de donat. inter vir. & uxor. Ifern. in cap. si vassall. il. 2. si de feud. fuerit controvers. ante num. 3. Quod enim devoluitur, ut statim reconcedatur, non potest dici devolutum, neque extincta qualitas illa feudalis, quae statim redigenda est in pristinam formam.*

Nel che per non dover più diluncarci, sarei contenti d' addurre la decisione rapportata dal *Reggente de Ponte dec. 3.* nella cui specie avendo il Regio Fisco nella compra d' alcuni feudi, che si ritrovavano esposti venali, domandata, ed ottenuta la prelazione, a solo fine di poterli assegnare al Principe Giovan Andrea Doria in soddisfazione degl'

degli annui ducati 11 m. a lui dovuti, sebbene, dopo averglieli già assegnati, si fosse pretesa la nuova tassa; nondimeno fù dalla Regia Camera giudicato a favore del Principe, appunto perche non s'era estinta ne' feudi la prima qualità feudale, poichè, quantunque parebbe, che per la prelazione ottenuta dal fisco si fossero a lui devoluti, però s' erano immediatamente riconceduti: nè s'erano dal fisco irrevocabilmente acquistati, ma per trasferirgli al Principe creditore. I quali motivi vengono così in brieve spiegati da questo autore: *Primo, quia, si propriè essemus in casu devolutionis, & dominus simpliciter feudum concessisset infra modicum tempus post reversionem, intelligeretur cum servitio consueto, ità Afflict. in dict. §. hujus autem generis limitando dict. Andr. de Ifern. Secundo, inquantum dominus hic acquisivit, inquantum voluit concedere Principi, & ad hunc finem emit, & obtulit, ita quod non omnino acquisivit, ut sibi acquireret, sed ut alteri daret, & ided non mutat feudum naturam suam antiquam juxta textum in cap. 1. de vassall. decrep. etat., ubi communiter scribentes, ubi quando non omnino pater refutat domino, sed refutat, ut filiis concedat, remanet tunc feudum antiquum, & non dicitur acquisitum, sed incorporatum domino taliter, ut dum de novo concedit dicatur novum feudum.*

Queste certissime conchiusioni decidono apertamente la nostra causa, poiche se per farsi nuovo il feudo non solo è necessario, che sia prima seguita la devoluzione in beneficio del Regio Fisco, e così dichiarato con sentenza, ma di più, che siasi a lui incorporato, sicchè l'utile dominio si unisca al diretto, e s' estingua la qualità feudale, ed inoltre che l'acquisto non sia già brieve per darli ad un'altro, ma per ritenersi perpetuamente dal Principe; non potrà certamente dirsi nuovo il feudo dell' Amatrice nella persona della Gran Duchessa, per non vederli verificate le sopr' addotte circostanze, e per vederli domandato, e concesso alla medesima per titolo di successione.

Quel che però sin' ora s'è da noi per tanti mezzi dimostrato, si rende anche vie più manifesto, per le clausule istesse contenute nell'assenso, ed investitura del gloriosissimo Monarca Carlo II., in vigore delle quali chiaramente conoscesi, essere stata la di lui mente, che detto feudo ritenesse, e conservasse l'istessa natura di antico.

E per prima potrà ciò argomentarsi dalla stessa menzione, che vedesi nell'assenso fatta dell'antica investitura dell'Imperador Carlo V. concessuta ad Alessandro Vitelli, che poi vi s'inferisce, e vi si trascrive *de verbo ad verbum*; da che giustamente si può credere non essersi già fatta nuova concessione, ma confermata la detta investitura, e conseguen-

guentemente conceduto il feudo colla stessa prerogativa, e qualità di essa, ch'è quanto à dire colla qualità d'antico, secondo che avvisano i DD. cioè *Bald. in l. 1. q. 4. D. de re judicat.*, *Aretin. in dict. l. si mihi*, & *titio versic. circa secundam questionem*, & *conf. pen. 4. col. Alexander conf. 29. num. 22. lib. 5.*, ove per essersi asserito nel privilegio, che gli antecessori aveano tenuto gl'istessi beni in feudo dal Sacro Romano Imperio, inferì, che la concessione de' medesimi dovesse intendersi fatta per confermazione dell'antica, e perciò quelli ritenessero la stessa natura di feudi antichi.

Il medesimo sostennero *Gozadin. dict. conf. 78. num. 8.*, che vuole, che sebbene il feudo non si fusse dato espressamente *jure antiqui feudi*, mà *sub commemoratione antiqua investitura*, debba stimarsi non nuovo, mà antico: l'istesso insegnò nel *conf. 79. num. 5.*, e *Caeberan. decis. 23. num. 6. 8.*, & *9.*, il quale aggiunge, che quando s'è fatta memoria dell'antiche investiture, nè meno per le parole *de novo concedimus* possa il feudo dirsi nuovo: E tanto è vero, che la sola menzione delle precedenti concessioni operi, che quello s'intenda conceduto con qualità d'antico. Ciò che parimente dopò *Bald. & Alexand.* fu scritto da *Donde d. consulti. 56. num. 21. 22.*, ove dopo aver detto; *deinde si ex illa enunciatione non probaretur concessio antiquitas facta*, & *ita certè feudum esset antiquum*, evitare tamen non potest, quin Imperator illa commemoratione antiquorum privilegiorum cogitaverit de feudo antiquo, cumque censeatur jure feudi antiqui concessisse, appresso soggiunge: *neque officit clausula*, & *quatenus opus est de novo concedimus*, quia hoc non impedit quin feudum remaneat antiquum, ut loquendo de emphiteusi docuit *Bald. ad l. unic. num. 9. C. quan. non peten. part. 2. de feudo Alexand. conf. 29. num. 23. vol. 5. & Prapof. ad cap. 1. de vassal. decrep. atat. n. 2.*, qui loquitur de renovatione feudi paterni, & antiqui in persona filiorum, & dicunt remanere feudum antiquum: neque sanè aliud dici posse videtur cum finis Imperatoris, & Patris petentis sit non restringendi beneficium, sed potius illud magis confirmandi.

Secondo perche espressamente si dichiarò dalla gl. mem. del Rè Carlo II., e più volte si ripeté, che'l medesimo feudo posseduto, ed acquistato dagli antecessori della Gran Duchessa dovesse ad essa pervenire *cum omnibus juribus, facultatibus, & prerogativis contentis in dicto privilegio expedito sub die 4. Junii 1538.* a qual effetto s'inferì nell'assenso, nel qual caso è indubitato, che i feudi passino come antichi, come si pruova dal *c. 1. de vassal. decrepit. atat.*, secondo l'interpretazione data a quello dall'acutissimo *Baldo*, il quale avendo voluto

inda.

indagare la vera ragione ; perche il feudo nella specie del medesimo
 testo, che già di sopra spiegammo, si fusse stimato antico, e non nuo-
 vo, non ostante l'estinzione dell'antica investitura, fosse, che s'ora
 così determinato, perche il padron diretto nella nuova investitura,
 conceduta al figliuolo del vassallo, avea detto, che l'investiva *de no-*
dem feudo, la qual dizione dinotava la stessa sostanza, benché si fosse
 aggiunta alcuna nuova qualità. Sono le sue parole : *De eodem benefi-*
cio, scilicet tanquam de paterno, & non tanquam de novo, & c., ac
notatur in ultim. glos. in solutione contrarii. Petr. de Cer. investitur. Vo-
gor istius patris operator, ut videtur feudum paternum, & hoc patet ex
verbo, EODEM. Nam si est idem, ergo adhuc remanet paternum, quod
dictio IDEM, adhuc eandem substantiam significat, licet sit adjectum
nova qualitas. Rationum esse, & ideo frater fratri succedit, tanquam
agnatus. Opponitur infra de eo, qui finem fec. agnat. fol. 22. hic, &
ibi adverbium tanquam soluit contrarium, ff. de adopt. l. si pater, &
duos. E tale interpretazione piacque anche al nostro Affine. dist. cop.
primo de vassall. decresp. etec. num. 38., & Cacherau. dist. decis. 23.
num. 9.

Anzi più s'avvalora questa congettura dal considerarsi, che fu il feudo
 conceduto, perche passasse alla Gran Duchessa con tutte le ragioni,
 titoli, dignità, diritti, ed onori, con le quali si possedeva dal Princi-
 pe D. Alessandro Maria, e suoi antenati, in vigor della suddetta inve-
 stitura, in quelle parole : *cum membris, corporibus, introitibus, ju-*
ridicis, jurisdictionibus, ac aliis rebus, quibuscumque ac supra cissi-
etiam illorum prerogativam, seu eminentiam, quibus privilegia con-
cessa fuere, omnia veluti individualiter esse transita, prout transiit
in dictam Severis. Dominam, eiusq. heredes, & successores, & nulli in
huiusmodi cessione esse comprehensa, servata in omnibus formis privilegii
concessi supradicto Alexandro Visconti ab inviolabilibus, & Quiraciano
Imperatore Carolo V. die 4. Januarii 1538. Ed all'incontro è certissimo,
 che tal clausola, *cum eisdem iuribus, & rationibus, &c.* mostri la
 mente del Principe d'aver voluto, che i feudi ritenessero la stessa pri-
 ma qualità, e natura, e rimanessero antichi, com' affermo Baldo in
 cap. 7. de alien. feudor., il quale vien' addotto, e seguitato da Alexandr.
 dist. conf. 29. lib. 5. num. 24. Onde esser questa clausola d'ugual forza,
 che l'altra, *jura antiqui feudi*, scrissero Gio: Anton. Bellon. conf. 9. num.
 16. & 17., e Rosenth. de feudis dist. cap. 2. conclus. 22. in glos. in B.

Terzo dal dirsi nella medesima investitura, che se si dava detto feudo,
ex iuribus, & causis praenarratis dictae Serenissime Magnae Ducissae
in Regia Camera, ac supra deductis per acquisitionem integri dicti Sta-
 tus

128. *Amatrice*, *ejusque* *beneficium*, *non* *est* *pro* *ejusdem* *Statu*, *sive* *lingue* *acquisitione*, *possessione*, *transmissione*, *sive* *retentione*; chi-
stante si vede, che lo si diede lo Stato con la qualità di feudo-
antico, e si riguarda che l'avea domandato la Gran Duchessa per la
successione, e s'abbia mira alla parola *pro retentione*, che importa
ragione antica, ed antecedente prima della concessione, come sopra
più largamente abbiamo dimostrato.

Quarto, dall'effetti stabilita in questa concessione la tassa antica per la
giurisdizione delle prime cause, la quale non avrebbe avuto luogo, dove
la concessione fosse stata di feudo nuovo. E quantunque si fosse im-
posta nuova tassa per le seconde, e terze cause, questo fu, perche tal
qualità di seconde, e terze cause fu nuovamente aggiunta, e non
comprese nell'investitura dell'Imperator Carlo V., e perciò si disse
nella nuova investitura a beneficio della Gran Duchessa, *absque im-*
positione novarum, nisi tantum respectu secundarum, et tertiarum
causarum.

Ne è da lasciarsi finalmente d'aggiungere, che ritrovandosi conceduto
il feudo a persona dell'istessa famiglia, e discendente dal primo inve-
stito, pure nel dubbio, avrebbe da stimarsi confermata, e rinnovata
l'antica investitura, e che perciò quello avesse ritenuto la prima qua-
lità di feudo antico, com'è comune insegnamento de' Dottori, *Glof.*
in cap. quacunque 25. q. 2. Afflit. in cap. 1. vol. 2. si de feud. convor-
band. Proposit. Alvaros. ibid. num. 1. Castr. conf. 192. col. ultim. Jacob. de
Electis. de success. frat. verb. si verò Dominus, Jase. conf. 24. vol. 3.
Alm. conf. 30. num. 23. lib. 1. & conf. 10. num. 2. lib. 3. Scarf. conf. 74.
num. 4. contr. 2. Deciar. conf. 169. num. 5. Cachera. decis. 23. num. 6. Ves-
sembec. conf. 99. vol. 2. num. 16. dal quali non dissentiscono Muntica-
de iuris. lib. 2. tit. 8. num. 27. Rosensb. de feud. d. cap. 2. conclus. 24. n. 5.
Band. de consuet. 66. num. 22.

C A P. Ultimo.

Che così la consulta del Tribunale della Regia Camera, a cui s'in-
formò il Sig. Vicerè, come tutti gli alti successivi per l'ac-
quisito di detto feudo, a beneficio della Gran Duchessa,
riguardarono il solo titolo della successione, in
vigore della sudetta investitura.

Per meglio intendere, che 'l feudo dell' Amatrice non fosse
stato dal Regio Eisco alla Gran Duchessa di Toscana ceduto, che
per

per la socceffione, ch'ella intentata avea a cagion dell'investitura del l'Imperator Carlo V. utiliffima farà la lettura del Biglietto dell' Ill. Sig. Vicerè di quel tempo, diretto al Luogotenente all'ora della Regia Camera, con cui uniformoffi alla confulta, che gli era venuta dalla fteffa Regia Camera in beneficio della Gran Ducheffa. E queffo non fenza grandiffimo ffento abbiain potuto aver nello mani, effendoffi vanamente dalle Parti procurato d'occultarlo, e fu del tenore, che fiegue: *En confulta de ayer refiere la Camera al Conde mi Señor, que por la muerte de D. Alexandro Maria Orffino Principe del Amatrice vacò en 24. Hennero del año paffado ed aquella Ciudad, fu effado y Villas à beneficio della Regia Corte, y quefe comparezio por parte de la Sereniffima Gran Duqueffa de Tofcana, esponiendo que en virtud del efpecial, y particular tenor dela investidura del mifmo effado Jurisdiftiones, cuorpes, fcales, rentas feudales hecha el año mil quincientos y treynta y ocho por el Señor Emperador Carlos V., deve fucceder en a quelfos feudos en la forma, que fe difcurre en la confulta y instancias propuestas por el procurador Miguel Cataneo, ofreciendo por via de transfacion veinte y ocho mil ducados cò las calidades y paffos contenidos en ellas, fobre que el Abogado fical, hà prevenido lo Conveniente, y fe ha interpuesto decreto por la Camera oydo el mifmo fical, que fe reciba la expreffada offerta con las prevençiones, y declaraciones hechas fe den por ellas ordenes neceffarias para la real, y effettiva poffeffion del referido effado, à beneficio de la Sereniffima Gran Duqueffa de Tofcana, y quedando S. Ex. enterado de quanto fe refiere, y propone en la citada confulta, me manda decir à V. S. que fe conforma en ella, y que fe execute, entodo, como parece à la Camera con las cautelas propuestas y pagamèto de la fuma offrecida. guarde Dios à V. S. Palacio 28. de Mayo 1693.*

Dalle quali parole chi chiaramente non vede, effere ffata la pretelfa fuccelfione, l'unico, e fòlo motivo, per cui la Regia Camera confultò al Sig. Vicerè di condifcendere alla già fatta transfazione? Chi non vede, che per queffa ragione parimente l'Illufre Signor Vicerè diedevi il fuo Affenfo? Forse che dovrannoffi attendere le parole delle Parti nell'affertiva dell'iftromento, dove non poffono, ne affatto debbono far pruova al dir di *Beroo conf. 170. num. 2. & 3.* e di *Farinac. decif. 105. num. 1.*? E confequentemente chi mai potrà non dire effere ffato alla Gran Ducheffa il feudo dell'Amatrice colla fteffa qualità d'antico conceduto? Dove mai potaffi non confeffar lo ffelfo in vedendoffi la transfazione, che poi fequì colla Regia Camera, e l'investitura, che fecondo effa le fi concedette, dovendoffi queff'atti fuffequenti indubitatamente avere come dipendenti dal detto Biglietto

Biglietto, per le massime legali a tutti notissimo, che debbanfi atten-
der sempre i principj, e le origini di ciascuna cosa, e non altrimen-
ti ciò che falsi *in consequentiam*, *l. damni infecti*, §. *Sabini senten-*
tia, *de damno infecto*, *l. vetus*, *cum l. seq. de tritico, vino*, & *oleo*
legatis.

Se dunque ebbe il possesso la Gran Duchessa in virtù del decreto, che
s'interpose dal Tribunal della Regia Camera, con cui s'ordinò,
quello darsi, a tenore del Biglietto spedito dall'Ill. Vicerè, e'l Bigliet-
to era uniforme alla Consulta, che unicamente abbracciava la pre-
tenzione della successione dello Stato, e Fiscali dell'Amatrice, in
vigore dell'investitura dell'Imperador Carlo V.; rimane ad eviden-
za dimostrato, non essersi devoluto il Feudo dell'Amatrice per la
morte del Principe D. Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Re-
gio Fisco alla fù Gran Duchessa D. Vittoria Montefeltria della Ro-
vere, perchè era di quello legittima succeditrice, come discendente
da Alessandro Vitellise perciò rimarranno per sempre valide le ipo-
teche tutte su'l feudo contratte, non potendosi in tal caso porre in
quistione, per esser mancati gli eredi *ex corpore*, de' creditori, ch'a-
vean quelle contratte.



N

PARTE

⁹⁸ PARTE TERZA

Si risponde all'eccezione de' Crediti dedotti dal Gran Duca di Toscana.

Quantunque non affatto avessimo l'obbligo di rispondere a questa eccezione, per essersi assai debole, non che irragionevole più volte conosciuta, così dal Tribunale della Regia Camera, allorché nell'anno 1693. condiscese alla transazione, per lo solo motivo della successione, che pretendea, senza punto nominarsi questi crediti ne pure *ad exuberantiam*, e conseguentemente dall Ill. Vicerè di quel tempo nel suo Biglietto, come anche allora, che non si stimaron degni da riferirsi, per non essersi di essi presentato documento, o prodotta scrittura valevole; pure vogliam prenderci questa pena, perchè non resti cosa da dire alle Parti, che non prima da Noi sia stata pienamente discussa, e ributtata.

Perchè però i crediti dedotti, e che si potrebbero dedurre per parte del Gran Duca di Toscana si restringono a quelli, che supponeva rappresentare la Gran Duchessa D. Vittoria Montefeltria *ex juribus* della q. Isabella Vitelli, e quelli le siederono dagli eredi del Duca di Caivano D. Francesco Barrile *ex juribus* di D. Beatrice Orsino; perciò a maggior distinzione vogliamo in due Capi partitamente esaminarli.

CAPO PRIMO

Si discorre de' crediti ex juribus della q. Isabella Vitelli.

DEd dunque saperfi, che dopo di aver Giacomo Vitelli maritata Beatrice sua figliuola, con Virginio Orsini, e costituitale la dote di doc. 18.m., le promise negli stessi capitoli matrimoniali lo Stato della Matrice, dove egli fosse venuto senza figliuoli maschi a mancare, riferbando però tutte le ragioni feudali alle altre figliuole, ch' eran di sè già nate, e che gli potean nascere in avvenire. Venuto poi il caso della di lui morte senza figliuoli maschi, & *ab intestato*; nacque la controversia tra D. Beatrice, e D. Virginia sua sorella, perocchè questa dicea

dicea, non poter venire la primogenita alla successione dello Stato, come quella, ch'era di già stata maritata, e dotata degli effetti paterni, E dopo una lunga discettazione, avendo fatte le parti di D. Beatrice il *Reg. de Ponte*, come si legge nel *conf. 10. lib. 1.*, e di D. Virginia il *Conf. Fabbio d'Anna conf. 8.*, ed il *Conf. Teodoro alleg. 80.*, finalmente ottenne la D. Beatrice la successione, ed il possesso de' beni feudali, come rapporta il *Presidente Ursino de successione feudorum part. 3. quass. 1. artic. 1. sub num. 5.*

Terminata tal quistione, insorse D. Isabella Vitelli sorella terzogenita maritata col Marchese della Rovere con dote di doc. 20. m. de' quali come che fosse stata per intiero sodisfatta, oltre i beni burgenfatici rimasti nell'eredità paterna, che furon di maggior valuta; pure domandò nel S. C. condannarsi D. Beatrice primogenita al pagamento del paraggio, che pretendea spettarle sopra i beni feudali, una colla frutti, *ut fol. 1., & 2. proc. S. C.*

All'incontro con particolar giudizio di riconvenzione domandò detta D. Beatrice condannarsi la D. Isabella, come crede del padre ne' burgenfatici, al pagamento di doc. 16. m. assieme col di loro interesse, che dovea per dote conseguire, e domandò anche la terza parte delle doti materne della fù D. Livia Orsini comune madre, come dalla supplica *fol. 9.* E compilatosi il termine in ambidue i giudizj di convenzione, e riconvenzione, mediante sentenza del S. C. de' 6. Giugno 1598. fù l'una condannata al pagamento del paraggio, anche coll'interesse, e l'altra a pagare a beneficio di detta D. Beatrice le doti promesse, e non pagate, ed alla porzione delle doti materne, una coll'interesse, & *pro rata servandum contributum, ut fol. 141.*

Nella liquidazione poi del paraggio, ottenne D. Beatrice con altro decreto del S. C. de' 24. Maggio 1624. doverli dedurre la rata de' beni burgenfatici alla medesima spettanti, e pervenuta in potere di D. Isabella sorella terzogenita, non ostante la pretela rinuncia della successione paterna, *ut fol. 555.*, qual porzione pervenuta in potere di D. Isabella, mediante altro decreto del S. C. interposto nell'anno 1625., fù dichiarata *pro sexta parte, ut fol. 559. et.* Questi decreti furon poi confermati per l'istesso S. C. nell'anno 1625. *fol. 563.*; E conoscendo detta Marchesa della Rovere, che facendosi dette deduzioni, e compensazioni col paraggio, sarebbe rimasta effimera, ed inutile la sua domanda, e poco alla medesima giovevole, anzi più tosto debitrice, che creditrice, eccitò la controversia *collationis dotium* di D. Beatrice, e compilatosi il giudizio, ottenne con sentenza del S. C. nell'anno 1629. l'esse *conferendas* le stesse doti di quella, giusta la liquidazione, da farsi

farli, fol. 580. E finalmente conoscendo ciò nemmeno poterle giovare, domandò anche *sub hac dotium collatione*, comprenderli lo Stato dell'Amatrice, contro la qual pretenzione scrisse una dottissima allegazione il Barone di Letino Marc'Aurelio Mattei, celebre Avvocato; specialmente perche D. Beatrice era succeduta come primogenita, in vigore della costituzione, *ut de successioneibus*, non dovendosi conferire quegli effetti pervenuti cō titolo di primogenitura cogli altri coeredi, come per assoluto, ed indubitato l'insegnarono Baldo nella *l. cunctos populos, in secunda lectura* col. 8. *vers. venit ad secundum, C. de Summa Trinitat.*, & *fid. cathol. in auth. ex testament. col. ult. nu. 14. vers. decimum octavum, Cod. de collat.*, e l'anno seguitato Romani *ibid. col. ult. vers. 19 vers. item in quantum. Abbas conf. 12. col. 3. vers. sed & dubium, lib. 1. Curt. senior conf. 69. colum. 13. vers. quarto modo diuiditur, Guglielm. de Benedict. in cap. Raynut. in verb. in eodem testamento, il primo, nu. 144. de testam. Mart. Laurent. in tractatu de primogenitura q. 4. col. 9. vers. quaro an jus primogenitura, Tiraquell. eod. tractatu qu. 55. nu. 1., & 2.*

Nè Noi stimiamo reassumere i motivi della difesa da quello fatti cōtro detta Gran Duchessa, per non richiederlo il bisogno della causa. Basterà semplicemente dire, che se la D. Isabella Vitelli era piuttosto debitrice, che creditrice per lo paragio, che domandava, non potea certamente la Gran Duchessa di Toscana rappresentare le di lei ragioni con molta sussistenza sù lo Stato della Matrice.

Senza che, quādo mai questa strana pretensione del paragio avesse avuto luogo, non poteale certamente competere alcuna azione ipotecaria, nascendone semplicemente l'azione personale, come dopo Andrea in *constitut. in aliquibus*, lo comprovò Camerac. in cap. 1. *an agnatus, nu. 158.*, Pier de Gregorio de dote de paragio qu. 38., Minad. qu. 2. n. 3. & seq., Afflitt. decis. 162., il Reg. Rovit. in Pragm. 25. de feudis nu. 8., Giuseppe de Rosa in *præludiis feudalibus lib. 2. num. 17.*, o al più l'azione *in rem scriptam*, giusta la sentenza di Vivio decis. 285. lib. 2., & Ama t. conf. 42. num. 26., & 28., & conf. 49. num. 9., & seq., Capyc. Lat. consu lt. 2. num. 12. lib. 2., & consult. 131. num. 54. tom. 2., Reg. Tappia decis. 48., Theodor. alleg. 1., Reg. Marcianus disput. 76. num. 10. lib. 2., Camillus de Medicis conf. 124. num. 14.; A differenza della vita, e milizia, a cui per lo cap. del Regno *alienationum actus*, fù data l'azione ipotecaria, di che anche gode il paragio, per grazia speciale, nel solo caso, che si dovesse dare alla femmina più prossima al defunto Barone da colui, ch'è socceduto ne' feudi, ancorche più remoto, giusta l'avvertimento del citato Conf. de Rosa *loc. cit. num. 18.*, & 19.

E che per lo paragio non si costituisca alcuna ragion legale sopra il feudo,

do, ma semplicemente rimanga obbligato il feudatario, e'l successore su'l feudo, l'insegnò. *Camer. in cap. Imperial. fol. 3. lit. F.* dove dice, che'l Padrone, ed Agnato sono tenuti per lo peso del feudo, ma che'l feudo rimane libero; e nella lettera A, scrive, che per lo peso del feudo non rimanga obbligato il feudo, ma il Padrone, e l'Agnato; del qual medesimo sentimento furon *Freccia de subfeud. lib. 2. author. 29. num. 9.*, *Liparul. ad Andream in cap. libera an agnatis, Cumias in cap. si aliquem, verbo onere, num. 3. vers. & transeunt*, *Reg. de Ponte conf. 5. num. 2.*, *Reg. Rovit. in Pragm. 2. num. 69. de feudis*, e *Francesco Maria Prato tom. 2. disceptat. cap. 48. ex num. 24.* Quindi è, che per l'azione del paragio, non può essere convenuto il terzo possessore, allo scrivere di *Antonio d' Alessandrio*, e *Grammatico*, che così lo portano deciso, e vengono riferiti dal *Reg. Rovito* nella *cit. Pragm. 21. num. 67. de feud.* ed altri vengono rapportati da *Prato discept. 48: num. 38. tom. 1.* E perche quella nasce *rei perventione*, vien tenuto il successore, non perche successore, ma perche possessore, come disse *Bartolo* nella *l. si tertius, §. si quis prius, num. 3. ff. de aqua pluvia arcenda.* non può perciò darli contro l'erede, *nisi pro rata rei*, come coll'autorità del *Reg. Tappia*, *Minadoo*, *Ronito*, ed altri, lo scrisse *Ascanio Raitano* nell'allegazione, che formò per i creditori del Principe dell'*Avetrana* contro la Duchessa di Barrea.

CAPO SECONDO:

Si risponde all' eccezione de' crediti acquistati dal Gran Duca ex iuribus di D. Beatrice Orfini nell' anno 1696.

V Edendo lo stesso presente Gran Duca di Toscana quanto deboli fossero le sudette pretenzioni, procurò nell'anno 1696. acquistare altri crediti su lo Stato della Matrice, per poterse lo più ragionevolmente ritenere, non considerando s'erano, o no soddisfatti, e se poteano o non altrimenti esser nel concorso di tutti gli altri creditori capienti. Ma quanto quest'idea sia meno sode, e men fondata della prima, potrà agevolmente intendersi dal sentirsi per fatto, che Nell'anno 1634. a' 20. d'Ottobre per lo matrimonio contraendo tra D. Beatrice Orfini con D. Francesco Barrile Duca di Caivano, le furono promessi dal Principe della Matrice D. Alessandro Maria Orfini suo fratello doc. 40. m. fol. 73. et. proc. D. Beatricis, & fol. 273. proc. Ill. March. Macchiagoden. quali capitoli matrimoniali furono stipulati a' 30. Luglio del 1636. d. fol. 73. e sopra detto contratto a' 11. di GENAJO 1642. fu

fu spedito il Regio assenso per l'obbligo de' feudali, *fol. 106. d. proc. D. Beatricis.*

Essendo poi il Principe mancato di pagar dette doti, fuori che doc. 5. m. che gli soddisfece in corredo, gli furon dalla G.C. della Vicaria spedite contra le lettere esecutoriali ad istanza del Duca D. Francesco, così per la somma di doc. 3 5. m. come per altri doc. 9759. 3. 10. per compimento dell'interesse decorso per tutto li 29. Agosto 1643.

Onde a Maggio di detto anno 1643. detto Principe obbligò a beneficio di detto Duca D. Francesco varj corpi per detto capitale da restituirgli *quandocumque*, e frattanto corrisponderli l'interesse alla ragione del 6. per cento, e per li sudetti doc. 9759. 3. 10. per la rata di detti interessi decorso promise pagarli fra lo spazio d'anni due, e fra tanto s'obbligò all'interesse del 9. per cento dal primo Agosto 1643. in avanti, rimanendo detto Duca soddisfatto di doc. 5384. e grana 9. d'interesse decorso, *fol. 24. & 51. proc. Ill. March. Macchiagod., & fol. 77. at. proc. 2 uol. creditorum Principis Amatricis.*

• Per la morte poi di detto D. Francesco Duca di Caivano, essendosi D. Beatrice di nuovo casata con detto Marchese di Macchiagodena Don Francesco Caracciolo a' 10. Novembre 1648. gli promise in dote doc. 40. m. nel seguente modo, cioè, a tempo del matrimonio doc. 2. m. contanti per lo donativo dovea farsi da esso Marchese D. Francesco, altri docati 2. mila in tante gioje, e mobili apprezzandi, e doc. 1000. in contanti, o effetti, ad elezzione d'essa D. Beatrice, e per li restanti docati 35. m. promise assignare l'infra scritti effetti, cioè per doc. 15. m. cinquecento fuochi di Vassalli dell'Amatrice, per altri doc. 16666. 3. 6. ann. doc. mille di fiscali di modo, e forma erano stati assignati al detto Duca D. Francesco, e per altri doc. 3333. 1. 13. e per essi ann. doc. 200 li promise le medesime quantità dovute dal detto D. Alessandro Maria suo fratello, del modo come da lui erano stati promessi al detto quon. Duca D. Francesco suo primo marito.

Indi nell'anno 1650. a' 31. Gennaio detta D. Beatrice Orfino fe l'assignamento a detto Marchese D. Francesco in conformità del contenuto in detti capitoli matrimoniali, *ut fol. 5. proc. March. Macchiagod. sopra il qual contratto a' 16. Settembre 1650. fu anche impetrato il Regio Assenso, ut fol. 18. proc. D. Beatric.*

E perche le sudette quantità non furono soddisfatte da detto Principe dell'Amatrice, perciò si procedè ad alcuni atti nel S.C. specialmente al sequestro de' fiscali, dove s'indirizzarono anche gli eredi del Duca di Caivano, domandando sodisfarsi di dette annualità decorse; e perche sin dal 1638. era passata all'altra vita detta Marchesa D. Beatrice, con
avere

avere istituito erede il medesimo Principe dell'Amatrice D.Alessandro Maria, perciò domandarono quello condannarsi come erede di detta sua sorella, e prestarsi l'assistenza sopra diversi beni de' suoi debitori, così per la somma di doc.9779. 3. 10. con i loro interessi alla ragione di 9.per cento, come anche per tutte l'altre quantità maturate, e non pagate per causa di dette doti fino al giorno della morte di detto q.D.Francesco; ed a' 14.Marzo dell'istesso anno 1666. vennero ad una transazione, in vigore della quale il detto Principe dell'Amatrice s'obbligò pagare per tutte le cause sudette in beneficio di detti eredi del Duca di Caivano doc.15201. 19. in diverse tanne, cioè docati 9070. 2. 13 fra anni 24. ogni anno doc.387. senza alcuno interesse, e li restanti doc.6230: 3. 6. fra lo spazio d'anni 12., e fra tanto corrispondere l'interesse alla ragione del 7.per cento, rilasciandosele il di più, *fol.275. & 322.proc.March.Macchiagoden., & fol.78.proces. 2.vol.credit.Ill.Principis Amatricis*, sopra il qual contratto a' 13. Ottobre 1667. fu similmente spedito il Regio Assenso, *ut fol.240. eod. proc.March.Macchiagoden.*

E anche a sapersi, che la Marchesa D.Beatrice Orsino nel testamento, che fe a' 11.Ottobre 1658. dopo aver istituito suo erede detto D. Alessandro Maria Orsini suo fratello lo gravò al pagamento di più legati, specialmente al Monte della Misericordia, alla Venerabil Casa Professa, al Venerabil Collegio delli Reverendi Padri di S.Demetrio, alla Venerabil Chiesa di S.Rocco della Terra di Macchiagoden, ed al Reverendo Capitolo della medesima Terra.

Mà nell'anno 1667. perche gli effetti sequestrati del Principe dell'Amatrice non bastavan à sodisfare l'eredi del detto Duca D.Francesco, e sudetti legatarij, perciò con pubblico istromēto si ripartiron gli annui doc.1200. pervenienti in deposito dalli Fiscali della Terra dell'Amatrice comunicandosi *ad invicem* le ragioni nella forma, come si legge nell'istromento *fol.75. & propriè fol.85. àt. usque ad fol.87.lit.B. proc. 2.vol.credit.* nella qual conformità in diversi tempi ottennero le liberazioni da i Fiscali di detto Stato.

A 18. poi Maggio 1696. per parte del Gran Duca erede di detta Gran Duchessa di Toscana appariscono pagati all'El. Duchessa di Sicignano, ed Ill. Principe di S. Arcangelo, ed Ill. Marchese Foscaldò come eredi di D. Francesco Barrile Duca di Caivano docati 21347. i medesimi, che come eredi di detto quondam Ill.Duca pretendevan conseguire sopra detto Stato della Matrice, stante il qual pagamento per detti eredi di detto Duca D.Francesco si fe ampia cessione di ragioni à beneficio di detto Gran Duca, ed i medesimi
pro:

promisero, e s'obbligaron cavarlo indenne, ed illeso d' ogni molestia, e danno, che se li fosse dato dalli sopradetti Legatarj di detta quondam Beatrice Orfino per causa della comunicazione di ragioni *ad invicem* fatta mediante il sopradetto istrumento dell'anno 1677. *ut fol. 53. & prop. 1. fol. 55. lit. A. & fol. 60. & prop. fol. 62. lit. A., & B.*

Ciò posto per indubitato, come l'è; Dalla serie di tutti i sopradetti fatti nascono invincibili motivi di ragioni a favore di S. M. per esclusione del sudetto credito che s'è detto esserle stato ceduto.

E per prima è indubitabile, che detto preteso credito degli eredi del Duca di Caivano fosse stato per causa delle terze, o interessi decorati delle doti di detta qu. D. Beatrice promesse dal Principe D. Alessandro Maria, quali poi furon convertiti più volte in Capitali, e de' medesimi se ne pretendono l'interessi costituiti. Se dunque detto credito consiste d'interesse d'altro interesse, due, e trè volte ridotto in Capitale, ciò in niuna maniera può pretendersi, ed esigersi *l. fin. C. de usuris rei judicatae l. ut nullo modo Cod. de usuris l. improbum Cod. quibus causis l. videamus an in omnibus in fin. principij ff. de usuris l. Neratius §. si servus ff. de servo corrupto*, in vigor delle quali leggi ciò come anatocismo viene proibito *Faber in suo Cod. lib. 4. tit. 24. de usuris & mora de fin. 4. & de fin. 23. Giurba decis. Sicilia 24. num. 14. Joannes Crivelli dec. Dolania 103. Grat. discept. forens. 987. num. 2. lib. 5. Peregrin. de fideic. art. 36, num. 69. in fin. Giurb. super consuetud. Messan. cap. 4. nu. 21, fol. 391. Afflict. dec. 291. Riminali Junior. cons. 1166. lib. 2. Stracca de contractib. num. 4. Cefal. cons. 35. num. 7. usq. ad 10. lib. pr. Gabriel Lupus, Rugerius Minadous, ed altri largamente doppo Fabio d'Anna cons. 48. per totum lib. 1. ed il Reggente Capecestr. cons. 59.*

Inoltre quando queste terze di terze poste in Capitale si dovessero, non si potrebbero pretendere, se non con l'antiorità de' proprj contratti da' quali nascono cioè, del 1643. e 1667. tempi ne' quali furon dal Principe dell'Amatrice ridotte in Capitale, e perciò in concorso col credito di S. M., che gode l'antiorità dell'anno 1638. rimangono posteriori, ed incapienti.

L'istesso è rispetto alli feudali, che sono la principal parte per non dir unica dell'effetti del Principe della Matrice, mentre altra antiorità non può pretendersi, se non quella nascente dall'assenso spediti sopra i divisati contratti, ed in conseguenza sarebbe il credito del G. Duca, *ex juris* di D. Beatrice Orfino cedutoli dall'eredità del Duca di Caivano posteriore al credito di S. M.

Oltre che l'istesso assenso interposto sopra l'istrumento de' capitoli matrimoniali di detta D. Beatrice Orfino apparisce essere in data degli

L. L. Gen.

11. Gennajo 1642., ed in conseguenza più anni dopo di quell'ottenuto da D. Anna Caffarelli: ed ogn'un sa, che sopra i beni feudali, come sono i corpi dello Stato dell' Amatrice, dove non vi sono burgensatici, e gl'istessi fiscali sono feudali, dee esser preferito a tutti quello, che prima ebbe l'assenso, non potendosi acquistare ipoteca sopra i beni feudali senza assenso, tanto per disposizione di legge commune de' feudi in *cap. Imperialem, de prohib. feud. alien. per Fe. Iericum*, quanto per leggi del Regno, che per la vulgata costituzione, che incomincia, *constitutionem diva memoria*, il che è tanto vero, che non concorrendo creditori sopra i beni feudali, i creditori senza assenso, perche non rimangano destituti d'ogni ajuto, possono solamente implorare l'ufficio del Giudice per costringere con azione personale il possessore del feudo a venderlo, acciò del di lui prezzo, come libero, si potessero soddisfare, come dalla *decis. 704. del Presidente de Franch.* Ma concorrendo creditori con assenso, quantunque posteriori, non debbono cōcorrere i creditori senza assenso, quantunque anteriori; mà il posteriore con assenso è preferito anche sopra il danajo pervenuto dal prezzo della cosa feudale, al creditore anteriore senza assenso, giusta la pratica universale del Regno, di cui ne fa piena testimonianza il *Presid. de Franch. nella decis. 64. num. 1. & 16. di il Reg. Donato Antonio de Marinis resolut. juris cap. 16. lib. 2. Quind. di il Reg. Carlo Antonio de Rosa nella sua pratica civile de' decreti al cap. 1.* scrisse, che non prodottosi il Regio Assenso nel concorso de' creditori, il creditore senza assenso, tuttoche ipotecario, rimane graduato solamente coll'antiorità sopra i beni burgensatici; mà prodottosi il Reg. Assenso s'interpone il decreto, che rimanga graduato parimente sopra i feudali dal di, che s'interpose il Regio Assenso. Dal che vedesi chiaramente; che i crediti, che dal Gran Duca di Toscana si pretendono rappresentare sù lo Stato dell' Amatrice sono o soddisfatti, o da non doverli soddisfare, per essere stati i contratti da principio nulli, o almeno sono posteriori di tempo a quelli di S.M., e conseguentemente incapienti.



PARTE ULTIMA

*Si dimostra quanto importa il credito di S.M.
sù lo Stato dell' Amatrice, così di sorte,
come d'interesse.*

Dimostratosi pienamente la giustizia, ch' assiste a S.M. per la soddisfazione del suo credito *ex iuribus* di D. Anna Caffarelli sopra lo Stato dell' Amatrice, così nel burgenfatico, come nel feudale, a tutti gli altri Creditori anteriore, rimane solamente a dire quali siano le somme, che gli si debbano per causa di detto suo credito, così attesa la sentenza interposta dal Cardinal Garafa, Delegato della Santità di Papa Innocenzo X., come in vigore delle scritture negli atti da Noi prodotte.

Ed in quanto alla prima, si è da Noi di sopra nella narrativa del fatto trascritta, essendola colla medesima dichiarato, che la dote di D. Anna Maria Caffarelli fosse stata di scudi 3000.

Di più colla medesima sentenza si condannato il Principe dell' Amatrice al pagamento dell' usufrutto della quarta dotale, o antefato per anni 22. alla ragione Statutaria di scudi 7. e mezzo per cento, qual importando scudi 7500. ascendono a scudi 12362.

Di questi anche si ne dee l'interesse dal dì della sentenza de' 22. Dicembre 1678. all' istessa ragione di scudi 7. e mezzo per cento, che importa in ogni anno scudi 927. e gr. 30. e calcolati da Ottobre 1678. per Dicembre primo venturo del corrente anno 1720. sono anni 42. che importano scudi 38946. e gr. 60.

Nè può sicover dubbiezza, che l' antefato partorisca l' interesse a beneficio della donna, e de' suoi eredi, poiche per sentenza de' Dottori è dovuto, allo scrivere di *Napodano de consuetud. quartam antefato, verb. usufructus, n. 76.* e di Tesaurò nella *decis. 45.* e dopo gli altri lo scrisse dottamente il *Cms. Giuseppe di Bolo cons. 20. n. 25.* in quelle parole: *Quartum dico in causa usufructuaria non debetur sortis accessorium, seu officio Judicis, sed de jure, et sine officio. Unde succedit secundum limitationem, quod si quis usufructum habet per se, seu jure actionis, tunc parit aliud interest, et non illa interesse alterius interesse non debetur, intelligitur, quando primū interesse debetur officio Judicis, ita Peregrin cons. 100. num. 36. lib. 1. ubi alios adducit quoniam*

quem novissime sequitur Fontanell. *decif. Catalonia 204. num. 13.* ubi post alios ita explicat. Quod autem in casu nostro primū interesse debeatur jure actionis principaliter adverto, quod est interesse antefati, quod debetur actione ex leg. tam communi, ut est textus in l. hac edictali, §. his illud, C. de secundis nuptiis, & in authent. de non eligendo secundo nubentes, §. si autem omnis, ut explicat Thesaurus dec. 45. quare etiam municipali ex consuetud. viro mortuo, §. heredesque mariti, quare vult pro dotibus, & pro juribus dotalibus deberi mulieri interesse, in quo id deducit circa antefatum Pras. de Fräch. dec. 217. quam etiam ex consuetudine quartam autem constituyente usumfructum uxori pro antefato, quam procedere etiam in antefato consistente in pecunia, ut ex eo loco ususfructus debeat interesse, docet ibi Napodan. verbo fructus, num. 76. & seq., & quidquid dicat Afflictus dec. 291. practitari docent Ursillus d. decif. 291., & Grammaticus dec. 163., Franch. ubi supra.

I Cardinal Carafa computò l'usufrutto dell'antefato per anni 22. nell'anno 1678. quando dovea computarli assai più, perocchè le leggi presumono vivere ciascheduno fino a cent'anni, e per tanti voglion concederli l'usufrutto, ancorche insino a tanto ordinariamente non si vivesse, per la ragione, che potrebbe tanto vivere, come in alcuni si è veduto, l. 8. si ususfructus, ff. de usu, & usufruct. legat.; e Seneca epist. 92. parlando dell'anno centesimo, disse: *Hæc atas nē homini quidem ultima est*, e Varrone lib. 5. de lingua latina, disse: *Seculum spatium centum annorum est dictum à Seneca, quod longissimum spatium senescendorum hominum id putarent*, e dottamente Anno Roberto rerum judicatarum lib. 4. cap. 2. in fin. Niente ostando l'autorità di Tito Livio, il quale parlando di Cicerone, disse: *Vixit tres & sexaginta annos, ut si vis absuisset nē immatura quidem mors videri possit*, e di Plinio lib. 1. epistol. 12. che di Cerdio Rufo ebbe a dire: *Implevit annum sexagesimum, & septimum, quæ atas etiam robustissimis longa est*; imperocchè l'istesso Plinio dinumera diversi spazj di vita; e l'istesso Seneca nel lib. 2. epistol. 12. disse: *Non una hominibus senectus est: dispar quippe vivendi facultas data est, nemo nimis citò moritur, qui victurus diutius, quam vixit, non fuit*; niēte anche ostendo il testo nella l. computatione, ff. ad leg. falcidiam, dove il Giureconsulto, trattando del computo da farsi degli alimenti, disse, non oltrepassarsi la considerazione degli anni 60. Imperocchè in quel testo trattavasi della vigesima dell'eredità costituita a favore del Fisco dall'Imperator Augusto, come apparisce dall'iscrizione, e fu avvertito dagli Interpreti, e Commentatori

del medesimo testò, oltre Ann. Roberto nel luogo citato; del rimanente stana la legge il termine della vita umana sino a cento anni. Perche però noi non abbiain gli atti, con i quali s'interpose una sentenza per poter conoscere l'età, così del Principe D. Alessandro Maria, come della Principessa D. Anna Caffarelli nel tempo della morte violenta datale da detto suo marito; perciò non vogliam imprendere doverli per tempo maggiore, ed in ciò accettiam quel capo della sentenza del Cardinal Carafa, con cui fu dichiarato: *eundem Dominum Principem teneri, & obligatum esse solvere dicto Dom. Marchioni quartam dotalem integræ dotis scutorum triginta millium, in usufructu tamen calculando per annos viginti dote advectionem pariter Statutariam scutorum septem cum dimidio pro quolibet anno, & censuario sortis dicti quarti, & pro præmissis mandatum executionum, & aliud desuper necessarium, & opportunum, decernimus, & relaxamus.*

Qual sentenza, intorno a tal capo, fu giustissima, non permettendo la legge, che'l marito, per lo delitto, che commette in persona della moglie, abbia da ottenerne il lucro, cò nò pagare l'antefato, che altrimenti averebbe dovuto pagare; Quindi il Giureconsulto Pomponio nella *l. si ab hostib. §. si. ff. solut. matrim.*: *Si vir, disse, uxorem suam occiderit, dotis actionem heredibus uxoris esse dandam, Proculus ait, & recte; non enim æquum est, virum ob facinus suum dotem sperare lucrifacere.* Perche la legge priva l'omicida d'ogni emolumento, lo rende indegno d'arricchirsi pel suo delitto, nè permette, che succeda a colui, che volle machinar la morte, *can. si quemlibet 12. quest. 2.* Annans Roberto *rerum judicatar. lib. 3. cap. 7.* dove dopo avere addotti diversi esempj nella propria specie, ed il respòso del citato Giureconsulto Pomponio, così scrive: *Sed ne exemplis ab hac questione remotis, & alienis, diutius immoremur, nihil proponi potest expressius, quam Pomponii responsum illud, in quo cum uxor à marito caesa fuisset, & si maritus superstes ex pacto dotem sibi lucrari debere videretur, tamen ex Iureconsultorum Proculi, & Pomponii sententia, maritus ipse ob facinus suum dotis emolumento privatur, heredibus autem legitimis actio dotis acquiritur, non autem fisco, l. si ab hostibus, §. si vir, ff. solut. matrim.* Per laqual causa la dote, o l'antefato, non dovendo rimaner senza successor, s'acquista all'erede della donna, non già al Fisco. Così dottamente fra gli altri Giacomo Caccia *ad l. 3. de iis, quibus ut indignis*, in quelle parole: *Aliud tamen dicendum, si maritus uxorem occiderit, aut ejus dolo uxor interierit, tunc dos non fit caduca, sed redditur uxoris heredibus, l. si*

ab

ab hostibus, & penalis. *solus maritus*, ed indi a poco: *Igitur mortua* ea uxore, dos remanet apud maritum, non tamen si mortem mulieris non vindicatur, nam vindicatur fisco, vel etiam si ipse uxorem occiderit, auferetur hoc casu quasi indigno, sed tamen fisco non vindicatur, sed remanebit apud heredes mulieris, qui est quintus casus, quo tanquam indignis ablata in fiscum non cadunt in principio huius tituli; igitur marito occidente dos non fit caduca, alio occidente si caduca.

Importa dunque il credito di Sua Maestà per l'antefato scudi 12364. e loro interessi decorfi da Ottobre 1678. per Dicembre del corrente anno 1720. scudi 38946. e gr. 60. ed uniti importano scudi 51310. e gr. 60.

Quanto poi alla dote, che importò scudi 30. m. colla medesima sentenza del Cardinal Carafa si dichiarò soddisfatta la partita di scudi 10095. in vigor de' mandati del Cardinal Gualtieri, e de' Cardinali Pio, ed Acciajoli, in realtà però detta soddisfazione consistè nella sorrogazione, e permuta, che si fe a Dicembre dell'anno 1637. del prezzo del Palazzo di Roma con i due cenfi della forte principale de' doc. 2000. di monete di Regno dovuti dall'Università dell'Amatrice, e nella partita d'annui doc. 540. de' fiscali dovuti dalla medesima Università dell'Amatrice, come si spiega nella stessa sentenza, in quelle parole: *Item pari nostra diffinitiva sententia, ac etiam pro executione sententia Domini Cardinalis Galterii, dicimus, declaramus, &c. praefatum Dominum Principem teneri, & obligatum esse pro integrali residuo dictae dotis libere tradere, & restituere dicto Domino Marchioni ad formam instrumenti permutationis inita cum B. m. D. Camilla Sabella Ducissa à Lagoa sub die 6. Decembris 1637. per a. E. a Pacicbelli Curia Capitolina Notarii in actis producti, duos census in forte ducatorum bis mille moneta dicti Regni debitos à communitate Amatricis, necnon functiones fiscales annui redditus ducatorum 540. ejusdem moneta ab eadem communitate pariter debitos, & in dicto instrumento in locum Palatii dotalis subrogatos, vel loco ducatorum, & interesse teneri dictum Dominum Principem solvere dicto Marchioni pretium dictorum censuum, & fiscalium, &c. & pro praedictis mandatum ad factum, & respectivè executivum, ac aliud quodcunque de super necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore, et esse, prout decernimus, et relaxamus.*

Di più nella medesima sentenza per la partita di scudi 9405. si disse soddisfatta, e restituita al detto Marchese di Pernè, in tante liberanze della Regia Corte di Napoli, ma giamai queste si conseguirono dal detto

detto Marchese, e colla medesima sentenza saron riservate le ragioni a suo beneficio, così per lo Capitale, come per le terze.

Con ragione dunque ha domandato S. M. Imp. dover conseguire gl' interi scudi 30 mila una con tutti gl' interessi decorati dal dì della morte della Cassarelli alla ragione di scudi 7. e mezzo per 100. in vigore di pubblici istrumenti, e scritture negli atti presentati con aver in tal forma, e non altrimenti accettata detta sentenza importando a detta ragione di scudi 2250. all' anno, dal dì della morte di detta Cassarelli, che seguì a 15. Marzo 1648. per tutto Marzo 1721. la somma di scudi 164250. che uniti al Capitale di scudi 30. mila fanno scudi 194250. da quali dedotti i scudi 1115., che si dichiararon nella sentenza per pagati al Marchese di Pernè in vigore di mandato del Cardinal Acciajoli, rimarranno per scudi 193135.

E questi uniti con detti scudi 51310., e grana 60. d'antefato, ed interesse decorso, ascende per ora in tutto il credito di S. Maestà a scudi 245560., e grana 60. giusta l'istanza negli atti da noi presentata, alla quale si spera per ogni ragione doverli deferire con sodisfarsi detto credito, che gode di detta anteriorità dell' anno 1638. sopra i beni burgenatici, e feudali del detto Principe dell' Amatrice D. Alessandro Maria Orfini in vigore de' Capitoli matrimoniali di detta D. Annamaria Cassarelli, e Reg. Assenso sopra essi interposto, ed ordinarsi detta sodisfazione al G. Duca di Toscana possessore di detto Stato, come Nipote, ed erede della G. Duchessa D. Vittor. Montefeltro, a cui s'acquistò col peso di sodisfare quei Creditori, che vi avean sopra contratte validamente, e con assenso l'ipoteche. E sperasi ancora ragionevolmente doverli procedere intanto al sequestro del medesimo Stato, e suoi fiscali feudali, giacche 'l credito di S. M. per se non ammette alcuna eccezione, ed all'incontro le opposizioni delle parti assai deboli, irragionevoli, ed insufficienti chiaramente si veggono, o si voglia avere lo stato dell' Amatrice, come devoluto in beneficio della Regia Corte, o si vogliano attendere le prime, o le seconde grazie a noi concesse da' Serenissimi Signori di questo Regno, o sia stata la Gran Duchessa di Toscana la legittima erede del Principe defunto, o si vogliano a minuto considerare i crediti acquistati di D. Isabella Vitelli, o quelli veramente di D. Beatrice Orfini, che sempre mai questi sodisfatti, ed incapienti si vederanno, ed i primi motivi non potranno certamente a martello resistere. Sì, che lo speriamo non tanto per queste, quanto per le altre ragioni, ch' i dottissimi Giudicanti si degeneranno d' ag-

giu-